

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ⁽¹⁾.

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie ^{(1/a) (1/circ)}.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n. 186, S.O.

(1/a) Vedi, ora, la [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#), riportata al n. R/I, di istituzione del Servizio sanitario nazionale. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» contenuta nel presente decreto è stata sostituita dalla denominazione «professione sanitaria» per il disposto dell'art. 1, [L. 26 febbraio 1999, n. 42](#), riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- *Ministero della sanità*: Circ. 12 novembre 1998, n. 100/359.13/10632;

- *Ministero per la pubblica istruzione*: [Circ. 27 maggio 1997, n. 328](#).

È approvato l'unito testo unico delle legge sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d'ordine nostro, dal capo del governo; primo Ministro segretario di Stato, Ministro segretario di Stato per l'interno ⁽²⁾.

(2) Emanato in base alla [L. 6 luglio 1933, n. 947](#), che, autorizzando il governo all'emanazione di un testo unico delle leggi sanitarie, conferiva ad esso il potere di coordinare e modificare le norme da riunire. Il presente testo unico ha pertanto efficacia legislativa propria.

Testo unico delle legge sanitarie

TITOLO I

Ordinamento e attribuzioni dell'amministrazione sanitaria ⁽³⁾

Capo I - Organizzazione dei servizi e degli uffici.

1. La tutela della sanità pubblica spetta al Ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestà.

I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministro per l'interno ⁽⁴⁾.

(3) In generale, si ricorda che, con [D.Lgt. 12 luglio 1945, n. 417](#), fu istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, al quale vennero trasferite, col [D.Lgs.Lgt. 31 luglio 1945, n. 446](#) tutte le attribuzioni già spettanti al Ministero dell'interno in forza del presente testo unico e delle altre disposizioni vigenti, nella materia dell'igiene e della sanità pubblica. A sua volta, l'Alto Commissariato è stato soppresso dall'art. 11, [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), istitutiva del Ministero della sanità, i cui artt. 1 e 2 precisano i compiti e le attribuzioni del Ministero.

Pertanto, al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(4) Reca disposizioni ormai superate: vedi, ora, gli artt. 1, 2, 4 e 5, [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), riportata alla voce Ministero della sanità, e gli artt. 9-19, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264](#), riportato al n. C/III.

2. Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno sono: la direzione generale della sanità pubblica ed il consiglio superiore di sanità ⁽⁵⁾.

Il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il consiglio provinciale di sanità ed ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale ⁽⁶⁾.

Il podestà è l'autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario ⁽⁷⁾.

Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovrintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale.

(5) Implicitamente abrogato: vedi nota 3 all'epigrafe di questo titolo.

(6) Attualmente, le autorità sanitarie, nella provincia, sono il medico e il veterinario provinciali, quali organi periferici del Ministero della sanità: vedi l'art. 4, n. 1, [L. 13 marzo 1958, n. 296](#). Per i poteri che sono rimasti ai prefetti, in materia sanitaria, vedi l'art. 6 della stessa, e l'art. 1, co. II, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264](#), riportato al n. C/III.

Pertanto, al prefetto deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il medico o il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni.

(7) Vedi ora l'art. 4, co. II, [L. 13 marzo 1958, n. 296](#).

3. I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali.

I comuni capoluoghi di provincia e quelli, già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario

di cui dispongono e al quale deve essere fatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l'opera propria per gli scopi anzidetti ⁽⁸⁾.

(8) Sul personale, vedi l'art. 54 del presente testo unico.

4. All'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni ⁽⁹⁾.

È fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti.

I sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all'uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta ⁽¹⁰⁾, competente per territorio, e approvate dal prefetto.

(9) Vedi gli artt. 33-81 del presente testo unico Cfr. anche l'art. 91, lett. c, del T.U. 1934 della legge comunale e provinciale, riportato alla voce Comuni e province.

(10) Ora, ordine della professione sanitaria.

5. Le province provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge ⁽¹¹⁾; hanno facoltà, inoltre, d'integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti dagli artt. 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell'adempimento di tali servizi.

(11) Vedi gli artt. 82-98 del presente testo unico. Cfr. anche l'art. 144, lett. C, del T.U. 1934 della legge com. e prov., riportato alla voce Comuni e province.

Capo II - Della direzione generale della sanità pubblica ⁽¹²⁾.

6. La direzione generale della sanità pubblica e costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'istituto di sanità pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanità pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel regno ⁽¹²⁾.

(12) Vedi la nota 3 all'epigrafe di questo titolo. Per l'attuale posizione dell'Istituto superiore di sanità, vedi l'art. 3, u. co., [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), e per le funzioni ad esso affidate, l'art. 1, [L. 20 giugno 1952, n. 724](#), riportata alla voce Ministero della sanità.

(12) Vedi la nota 3 all'epigrafe di questo titolo. Per l'attuale posizione dell'Istituto superiore di sanità, vedi l'art. 3, u. co., [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), e per le funzioni ad esso affidate, l'art. 1, [L. 20 giugno 1952, n. 724](#), riportata alla voce Ministero della sanità.

7. L'istituto di sanità pubblica ⁽¹³⁾ comprende i seguenti reparti:

1. laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanità pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini;
2. laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla salute pubblica; controllo della salubrità delle sostanze alimentari;
3. laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanità pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;
4. laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria;
5. laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanità pubblica;
6. indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato;
7. laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;
8. biblioteca e museo.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potrà procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati ⁽¹⁴⁾.

(13) Ora, Istituto superiore di sanità, così mutata l'originaria denominazione dall'art. 1, [R.D. 17 ottobre 1941, n. 1265](#). Sull'attuale struttura e ordinamento dell'Istituto, vedi il [R.D. 1° luglio 1937, n. 1543](#) e la [L. 20 giugno 1952, n. 724](#), provvedimenti riportati alla voce Ministero della sanità. Un laboratorio di microbiologia e uno di parassitologia erano già previsti dall'art. 20, [D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 811](#).

(14) Seguiva altro comma, soppresso dall'art. 1, [R.D.L. 28 febbraio 1935, n. 212](#).

8. Nell'istituto di sanità pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle province, dei comuni. I corsi predetti sono affidati al personale della amministrazione della sanità pubblica; possono essere anche affidati, mediante

incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all'amministrazione dello Stato ⁽¹⁵⁾.

[\(15\)](#) Vedi ora, in proposito, la [L. 6 dicembre 1964, n. 1331](#), riportata alla voce Ministero della sanità.

Sul conferimento di borse di studio, cfr. la [L. 6 dicembre 1964, n. 1332](#), ivi riportata.

9. I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanità pubblica ⁽¹⁶⁾, sentito il parere di una commissione consultiva presieduta dal presidente del consiglio superiore di sanità e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'istituto e due componenti designati dal consiglio superiore di sanità, che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanità pubblica ⁽¹⁶⁾ può intervenire ai lavori di detta commissione.

Un funzionario facente parte del personale della direzione generale della sanità pubblica ⁽¹⁷⁾, di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario.

[\(16\)](#) Ora, Ministro e Ministero della sanità.

[\(16\)](#) Ora, Ministro e Ministero della sanità.

[\(17\)](#) Ora, un funzionario delle carriere del Ministero della sanità, avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata.

10. Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento nell'istituto di sanità pubblica ^(17/a), il personale, non appartenente ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, è tenuto al pagamento di una tassa d'iscrizione. Alla fine di ciascun corso è rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata al pagamento di una tassa.

La misura delle tasse predette è determinata con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

L'importo delle tasse è devoluto all'erario.

[\(17/a\)](#) Vedi nota 13 all'art. 7.

11. Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, all'istituto di sanità pubblica ^(17/a) da altre amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le

relative spese. Delle somme accreditate e reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

L'istituto di sanità pubblica ^(17/a), previa autorizzazione del Ministro per l'interno, può eseguire ricerche e studi anche a richiesta di amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, è determinata la misura delle somme che tali amministrazioni, enti o privati debbono versare all'erario a titolo di rimborso di spesa ⁽¹⁸⁾.

[\(17/a\)](#) Vedi nota 13 all'art. 7.

[\(17/a\)](#) Vedi nota 13 all'art. 7.

[\(18\)](#) Vedi ora, al riguardo, il [D.M. 5 settembre 1947](#), riportato al n. G/VII.

Capo III - Del consiglio superiore di sanità.

12-16. ⁽¹⁹⁾.

[\(19\)](#) Articoli implicitamente abrogati: vedi, ora, il [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257](#), riportato alla voce Ministero della sanità e gli artt. 9, 15 e 16, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I.

Capo IV - Del consiglio provinciale di sanità.

17-20. ⁽¹⁹⁾.

[\(19\)](#) Articoli implicitamente abrogati: vedi, ora, il [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257](#), riportato alla voce Ministero della sanità e gli artt. 9, 15 e 16, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I.

Capo V - Disposizioni comuni al consiglio superiore di sanità e ai consigli provinciali di sanità.

21-23. ⁽¹⁹⁾.

[\(19\)](#) Articoli implicitamente abrogati: vedi, ora, il [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257](#), riportato alla voce Ministero della sanità e gli artt. 9, 15 e 16, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I.

Capo VI - Dell'ufficio sanitario provinciale ⁽²⁰⁾.

Sezione I - Del medico provinciale.

24. Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre:

- a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanità pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari;
- b) propone la convocazione del consiglio provinciale di sanità per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito;
- c) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria ed agli esercenti non autorizzati;
- d) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio;
- e) dà parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;
- f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell'art. 40, su tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica;
- g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;
- h) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto;
- i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali ⁽²¹⁾;
- l) redige la relazione annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia;
- m) riceve dagli esercenti la professione di medico-chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanità pubblica e sugli aborti, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale.

Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denuncia mediante rapporto ⁽²²⁾.

⁽²⁰⁾ Vedi nota 6 all'art. 2 del presente testo unico.

⁽²¹⁾ Vedi nota L. 12 giugno 1931, n. 924, riportata al numero M/I.

⁽²²⁾ Cfr. ora gli artt. 4 e 6, L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità e l'art. 1, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato al n. C/III.

Per le innovazioni con essi introdotte, i poteri di proposta e consultivi previsti dall'articolo che si annota sono sostituiti da poteri deliberativi.

Vedi inoltre, al riguardo, l'art. 20 del regolamento generale sanitario del 1901, riportato al n. B/I.

25. Nelle province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto all'ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanità ⁽²³⁾.

(23) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. Per il compenso agli incaricati, vedi L. 18 ottobre 1961, n. 1278, riportata alla voce Ministero della sanità. Cfr. inoltre l'art. 21, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.

Sezione II - Del veterinario provinciale.

26. Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio sanitario provinciale e sovrintende al servizio veterinario; pertanto:

- a) riceve le denunce delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria;
 - b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali;
 - c) informa il prefetto sull'andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanità pubblica;
 - d) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per l'applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni;
 - e) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipi, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio;
 - f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali;
 - g) redige la relazione annuale sull'andamento del servizio veterinario della provincia ⁽²⁴⁾.
-

(24) Cfr. ora l'art. 1, u. co., D.P.R. 11 febbraio 1961, n.264, riportato al n. C/III.

27. Il prefetto può incaricare uno o più veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando l'estensione della provincia stessa e la quantità del bestiame in essa esistente lo richiedano ⁽²⁴⁾.

Nelle province dove manchi temporaneamente il veterinario provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto al direttore dell'Istituto zooprofilattico, laddove esista, o al capo dei servizi veterinari del Comune capoluogo e ad un veterinario componente il Consiglio provinciale di sanità ⁽²⁵⁾.

(24) Cfr. ora l'art. 1, u. co., [D.P.R. 11 febbraio 1961, n.264](#), riportato al n. C/III.

(25) Comma così sostituito dall'art. 3, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#). Vedi anche nota 23 che precede.

Sezione III - Dei servizi sanitari per scali marittimi, per le frontiere di terra e per gli aeroporti

⁽²⁶⁾.

28. Nei porti e negli aeroporti del regno, sono stabiliti uffici di sanità.

Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanità, marittima e nelle stazioni di sanità marittima, il servizio è affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell'amministrazione della sanità pubblica.

Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi.

Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonché alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno.

(26) Vedi anche i provvedimenti riportati alla voce Sanità di frontiera sulla difesa contro le malattie quarantenarie, il regolamento sanitario internazionale, reso esecutivo in Italia con la [L. 31 luglio 1954, n. 861](#).

29. Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto a sottostare alle formalità sanitarie prescritte nel regolamento di sanità marittima ⁽²⁷⁾.

Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo, stabilita nel codice per la marina mercantile e la procedura stabilita nel codice stesso ⁽²⁸⁾.

Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dall'autorità marittima locale entro il limite massimo indicato nell'art. 358.

(27) Approvato con [R.D. 29 settembre 1895, n. 636](#), e riportato alla voce Sanità di frontiera.

(28) Vedi ora l'art. 1238 c. nav.

30. Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo unico.

Il diritto di pratica sanitaria è applicato con le stesse norme e modalità della tassa e soprattassa di ancoraggio, di cui al capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni ⁽²⁹⁾.

(29) Vedi ora la [L. 9 febbraio 1963, n. 82](#) riportata alla voce Marina mercantile.

31. Il comandante di aeromobile che approda in un aeroporto dello Stato è tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite nell'apposito regolamento, che è emanato dal Ministro per l'interno di concerto con quello per l'aeronautica ⁽³⁰⁾.

(30) Approvato con [R.D. 2 maggio 1940, n. 1045](#), e riportato alla voce Sanità di frontiera.

32. Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel regno e degli animali che si esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto ⁽³¹⁾.

Detti veterinari debbono proibire l'ingresso nello Stato degli animali affetti da malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo, nonché delle carni e dei prodotti od avanzi animali riconosciuti non sani.

Debbono proibire del pari l'uscita dal regno degli animali riconosciuti affetti da malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo.

La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura stabilita nella tabella n. 2 annessa al presente testo unico.

È fatta eccezione per i soli animali importati per l'alpeggio e per la svernatura, per i quali la visita è gratuita.

Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti alla visita all'entrata nel regno ed al pagamento del relativo diritto.

I prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento del diritto fisso ⁽³²⁾.

Salva l'applicazione dell'articolo 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, per la importazione, l'esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non è previsto l'obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza ^(32/a).

Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che l'animale è stato visitato prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministro per la sanità con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ^(32/a).

L'esenzione della visita sanitaria al confine può essere estesa con ordinanza del Ministro per la sanità ad altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalità e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati l'importazione ed il transito dei suddetti animali ^(32/a).

⁽³¹⁾ Cfr. ora l'art. 8, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264](#), riportato al n. C/III.

⁽³²⁾ Vedi gli artt. 45-62 del regolamento di polizia veterinaria, approvato col [D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320](#), e provvedimenti in materia, riportati alla voce Zootecnica.

^(32/a) Comma aggiunto dall'art. 1, [L. 31 gennaio 1969, n. 13](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46).

^(32/a) Comma aggiunto dall'art. 1, [L. 31 gennaio 1969, n. 13](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46).

^(32/a) Comma aggiunto dall'art. 1, [L. 31 gennaio 1969, n. 13](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46).

Capo VII - Dell'ufficio sanitario comunale e dei servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria nei comuni.

Sezione I - Dell'ufficiale sanitario comunale e delle sue attribuzioni.

33. I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio al servizio di vigilanza igienica e di profilassi ⁽³³⁾.

Il prefetto può promuovere di ufficio la costituzione di tali consorzi.

Ai consorzi, preveduti in questi articolo, si applicano le disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della legge comunale e provinciale ⁽³⁴⁾, in quanto non sia provveduto nella sezione IV del presente capo.

Quando, per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del comune e per le difficoltà di comunicazioni con i comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di

vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma, il prefetto può affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto.

Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto ed approvato dal Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica nella provincia e per gli ufficiali sanitari ⁽³⁵⁾.

(33) Per i servizi di medicina scolastica, in particolare, vedi gli artt. 9-18, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264](#).

(34) Artt. 156-172, [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), riportato alla Comuni e province. Vedi anche gli artt. 1-14, [R.D. 19 luglio 1906, n. 466](#), riportato al n. C/I.

(35) Tale regolamento non è stato emanato: in materia, vedi il [R.D. 19 luglio 1906, n. 466](#), riportato al n. C/I, nelle poche disposizioni che possono ritenersi ancora in vigore. Per l'incarico temporaneo delle funzioni di ufficiale sanitario, in particolare, cfr. l'art. 95 di esso.

34. L'ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, è nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso.

Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia ⁽³⁶⁾.

Il concorso può essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie, o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso ^{(37) (38)}.

Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purché non abbiano oltrepassato trentadue anni ⁽³⁹⁾ di età, e indipendentemente dal limite predetto:

a) i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'Amministrazione della sanità pubblica;

b) gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli istituti universitari di igiene delle facoltà di medicina e chirurgia;

c) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medicomicrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi ^{(40) (41)}.

(36) Vedi gli artt. 1-28, [R.D. 11 marzo 1935, n. 281](#), riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

(37) Vedi anche gli artt. 30-33, [R.D. 11 marzo 1935, n. 281](#).

(38) Comma così sostituito dall'art. 4, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

(39) Su questo limite di età, già elevato a 35 anni da [L. 30 dicembre 1958, n. 1174](#), vedi, ora, [L. 5 marzo 1961, n. 201](#), riportata alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

(40) Sull'esenzione dal limite d'età, vedi anche l'articolo 5, co. III, [R.D. 11 marzo 1935, n. 281](#), la [L. 2 agosto 1957, n. 676](#), e la [L. 21 giugno 1964, n. 466](#), provvedimenti tutti riportati alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

(41) Comma così sostituito dal [D.Lgs.C.P.S. 1° aprile 1947, n. 219](#).

35. Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità previa autorizzazione del Ministro per l'interno, può far precedere al concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, un concorso per titoli fra ufficiali in servizio con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso.

Sono anche ammessi al concorso i medici provinciali e i medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio effettivo nell'amministrazione della sanità pubblica.

36. Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi ⁽⁴²⁾.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita e osserva le preferenze stabilite per legge.

È in facoltà della commissione predetta di dichiarare inefficace l'esito del concorso stesso per uno o più posti messi a concorso.

Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere.

In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei.

Le spese del concorso sono a carico dei Comuni interessati. Il riparto delle spese è fatto con decreto del prefetto ^(42/a).

[\(42\)](#) Comma così sostituito dall'art. 5, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

[\(42/a\)](#) Comma così sostituito dall'art. 5, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

37. La nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, il prefetto, sentito il podestà od il presidente del consorzio interessato ed il consiglio provinciale di sanità, provvede, entro il termine massimo di sei mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il decreto del prefetto col quale si provvede alla dimissione deve essere motivato genericamente.

Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di ufficiali sanitari con nomina definitiva.

I provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi del presente articolo, dei precedenti artt. 34 e 35 e del quarto e quinto comma dell'art. 36, sono definitivi.

38. L'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.

La formula della promessa è la seguente ⁽⁴³⁾.

Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza, il seguente giuramento ⁽⁴³⁾:

[\(43\)](#) L'attuale formula della promessa e del giuramento, previste dagli artt. 3 e 6, [L. 23 dicembre 1946, n. 478](#), è la seguente: «Prometto (o giuro) di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».

[\(43\)](#) L'attuale formula della promessa e del giuramento, previste dagli artt. 3 e 6, [L. 23 dicembre 1946, n. 478](#), è la seguente: «Prometto (o giuro) di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».

39. Gli ufficiali sanitari dipendono dal podestà o dal presidente del consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente dalla autorità sanitaria provinciale, della quale eseguono gli ordini ⁽⁴⁴⁾.

(44) Vedi, ora, l'art. 4, n. 2, [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), riportata alla voce Ministero della sanità, e l'art. 2, co. I, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264](#), riportato al n. C/III.

40. L'ufficiale sanitario:

a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;

b) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podestà e al medico provinciale;

c) denuncia al podestà e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale;

d) riferisce sollecitamente al podestà e al medico provinciale tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;

e) assiste il podestà nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia dalle autorità superiori;

f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale ⁽⁴⁵⁾.

(45) Vedi anche l'art. 2, co. II e III, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264](#), riportato al n. C/III.

41. Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10 ⁽⁴⁶⁾. È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso enti locali.

Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale ⁽⁴⁷⁾.

(46) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

Per le tabelle attualmente in vigore, vedi il [D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749](#), ivi riportato.

(47) Così sostituito dall'art. 1, [L. 15 febbraio 1963, n. 151](#).

42. Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario, è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.

Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione ⁽⁴⁸⁾.

(48) Comma sostituito agli originari due cpv. dell'articolo, dall'art. 7, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

43. Le somme riscosse dal comune per i compensi indicati nell'articolo precedente sono riservate esclusivamente per il potenziamento degli uffici d'igiene e delle relative attrezzature, detratto il 50 per cento che è devoluto all'ufficiale sanitario ed il 25 per cento al personale tecnico-sanitario che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta all'ufficiale sanitario.

La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico-sanitario predetto non può eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennità accessoria.

Le somme che eccedono la metà dell'ammontare annuo dello stipendio dell'ufficiale sanitario sono devolute al personale tecnico-sanitario che lo ha effettivamente coadiuvato negli accertamenti, fino alla concorrenza del limite massimo di cui al comma precedente. Le eventuali ulteriori eccedenze sono incamerate dal comune per gli scopi di cui al primo comma.

Il limite del 50 per cento dello stipendio di cui ai commi precedenti, ferma la quota del 25 per cento spettante al comune, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio ed il rinnovo ai lavoratori dell'industria e del commercio del libretto sanitario; accertamenti e pareri richiesti da privati, non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori orario di servizio; accertamenti sulla usabilità di tombe private; iniezioni conservative e condizionamenti di salme.

La ripartizione tra l'ufficiale sanitario ed il personale tecnico-sanitario, che lo ha coadiuvato nelle prestazioni, di tali proventi esenti dal limite del 50 per cento dello stipendio, è fissata nel modo seguente:

comuni o consorzi fino a 20.000 abitanti: 90 per cento all'ufficiale sanitario e 10 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 20.001 a 30.000 abitanti: 80 per cento all'ufficiale sanitario e 20 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 30.001 a 50.000 abitanti: 70 per cento all'ufficiale sanitario e 30 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 50.001 a 150.000 abitanti: 60 per cento all'ufficiale sanitario e 40 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 150.001 a 200.000 abitanti: 50 per cento all'ufficiale sanitario e 50 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 200.001 a 300.000 abitanti: 40 per cento all'ufficiale sanitario e 60 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 300.001 a 500.000 abitanti: 37 per cento all'ufficiale sanitario e 63 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: 35 per cento all'ufficiale sanitario e 65 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 1.000.001 a 1.500.000 abitanti: 30 per cento all'ufficiale sanitario e 70 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 1.500.001 a 2.000.000 di abitanti: 20 per cento all'ufficiale sanitario e 80 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi oltre i 2.000.000 di abitanti: 15 per cento all'ufficiale sanitario e 85 per cento ai collaboratori.

Nei casi in cui non esista personale collaboratore la quota ad esso attribuibile spetta all'ufficiale sanitario.

La ripartizione nell'ambito dei collaboratori sarà fatta dal comune o consorzio su proposta dell'ufficiale sanitario, sentiti i sindacati di categoria ^(48/a).

[\(48/a\)](#) Così sostituito dall'art. 1, [L. 20 aprile 1971, n. 309](#) (Gazz. Uff. 8 giugno 1971, n. 144).

44. Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono:

a) la censura;

b) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei;

c) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi;

d) la revoca;

e) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura può essere anche applicata dal podestà o dal presidente del consorzio.

45. Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato previa contestazione degli addebiti all'interessato, è concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.

Quando il prefetto ritiene di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentito il consiglio provinciale di sanità, dinanzi al quale l'ufficiale sanitario incolpato può esporre verbalmente le proprie discolpe.

46. In caso di urgenza o quando la gravità dei fatti lo esiga, l'ufficiale sanitario può essere sospeso dall'ufficio; deve essere immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto.

La sospensione è applicata dal prefetto. Essa ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie o dai figli minorenni del sospeso può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo escluda che l'incolpato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Nel caso di procedimento disciplinare, se gli sia inflitta una sanzione minore ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, debbono essere restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

La revoca della sospensione fa riacquistare l'anzianità perduta.

All'infuori dei casi elencati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

L'ufficiale sanitario condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

47. L'ufficiale sanitario è collocato a riposo, con decreto del prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di età ⁽⁴⁹⁾.

Può, inoltre, essere dispensato o collocato a riposo, con decreto motivato del prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, per inabilità fisica, incapacità professionale, soppressione di posto o quando ciò sia necessario nell'interesse del servizio. In tali casi all'ufficiale sanitario, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.

Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente il Ministro per l'interno decide sentito il consiglio superiore di sanità.

(49) In deroga a tale limite d'età, vedi, oltre all'articolo 364 del presente testo unico, la [L. 24 luglio 1954, n. 596](#), che qui si riporta:

«*Articolo unico.* In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli artt. 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), gli ufficiali sanitari o i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico predetto sono collocati a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di età hanno compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato».

Le disposizioni di tale legge sono state estese ad altre categorie di sanitari addetti, agli enti locali, o ad istituzioni da essi dipendenti:

- 1) Con [L. 20 dicembre 1962, n. 1751](#): ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione, alla assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla provincia.
- 2) Con [L. 6 ottobre 1964, n. 982](#): ai sanitari degli ospedali psichiatrici.
- 3) Con [L. 13 luglio 1965, n. 840](#): ai sanitari degli istituti provinciali per l'infanzia e degli istituti ad essi assimilabili ai sensi della legge istitutiva degli istituti provinciali per l'assistenza all'infanzia ed ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie.

Per i sanitari dei consorzi provinciali antitubercolari, vedi la legge interpretativa 3 febbraio 1964, n. 22, riportata nella nota 247 all'art. 278 del presente testo unico.

Sul limite d'età degli ufficiali sanitari e dei medici condotti, peraltro, è ora in vigore la [L. 7 maggio 1965, n. 459](#), che qui si riporta:

«*Articolo unico.* Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età».

Successivamente l'art. un., [L. 2 aprile 1968, n. 517](#) (Gazz. Uff. 6 maggio 1968, n. 114), interpretando autenticamente la [L. 7 maggio 1965, n. 459](#), ha disposto:

«*Articolo unico.* Il requisito dell'ingresso in carriera fino al 31 dicembre 1952, stabilito dalla [L. 7 maggio 1965, n. 459](#), quale condizione per il trattenimento in servizio, per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età, degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge predetta, deve intendersi riferito all'ingresso in carriera per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli enti locali». Peraltro la Corte costituzionale, con [sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 398](#) (Gazz. Uff. 13 aprile 1988, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. un., [L. 7 maggio 1965, n. 459](#), nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati nell'art. un., L. 26 dicembre 1962, n. 1751.

48. L'ufficiale sanitario è dichiarato di ufficio dimissionario:

a) quando perda la cittadinanza;

b) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.

È, inoltre, dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, quando volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati del comune ⁽⁵⁰⁾.

Tuttavia il prefetto, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, nel caso preveduto nel precedente comma, può applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o la revoca dall'impiego.

In ogni caso indipendentemente da quanto è disposto nei comma precedenti, l'ufficiale sanitario, che si trovi nelle condizioni predette, è sospeso dallo stipendio per la durata delle infrazioni ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del podestà o del medico provinciale.

⁽⁵⁰⁾ Vedi però l'art. 40 della Costituzione.

49. Le dimissioni volontarie dell'ufficiale sanitario devono essere presentate per iscritto al podestà o al presidente del consorzio, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto.

L'ufficiale sanitario dimissionario non può abbandonare l'ufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti finché non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per gravi motivi di servizio o quando l'ufficiale sanitario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.

50. L'ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo, può essere dispensato dall'impiego.

All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.

La dispensa è pronunciata dal prefetto con provvedimento definitivo.

51. Il posto dell'ufficiale sanitario, dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non può essere coperto, fuorché in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione dei detti ricorsi.

52. Contro i provvedimenti, relativi al rapporto di impiego degli ufficiali sanitari, è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.

53. Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli artt. 79, 80 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

54. La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi del personale medico addetto agli uffici sanitari comunali previsti nel secondo comma dell'art. 3 del presente testo unico, è di competenza dell'Amministrazione comunale ⁽⁵¹⁾.

La promessa solenne e il giuramento del personale immesso in servizio sono prestati dinanzi al sindaco ⁽⁵²⁾.

Il potere di nominare, dimettere per fine del periodo di esperimento, disporre la cessazione dal servizio e infliggere le punizioni disciplinari compete al podestà ⁽⁵³⁾, salva l'applicazione dell'art. 50 che spetta al prefetto.

Per tale personale funziona la commissione di disciplina stabilita, per i sanitari condotti, nell'art. 74 e, nei suoi confronti, non è applicabile la dispensa o il collocamento a riposo nell'interesse del servizio preveduti nel secondo comma dell'art. 47.

Nei riguardi del predetto personale resta ferma la competenza della giuria provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

In quanto compatibili con le norme del presente articolo, al personale suddetto sono applicabili le disposizioni stabilite nella presente sezione per gli ufficiali sanitari ⁽⁵⁴⁾.

⁽⁵¹⁾ Per la composizione delle commissioni di concorso, vedi l'art. 11, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), riportato al n. B/III, e per le norme generali sulle materie e programmi d'esame, l'art. 18, co. I, dello stesso.

Sui concorsi, vedi inoltre gli artt. 60 e 63, [R.D. 11 marzo 1935, n. 281](#), e sul limite d'età per l'ammissione ai concorsi, la [L. 5 marzo 1961, n. 201](#), provvedimenti riportati alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

⁽⁵²⁾ Commi così sostituiti all'originario primo comma dall'art. 10, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

⁽⁵³⁾ Ora, Consiglio comunale.

⁽⁵⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 10, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#). In particolare, per il collocamento a riposo, vedi l'art. 364 del presente testo unico, e la [L. 20 dicembre 1962, n. 1751](#), riportata nella nota 49 all'art. 47.

Sezione II - Dell'assistenza medico-chirurgica e ostetrica.

55. L'assistenza medico-chirurgica nel territorio del comune, dove non risiedono medici e levatrici ⁽⁵⁵⁾ liberi esercenti, è fatta da almeno un medico-chirurgo condotto e da una levatrice ⁽⁵⁵⁾ condotta, residenti nel comune e da esso stipendiati, con l'obbligo della cura gratuita dei poveri ⁽⁵⁶⁾.

Dove risiedono più medici e più levatrici ⁽⁵⁵⁾, il comune stipendia uno o più medici-chirurghi, una o più levatrici ⁽⁵⁵⁾, secondo l'importanza della popolazione, per la assistenza dei poveri.

I comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto i comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti.

Dove esistono opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono soltanto obbligati a completarla ⁽⁵⁷⁾.

[\(55\)](#) Ora, ostetriche: vedi la nota 134 all'art. 139 del presente testo unico.

[\(55\)](#) Ora, ostetriche: vedi la nota 134 all'art. 139 del presente testo unico.

[\(56\)](#) Quanto alle ostetriche, cfr. anche il regolamento per l'esercizio professionale, approvato con [R.D. 26 maggio 1940, n. 1364](#), riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

[\(55\)](#) Ora, ostetriche: vedi la nota 134 all'art. 139 del presente testo unico.

[\(55\)](#) Ora, ostetriche: vedi la nota 134 all'art. 139 del presente testo unico.

[\(57\)](#) Vedi gli artt. 15-25 e 62-71, [R.D. 19 luglio 1906, n. 466](#), riportato al n. C/I.

Sugli armadi farmaceutici, vedi gli artt. 47-56 dello stesso.

56. I medici condotti hanno l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dalla autorità sanitaria comunale e dalle autorità superiori; nell'ambito della rispettiva condotta debbono disimpegnare il servizio antimalarico e quello di vaccinazione, anche se i regolamenti comunali non ne facciano espresso obbligo.

57. Il prefetto ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più medici-chirurghi condotti o liberi esercenti iscritti nell'albo dei sanitari della provincia.

Il decreto del prefetto contiene l'indicazione del compenso che il comune interessato deve corrispondere al medico-chirurgo prescelto; se questi fissa la residenza nel comune, il compenso non può essere inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli sostituisce.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

L'assunzione dell'incarico è obbligatoria.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a 1.000.000 ⁽⁵⁸⁾.

Ai detti sanitari e alle loro famiglie si applicano, inoltre, nei casi indicati nell'art. 256, le disposizioni prevedute nell'ultimo comma dell'articolo stesso.

(58) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

58. Nei comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri e disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio, nei termini preveduti negli artt. 67 e 70.

Essi sono nominati nei modi e con le norme prescritte negli artt. 68 e seguenti per i medici condotti comunali; per quanto riguarda la conferma in servizio o la dimissione per fine del periodo di prova si applicano le disposizioni dell'art. 71 e, nel caso di punizione disciplinare, hanno diritto di ricorrere alla giunta provinciale amministrativa.

Il diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio è mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dall'istituzione di pubblica beneficenza sia avvocato al comune.

Al personale, di cui al presente articolo, possono essere applicate dal prefetto sanzioni disciplinari nei casi e col procedimento stabilito nell'art. 74.

Sezione III - Dell'assistenza e vigilanza veterinaria ⁽⁵⁹⁾.

59. I comuni, nei quali esistono notevoli quantità di bestiame e dove l'industria zootecnica ha speciale importanza, e quelli dove si tengono frequenti mercati e fiere di bestiame, possono essere obbligati con decreto del prefetto ad istituire una condotta veterinaria.

I Comuni hanno l'obbligo di compilare annualmente, secondo le norme del regolamento del servizio veterinario di cui al successivo articolo 346, l'elenco dei possessori di bestiame che hanno diritto all'assistenza zoiatrica gratuita da parte dei veterinari condotti.

Nell'elenco sono inclusi in ogni caso tutti i possessori di bestiame iscritti in quello degli aventi diritto all'assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita ⁽⁶⁰⁾.

(59) Cfr. ora gli artt. 3-7, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264](#), riportato al n. C/III.

(60) Comma così sostituito dall'art. 8, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

60. Il prefetto ⁽⁶¹⁾ ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, con le norme di cui all'art. 57 incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più veterinari, liberi esercenti, iscritti nell'albo dei sanitari della provincia.

(61) Ora, veterinario provinciale.

61. Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.

Il prefetto ⁽⁶¹⁾ entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione ⁽⁶²⁾.

(61) Ora, veterinario provinciale.

(62) Comma sostituito agli originali due cpv. dall'articolo 9, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

62. Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che è devoluto al veterinario condotto ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta al veterinario condotto.

La quota spettante al veterinario condotto ed al personale tecnico predetto non può eccedere, durante l'anno, per ciascuno di essi, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo qualsiasi indennità accessoria.

Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese sia fuori dell'orario stabilito sia a domicilio sia negli stabilimenti dei privati ^(62/a).

(62/a) Comma aggiunto dell'art. 2, [L. 20 aprile 1971, n. 309](#) (Gazz. Uff. 8 giugno 1971, n. 144).

Sezione IV - Dei consorzi sanitari.

63. I comuni, che per le loro condizioni economiche e per il numero esiguo di abitanti non sono in grado di provvedersi di un proprio medico-chirurgo o di una levatrice, quando concorrano anche speciali condizioni topografiche favorevoli, possono essere autorizzati dal prefetto, in deroga a quanto è prescritto nell'articolo 55, ad unirsi in consorzio con altri comuni contermini per assicurare in tal modo il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica.

Per quanto riguarda il servizio veterinario, i comuni, che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 59 e non sono in grado di provvedere isolatamente, sono obbligati ad unirsi in consorzio per assicurare il servizio stesso.

64. Nel caso di modificazione nella costituzione di una condotta consorziale, il titolare che abbia acquistato la stabilità ha diritto a conservare il posto; nel caso di scioglimento, ha diritto a scegliere una delle condotte che verranno costituite per i comuni già consorziati.

Quando si verifichi l'unione in consorzio di più condotte, il posto di sanitario è attribuito mediante concorso per titoli fra i sanitari delle condotte medesime che avevano già conseguito la stabilità ⁽⁶³⁾. Resta salvo, per i sanitari che non siano riusciti vincitori, il diritto alla nomina nel caso di cessazione dal servizio da parte del prescelto entro il termine di un anno dalla pubblicazione della graduatoria del concorso; ovvero, se non abbiano, entro lo stesso termine, ottenuta la nomina presso altra condotta, il diritto alla liquidazione di una indennità una volta tanto, pari a tante mensilità di stipendio quanti sono gli anni del servizio prestato nella condotta, della quale furono titolari, con un minimo di sei mensilità.

I sanitari che, per effetto delle disposizioni del comma precedente, vengono a rimanere privati del posto, hanno diritto, durante il periodo di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, di adire ai concorsi per condotte sanitarie con dispensa dai limiti di età.

Nei casi preveduti nei primi due comma del presente articolo il sanitario conserva, a tutti gli effetti, la sua anzianità di servizio.

Le disposizioni contenute nei precedenti comma si applicano anche ai consorzi per posti di ufficiale sanitario.

⁽⁶³⁾ Su questo concorso, vedi anche gli artt. 58 e 59, [R.D. 11 marzo 1935, n. 281](#), riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

65. La costituzione, l'organizzazione e la cessazione dei consorzi sanitari, volontari od obbligatori, il funzionamento di essi, la tutela e la vigilanza governativa sono regolati dalle norme, sancite nella legge comunale e provinciale, per i consorzi pubblici in genere ⁽⁶⁴⁾.

[\(64\)](#) Vedi gli artt. 156-172, [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), riportato alla voce Comuni e province. Vedi anche gli artt. 1-14, [R.D. 19 luglio 1906, n. 466](#), riportato al n. C/I.

Sezione V - Disposizioni comuni ai sanitari condotti.

66. Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, previo parere del Consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario secondo quanto disposto per i dipendenti del Comune, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione ⁽⁶⁵⁾.

[\(65\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 2, [L. 15 febbraio 1963, n. 151](#).

67. Il Consiglio comunale fissa gli stipendi dei sanitari condotti distribuendo le condotte in speciali categorie, secondo le norme che saranno fissate dal Ministero della sanità con regolamento da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge ⁽⁶⁶⁾. In ogni caso gli stipendi minimi non possono essere inferiori, per i medici ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al [decreto del Presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 19](#) ⁽⁶⁷⁾, e per le ostetriche condotte a quello degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 180 ai sensi della predetta tabella. È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.

Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale e dal veterinario provinciale ^(67/a).

[\(66\)](#) Vedi il [D.M. 22 giugno 1964](#), riportato al n. C/IV.

[\(67\)](#) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

Per le tabelle attualmente vigenti, vedi il [D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749](#), ivi riportato.

[\(67/a\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 3, [L. 15 febbraio 1963, n. 151](#).

68. La nomina dei sanitari condotti, stipendiati dal comune o da un consorzio di comuni, è fatta dal podestà ⁽⁶⁸⁾, o dalla rappresentanza consorziale in seguito a pubblico concorso.

Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della relativa professione, purché non abbiano oltrepassato i trentadue anni di età ⁽⁶⁹⁾.

Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso i sanitari condotti che alla data del bando prestano servizio con nomina divenuta definitiva.

Il prefetto ⁽⁷⁰⁾ indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.

(68) Ora, consiglio comunale, per l'art. 131, n. 2, R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, riportato alla voce Comuni e province.

(69) Sul limite d'età attualmente in vigore, vedi le note 39 e 40 all'art. 34. Per le ostetriche condotte, vedi anche la L. 20 novembre 1942, n. 1670, riportata alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

(70) Ora, medico o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici, per l'art. 6, L. 13 marzo 1958, n. 296.

69. Il prefetto ⁽⁷⁰⁾ nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Il concorso può essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie, o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei è approvata e pubblicata dal prefetto ⁽⁷⁰⁾, il quale, in relazione all'ordine della graduatoria stessa ed alle sedi per le quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere, comunica i nomi dei vincitori al sindaco e alla rappresentanza consorziale, per la nomina.

Ai concorsi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo, quinto e sesto comma dell'art. 36 del presente testo unico.

I provvedimenti del prefetto ⁽⁷⁰⁾ adottati ai sensi del presente e del precedente articolo, sono definitivi, salvo per quanto riguarda il riparto delle spese del concorso ^{(71) (72)}.

(70) Ora, medico o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici, per l'art. 6, L. 13 marzo 1958, n. 296.

(70) Ora, medico o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici, per l'art. 6, L. 13 marzo 1958, n. 296.

(70) Ora, medico o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici, per l'art. 6, L. 13 marzo 1958, n. 296.

(71) Per altre disposizioni sui concorsi, vedi gli artt. 34-56, [R.D. 11 marzo 1935, n. 281](#), riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

(72) Così sostituito dall'art. 12, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

70. Il sanitario condotto, all'atto della assunzione in servizio, presta la promessa solenne di fedeltà e, dopo conseguita la stabilità, il giuramento, preveduti nell'art. 38.

Egli acquista diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo comune o consorzio di comuni.

Il servizio interinale seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, è computato agli effetti del biennio di prova.

Il periodo di prova è ridotto a un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di sanitari condotti con nomina definitiva.

71. La dimissione del sanitario condotto per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione, adottata dal podestà o dal presidente del consorzio, non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del periodo suddetto. La deliberazione deve essere motivata genericamente.

Contro la deliberazione è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.

72. Il sanitario condotto, dimesso durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso comune o consorzio di comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

73. Nel caso di unificazione di due o più condotte dello stesso comune, il posto di sanitario nella nuova condotta è attribuito, mediante concorso per titoli, fra i sanitari delle condotte medesime che abbiano conseguito la stabilità ⁽⁷³⁾.

Quando una condotta venga suddivisa, il sanitario che abbia acquistato la stabilità ha diritto di scegliere una delle nuove condotte.

Nei casi preveduti nei precedenti comma si applicano, inoltre, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 64.

[\(73\)](#) Su questo concorso, vedi anche gli artt. 58 e 59, [R.D. 11 marzo 1935, n. 281](#), riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

74. Ai sanitari condotti possono essere inflitte le sanzioni disciplinari stabilite nell'art. 44.

Esse sono inflitte dal podestà o dal presidente del consorzio con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.

Quando si ritenga di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentita la commissione di disciplina per i sanitari condotti, composta del vice-prefetto, presidente, del medico provinciale o del veterinario provinciale nel caso che l'incolpato sia un veterinario, di un componente del consiglio provinciale di sanità designato dal prefetto, di un rappresentante nominato dal podestà o dalla rappresentanza consorziale e di un rappresentante designato dalla rispettiva associazione sindacale, giuridicamente riconosciuta ⁽⁷⁴⁾, competente per territorio.

Le disposizioni, previste nella legge comunale e provinciale, relative alla sospensione cautelare degli impiegati dei comuni ⁽⁷⁵⁾, si applicano anche ai sanitari condotti.

[\(74\)](#) Ora, Ordine dei medici o dei veterinari.

[\(75\)](#) Vedi l'art. 249, [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), riportato alla voce Comuni e province.

75. Qualora gli organi competenti dell'amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei sanitari condotti, il prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d'ufficio con le modalità prescritte per i procedimenti disciplinari.

Ove il prefetto ritenga di dover applicare una sanzione più grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della commissione di disciplina.

Quando ricorrano gravi motivi, il prefetto ha sempre facoltà di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il sanitario condotto, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare.

Contro il provvedimento di sospensione superiore a tre mesi o di revoca o di destituzione è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, al consiglio stesso.

76. Il sanitario condotto è collocato a riposo quando ha compiuto sessantacinque anni di età ⁽⁷⁶⁾.

Può inoltre essere dispensato o collocato a riposo per inabilità fisica, incapacità professionale o soppressione di posto. In tali casi al sanitario condotto, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.

Il provvedimento adottato ai sensi del precedente comma deve essere motivato e preceduto dal parere del consiglio provinciale di sanità.

Le disposizioni contenute negli artt. 48, 49, 50 e 51 si applicano anche ai sanitari condotti ed i provvedimenti relativi, salvo quello preveduto nell'art. 50, sono di competenza del podestà o della rappresentanza consorziale.

⁽⁷⁶⁾ Vedi l'art. 364 del presente testo unico, e le leggi 24 luglio 1954, n. 596 e 7 maggio 1965, n. 459, riportate nella nota 49 all'art. 47.

77. Il Consiglio di Stato, nelle controversie riguardanti i sanitari condotti, può, quando lo ritenga necessario, chiedere che sia sentito prima della decisione il parere del consiglio superiore di sanità.

78. L'ufficio di sanitario condotto è incompatibile con la professione di commerciante, nonché con ogni altra occupazione che, a giudizio dell'amministrazione comunale o consorziale, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri dell'ufficio o col decoro di esso.

79. Gli stipendi dei sanitari condotti sono pagati a rate mensili posticipate.

Quando il pagamento non segua alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al prefetto il quale promuove, quando ne sia il caso i provvedimenti d'ufficio della giunta provinciale amministrativa.

Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la giunta provinciale amministrativa, udito il comune, può deliberare che anche le ulteriori rate da scadere nell'anno siano soddisfatte direttamente dall'esattore.

80. L'esattore delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere comunale, ha obbligo di soddisfare, non ostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di diritto di percepire a carico del comune l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

L'obbligo predetto è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli e alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione degli stipendi deve ritenersi subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione, firmata dal podestà e dal tesoriere, comprovante la mancanza di danaro nelle casse di quest'ultimo e contenente l'invito all'esattore di eseguire l'anticipazione.

L'esattore, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento emesso a favore dei sanitari condotti, è soggetto alle sanzioni prevedute nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.

L'ammontare delle indennità di mora è però devoluto a beneficio della cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

81. Si applicano ai medici e ai veterinari condotti le disposizioni relative alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Alle levatrici condotte si applicano le disposizioni stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali ⁽⁷⁷⁾.

⁽⁷⁷⁾ Vedi i provvedimenti relativi, riportati alla voce Pensioni civili, militari e di guerra.

Sull'opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani, vedi la [L. 7 luglio 1901, n. 306](#), e il [D.Lgt. 17 maggio 1917, n. 1058](#), riportati ai nn. O/I e O/II.

Capo VIII - Dei servizi di assistenza e profilassi demandati alla provincia.

82. L'amministrazione provinciale provvede all'impianto e all'esercizio del laboratorio di igiene e di profilassi nel capoluogo della provincia.

Il laboratorio può avere una o più sezioni distaccate nei comuni della provincia, quando il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, ne riconosca la necessità, tenuto conto delle particolari caratteristiche della popolazione, dell'importanza industriale e commerciale dei comuni stessi e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica.

Le spese di impianto e di esercizio del laboratorio provinciale e delle eventuali sezioni distaccate sono, per un terzo, a carico della provincia e, per due terzi, ripartite fra i comuni in ragione della popolazione ⁽⁷⁸⁾.

(78) Vedi anche, al riguardo, il R.D. 16 gennaio 1927, n. 155, riportato al n. C/II.

83. Il laboratorio provinciale è costituito di due reparti: l'uno medico-micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali; l'altro chimico.

Al laboratorio sono addetti vigili sanitari per le disinfezioni e per la vigilanza igienica in rapporto ai bisogni dei comuni della provincia.

Al laboratorio sovrintende il medico provinciale, il quale ne vigila e controlla il regolare funzionamento, determina l'impiego del personale e le particolari indagini che debbono eseguirsi, coordina e indirizza le attività dei due reparti.

Gli ufficiali sanitari si avvalgono del laboratorio provinciale per l'esercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo le istruzioni che sono impartite dal medico provinciale.

84. Il rettorato provinciale ⁽⁷⁹⁾ delibera il regolamento ⁽⁸⁰⁾ e la pianta organica del personale addetto ai reparti che costituiscono il laboratorio provinciale.

Ciascun reparto deve avere un direttore, uno o più coadiutori, uno o più assistenti.

Gli assistenti sono nominati dal preside ⁽⁷⁹⁾ in seguito a pubblico concorso.

Il direttore ed i coadiutori sono nominati dal rettorato provinciale ⁽⁷⁹⁾ per promozione in seguito a concorso interno; il primo, fra i coadiutori, gli altri fra gli assistenti del reparto. Se non può farsi luogo alla promozione o per mancanza di personale aspirante o per giudizio sfavorevole della commissione giudicatrice del concorso interno, anche le nomine per detti posti hanno luogo per pubblico concorso.

(79) Ora, Consiglio provinciale.

(80) Sul regolamento, è obbligatorio il parere del Comitato provinciale di sanità: vedi l'art. 11, n. 6, D.P.R. 10 11 febbraio 1961, n. 257.

(79) Ora, Consiglio provinciale.

(79) Ora, Consiglio provinciale.

85. La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali e l'approvazione della relativa graduatoria spetta all'Amministrazione provinciale ⁽⁸¹⁾.

In quanto compatibili, restano applicabili le norme stabilite dall'art. 36 ⁽⁸²⁾.

Possono partecipare ad essi, secondo le rispettive specialità, coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia o della laurea in chimica o in chimica e farmacia e sono abilitati all'esercizio della professione, purché non abbiano oltrepassato i trentadue anni d'età ⁽⁸³⁾.

Indipendentemente dai limiti predetti, possono essere ammessi ai concorsi:

1° gli aiuti e gli assistenti delle facoltà di medicina e chirurgia, ovvero di chimica o di chimica e farmacia presso le università e gli istituti di istruzione superiore;

2° coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici; a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso.

⁽⁸¹⁾ Per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, vedi gli artt. 15 e 19, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), riportato al n. B/III; per altre disposizioni su tali concorsi, vedi l'art. 18, co. I, dello stesso e gli artt. 67-78, [R.D. 11 marzo 1935, n. 281](#), riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

⁽⁸²⁾ Comma sostituito all'originario primo comma dall'art. 14, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

⁽⁸³⁾ Il limite d'età, già elevato a 35 anni dall'articolo unico, [L. 2 febbraio 1960, n. 41](#), è ora quello fissato dalla [L. 5 marzo 1961, n. 201](#), riportata alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

Sul titolo di studio, vedi la [L. 21 giugno 1964, n. 465](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

86. Il personale tecnico dei laboratori, all'atto della assunzione in servizio presta la promessa solenne di fedeltà, e, dopo aver conseguito la stabilità, il giuramento dinanzi al presidente della Giunta provinciale ⁽⁸⁴⁾.

Detto personale acquista diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova.

Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio con mansioni pari a quelle del nuovo impiego e grado e con nomina definitiva presso altro laboratorio comunale, provinciale o di Stato.

⁽⁸⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 16, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

87. Le funzioni di direttore, di coadiutore e di assistente dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e di sanitario condotto.

Al detto personale è, inoltre, vietato:

a) di applicarsi, direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti a vigilanza igienica;

b) di attendere, direttamente o indirettamente, per proprio od altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al quale è addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato;

c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee.

88. Per le indagini di interesse privato eseguite nel laboratorio provinciale, è dovuto alla provincia un compenso a carico dei richiedenti.

Le indagini predette sono espletate dai laboratori compatibilmente con le esigenze del servizio di istituto.

Il prefetto entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, su proposta dell'Amministrazione provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, i casi in cui i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione ⁽⁸⁵⁾.

La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse.

(85) Commi sostituiti all'originario comma II dall'art. 17, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

89. Le somme riscosse dalla provincia, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate a vantaggio della gestione del laboratorio, detratto il cinquanta per cento che è devoluto a favore del personale addetto al laboratorio.

La quota spettante a ciascun funzionario del laboratorio non può eccedere, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

90. Si applicano al personale tecnico dei laboratori provinciali le disposizioni degli artt. 74, 75 e 76.

Salvo il provvedimento del prefetto, ai termini dell'art. 50 del presente testo unico, tutti gli altri provvedimenti spettano ai competenti organi dell'amministrazione provinciale.

La commissione di disciplina per detto personale è composta del viceprefetto, presidente, di due membri del consiglio provinciale di sanità designati dal prefetto, di un altro membro nominato dal preside della provincia ⁽⁸⁶⁾ e di un rappresentante designato dall'associazione sindacale giuridicamente riconosciuta ⁽⁸⁷⁾, competente per territorio.

Si applicano pure al personale dei laboratori provinciali le disposizioni prevedute, per i sanitari condotti, negli artt. 79 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi e alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il personale addetto al reparto medico-micrografico, e alla cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, per il personale addetto al reparto di chimica ⁽⁸⁸⁾.

⁽⁸⁶⁾ Ora, presidente della giunta provinciale.

⁽⁸⁷⁾ Ora, ordine professionale.

⁽⁸⁸⁾ Sul limite d'età per il collocamento a riposo, vedi inoltre la [L. 20 dicembre 1962, n. 1751](#), riportata nella nota 49 all'art. 47.

91. I vigili sanitari provinciali sono assunti in seguito a pubblico concorso, indetto dal preside della provincia.

La nomina è fatta dal preside stesso ed è approvata con decreto del prefetto.

Essi:

- a) vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi;
- b) compiono, alla dipendenza dell'ufficiale sanitario, le ispezioni che vengono disposte dal medico provinciale o dal direttore di reparto del laboratorio provinciale e riferiscono agli stessi sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti attuati;
- c) vigilano sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive;
- d) esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica sanitaria che sono prescritte dalle leggi.

Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza sono attribuiti ai vigili sanitari le facoltà spettanti per legge ai vigili comunali.

Essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato giuramento dinanzi al pretore.

92. Le province hanno facoltà di integrare i servizi sanitari comunali d'igiene e profilassi, istituendo o sussidiando condotte sanitarie, dispensari specializzati e altre forme di provvidenze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali.

Se particolari condizioni sanitarie della provincia lo esigano, in caso di malattie infettive e diffusive endemiche, il prefetto, sentiti il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di provvedere ai servizi integrativi indicati nel comma precedente, se e in quanto i comuni o altre istituzioni pubbliche non provvedano.

Nei casi preveduti nel precedente comma, le spese occorrenti, quando non venga diversamente disposto con leggi speciali, vanno per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni interessati in ragione della popolazione di ciascuno di essi. Tuttavia il prefetto può esonerare dal contributo i comuni che, per le loro condizioni finanziarie non sono in grado di sostenere le relative spese. La quota di contributo dovuta dai comuni esonerati è posta a carico della provincia.

Il decreto indica la qualità dei servizi sanitari integrativi, i comuni a vantaggio dei quali debbono essere adottati e i comuni eventualmente esonerati dal contributo.

Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il Ministro per l'interno decide sentiti il consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato ⁽⁸⁹⁾.

[\(89\)](#) Cfr. l'art. 5 del presente testo unico.

93. Le province hanno facoltà di provvedere all'impianto e all'esercizio di istituti per isolamento e per disinfezione.

Se i comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per altre circostanze, non possano, da soli o uniti in consorzio, provvedere adeguatamente agli istituti predetti secondo le disposizioni dell'art. 259, il prefetto, intesi il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di integrare o sostituire l'opera dei comuni stessi determinandone la estensione, sia in rapporto al numero di essi, sia in rapporto alla qualità dei servizi e degli istituti di assistenza e profilassi.

Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il Ministro per l'interno decide sentiti il consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato.

Quando non sia diversamente provveduto con leggi speciali, le spese occorrenti nei casi preveduti nel secondo comma del presente articolo sono, per un terzo, a carico della provincia; gli altri due terzi vanno ripartiti, in ragione della popolazione, fra i comuni interessati ⁽⁸⁹⁾.

[\(89\)](#) Cfr. l'art. 5 del presente testo unico.

94. L'amministrazione provinciale concorre, nei limiti delle somme che essa può stanziare nel proprio bilancio, alle spese di spedalità sostenute dal consorzio provinciale antitubercolare [\(90\)](#) per il ricovero degli ammalati di tubercolosi che si trovino in condizioni di povertà, salvo che si tratti di ricovero di urgenza o di ricovero di assicurati contro la tubercolosi, a termini dell'art. 281 del presente testo unico.

Provvede inoltre al trattamento gratuito negli istituti e negli ambulatori antirabbici, per le persone ammesse all'assistenza gratuita, a norma dell'art. 55 [\(89\)](#).

[\(90\)](#) Vedi gli artt. 269 e segg. del presente testo unico.

[\(89\)](#) Cfr. l'art. 5 del presente testo unico.

95. Ai servizi indicati negli artt. 92, 93 e 94, le province possono provvedere in consorzio con altre contermini, osservate le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale [\(91\)](#).

[\(91\)](#) Artt. 156-172, [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), riportato alla voce Comuni e province.

96. Al personale sanitario addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla provincia a termini delle disposizioni contenute negli artt. 92 e 93, si applicano le norme stabilite nell'art. 54 relativamente al personale medico degli uffici-sanitari comunali [\(92\)](#).

[\(92\)](#) Per le disposizioni sui concorsi, vedi gli artt. 20 e 21, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), riportato al n. B/III, e l'art. 80, [R.D. 11 marzo 1935, n. 281](#), riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali. Sul limite d'età per l'ammissione ai concorsi, vedi la [L. 5 marzo 1961, n. 201](#), riportata alla voce Impiegati e salariati degli enti locali, e su quello per il collocamento a riposo, la [L. 20 dicembre 1962, n. 1751](#), riportata nella nota 49 all'art. 47.

97. Salva la competenza amministrativa del preside [\(92/a\)](#) o del presidente del consorzio, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi igienico-sanitari della provincia, indicati nel presente capo, sovrintende il medico provinciale.

[\(92/a\)](#) Ora, presidente della giunta provinciale.

98. Il medico provinciale, in relazione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, propone al preside il programma di azione per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi della provincia.

Il programma è deliberato dal preside della provincia ed è approvato dal prefetto, sentito, nei riguardi tecnici, il consiglio provinciale di sanità.

TITOLO II

Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria

Capo I - Dell'esercizio delle professioni sanitarie.

99. È soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice ⁽⁹³⁾, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata ⁽⁹⁴⁾.

È anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.

Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo ⁽⁹⁵⁾.

La vigilanza si estende:

- a) all'accertamento del titolo di abilitazione;
 - b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette.
-

[\(93\)](#) Vedi la nota 134 all'epigrafe della sez. II, capo III, titolo II.

[\(94\)](#) Sugli ordini e collegi professionali, vedi il [D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233](#) e il [D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221](#), nonché la [L. 29 ottobre 1954, n. 1049](#), provvedimenti riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

Sugli onorari medici, vedi la [L. 21 febbraio 1963, n. 244](#), e la tariffa approvata col [D.P.R. 28 dicembre 1965, numero 1763](#), riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

(95) Per le arti di maniscalco e castrino, vedi il [R.D. 25 novembre 1937, n. 2653](#); per quella di puericultrice, gli artt. 12-14, [L. 19 luglio 1940, n. 1098](#); per quella di tecnico di radiologia medica, la [L. 4 agosto 1965, n. 1103](#), provvedimenti tutti riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

100. Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni ⁽⁹⁶⁾.

Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale è abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale ^{(97) (97/a)}.

Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari ^(97/b).

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 ^{(97/c) (97/d)}.

(96) Per i medici, veterinari e farmacisti, cfr. il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col [R.D. 31 agosto 1933, n. 1592](#), ed i provvedimenti sugli esami di abilitazione, riportati alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

Per le professioni ausiliarie, vedi gli artt. 130-138 del presente testo unico, ed i provvedimenti sulle scuole e collegi-convitto, riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

(97) Per la tassa di concessione, vedi il n. 204 della tabella alleg. A al [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#), riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

Vedi, anche, gli artt. 65 e 66, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I.

(97/a) L'allegato B alla [L. 24 novembre 2000, n. 340](#), ha abrogato le norme contenute nel presente comma, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento di registrazione, presso l'ufficio comunale, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge.

(97/b) L'allegato B alla [L. 24 novembre 2000, n. 340](#), ha abrogato le norme contenute nel presente comma, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento di registrazione, presso l'ufficio comunale, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge.

(97/c) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#),

riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

[\(97/d\)](#) L'allegato B alla [L. 24 novembre 2000, n. 340](#), ha abrogato le norme contenute nel presente comma, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento di registrazione, presso l'ufficio comunale, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge.

101. Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia dell'autorità giudiziaria per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, può disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa.

102. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.

I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 [\(97/c\)](#).

[\(97/c\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

103. Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

a) a denunciare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso [\(98\)](#);

b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicati dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale [\(99\)](#);

c) a denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme ⁽¹⁰⁰⁾;

d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;

e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità pubblica;

f) a denunciare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna, anche se temporanea.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento ⁽⁹⁹⁾ ⁽¹⁰¹⁾.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 ⁽¹⁰²⁾.

L'autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.

⁽⁹⁸⁾ Vedi gli artt. 1-3, [R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880](#), riportato alla voce Polizia mortuaria.

⁽⁹⁹⁾ Le lettere b) ed f) sono state soppresse dall'art. 11, [L. 22 maggio 1978, n. 194](#), riportata alla voce Maternità ed infanzia.

⁽¹⁰⁰⁾ Vedi il [R.D. 17 febbraio 1941, n. 1127](#), riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

⁽⁹⁹⁾ Le lettere b) ed f) sono state soppresse dall'art. 11, [L. 22 maggio 1978, n. 194](#), riportata alla voce Maternità ed infanzia.

⁽¹⁰¹⁾ Lettera aggiunta dalla [L. 12 marzo 1942, n. 427](#).

⁽¹⁰²⁾ La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

Capo II - Del servizio farmaceutico ⁽¹⁰³⁾.

Sezione I - Dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia ⁽¹⁰³⁾.

104. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della [legge 2 aprile 1968, n. 475](#), e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune.

2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della [legge 2 aprile 1968, n. 475](#), e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma ⁽¹⁰⁴⁾ ^(104/cost).

[\(103\)](#) Vedi, ora, la [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

[\(103\)](#) Vedi, ora, la [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

[\(104\)](#) Così sostituito dall'art. 2, [L. 8 novembre 1991, n. 362](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

[\(104/cost\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-9 gennaio 1996, n. 4](#) (Gazz. Uff. 17 gennaio 1996, n. 3, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, come modificato dall'art. 2 della [L. 8 novembre 1991, n. 362](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

105. ^(104/a).

[\(104/a\)](#) Gli artt. 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, sono stati abrogati dall'art. 22, [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

106. ^(104/a).

[\(104/a\)](#) Gli artt. 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, sono stati abrogati dall'art. 22, [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

107. ^(104/a).

[\(104/a\)](#) Gli artt. 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, sono stati abrogati dall'art. 22, [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

108. L'apertura e l'esercizio di una farmacia sono vincolati al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico [\(105\)](#).

Il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere corrisposta prima dell'apertura della farmacia. Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dell'autorizzazione.

Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute.

La tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'art. 116.

[\(105\)](#) Vedi, ora, il n. 15 della tabella alleg. A al [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#), riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

109. Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso. L'autorizzazione è valevole solo per la detta sede.

Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all'approvazione del prefetto.

[\(104/a\)](#).

I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi [\(106\)](#).

[\(104/a\)](#) Gli artt. 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, sono stati abrogati dall'art. 22, [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

[\(106\)](#) Sui trasferimenti, vedi, anche, gli artt. 23-28, [R.D. 30 settembre 1938, n. 1706](#), riportato alla voce Farmacie e farmacisti.

110. L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.

La commissione indicata nell'art. 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni.

111. L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio [\(107\)](#).

[\(107\)](#) Cfr. l'art. 46, R.D. 19 luglio 1906, n. 446, riportato al n. C/I.

112. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona.

Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.

Nel caso di rinuncia l'autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso.

113. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli artt. 108 e 111:

- a) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del codice di commercio ⁽¹⁰⁸⁾;
- b) per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art. 110;
- c) per volontaria rinuncia dell'autorizzato;
- d) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;
- e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica;
- f) per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti;
- g) per perdita della cittadinanza italiana;
- h) per morte dell'autorizzato.

La decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera *h*), è pronunciata, con decreto, dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità.

⁽¹⁰⁸⁾ Vedi ora l'art. 131, u. co., della legge fallimentare, approvata con [R.D. 16 marzo 1942, n. 267](#).

114. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico.

La decadenza dalla relativa autorizzazione è pronunciata con decreto del medico provinciale:

- a) per la fine dell'ente e della istituzione;
 - b) per volontaria rinuncia;
 - c) per abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal medico provinciale alla legale rappresentanza dell'ente ⁽¹⁰⁹⁾.
-

(109) Così modificato dall'art. 1, [L. 20 maggio 1960, n. 519](#). Per la gestione di farmacie da parte dei comuni, vedi la nota 102 all'epigrafe di questa sezione.

115. Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, è stabilita una speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a concorso.

La predetta indennità può essere concessa anche ai titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione, che abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non superiore a lire ottomila ⁽¹¹⁰⁾ ⁽¹¹¹⁾.

L'indennità di residenza, in misura non superiore alle lire quattromila annue ⁽¹¹⁰⁾, è determinata dalla commissione indicata nell'art. 105 sentito il podestà del comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dell'interno.

L'importo complessivo dei rimborsi non può eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sarà corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art. 104.

Le disposizioni relative alla misura e alle modalità di applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote delle indennità ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono emanate con regio decreto su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze ⁽¹¹²⁾.

(110) Cfr. ora, l'art. 1, [L. 22 novembre 1954, n. 1107](#) e l'art. 1, [L. 12 agosto 1962, n. 1352](#), riportate alla voce Farmacie e farmacisti.

(111) Comma aggiunto dall'art. 1, [L. 23 dicembre 1940, n. 1868](#).

(110) Cfr. ora, l'art. 1, [L. 22 novembre 1954, n. 1107](#) e l'art. 1, [L. 12 agosto 1962, n. 1352](#), riportate alla voce Farmacie e farmacisti.

(112) Vedi il [R.D. 14 febbraio 1935, n. 344](#), ora superato dalla [L. 22 novembre 1954, n. 1107](#) e dalla [L. 12 agosto 1962, n. 1352](#), provvedimenti riportati alla voce Farmacie e farmacisti. Vedi, in particolare, la [L. 8 marzo 1968, n. 221](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

116. Per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura, il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, può autorizzare l'apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente a un periodo dell'anno che viene determinato nel decreto di autorizzazione, sentita l'azienda per l'amministrazione delle stazioni, ovvero l'amministrazione municipale, quando il comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal costituire l'azienda separata.

Alle farmacie predette si applicano, in quanto possibile o non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente capo.

117. L'autorizzazione preveduta nel precedente articolo, è conferita in seguito a concorso espletato con le norme stabilite negli artt. 105 e seguenti del presente testo unico.

Al concorso possono partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura.

Qualora, però, nel comune esista un'unica farmacia, è in facoltà del prefetto di concedere l'autorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso fra i titolari delle farmacie della provincia ⁽¹¹³⁾.

Nei concorsi preveduti nel presente articolo, a parità di ogni altra condizione, costituisce titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, della quale il concorrente è titolare, alla stazione o luogo di cura.

⁽¹¹³⁾ Vedi, anche, gli artt. 29-63, [R.D. 30 settembre 1938, n. 1706](#), riportato alla voce Farmacie e farmacisti. In particolare, sugli armadi farmaceutici, vedi gli artt. 47 e 48 del predetto, nonché gli artt. 47-56, [R.D. 19 luglio 1906, n. 466](#), riportato al n. C/I.

118. Il titolare autorizzato all'esercizio della succursale può essere dichiarato decaduto dall'autorizzazione per la constatata inadempienza agli obblighi stabiliti nell'art. 120.

La decadenza pronunciata in confronto dell'esercizio principale produce, di pieno diritto, la decadenza dall'esercizio della succursale.

^(113/a).

^(113/a) Seguiva un comma abrogato dall'art. 22, [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

Sezione II - Dell'esercizio della farmacia.

119. Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme che, per

ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale.

[\(113/a\)](#)

È demandata al sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e in conformità delle norme fissate dal prefetto, la determinazione degli orari relativi all'apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia [\(114\)](#).

Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 400.000 [\(114/a\)](#).

[\(113/a\)](#) Seguiva un comma abrogato dall'art. 22, [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

[\(114\)](#) Comma aggiunto dall'art. 22, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), che ha anche soppresso, correlativamente, le parole «e gli orari», originariamente contenute nel primo comma.

[\(114/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

120. Il farmacista, autorizzato all'esercizio della succursale ai termini dell'art. 116, deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, il quale è tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa è aperta, a norma del decreto di autorizzazione.

La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima dell'apertura della succursale.

L'obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.

121. Le farmacie delle istituzioni pubbliche, previste nell'art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista iscritto nell'albo professionale [\(115\)](#).

Il direttore ha l'obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia.

Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile, un farmacista diplomato ⁽¹¹⁶⁾.

(115) Modificato, con la soppressione delle parole «di assistenza e beneficenza» dall'art. 2, L. 20 maggio 1960, n. 519.

(116) Sui direttori delle aziende farmaceutiche comunali, vedi alla nota 102 all'epigrafe della sezione I di questo titolo.

122. La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento ⁽¹¹⁷⁾ non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.

Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicinali composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.

Tali medicinali composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 ^(114/a).

(117) Vedi anche, in materia, l'Accordo internazionale per l'unificazione della formula dei medicinali eroici, stipulato a Bruxelles il 21 agosto 1929, e reso esecutivo in Italia col R.D. 14 novembre 1929, n. 2350 riportato al n. A/I.

(114/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

123. Il titolare della farmacia deve curare:

a) che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale ⁽¹¹⁸⁾;

b) che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei medicinali;

c) che sia conservata copia di tutte le ricette e, qualora si tratti di veleni somministrati dietro ordinazione di medico-chirurgo o veterinario, siano conservate le ricette originali, prendendo nota del nome delle persone alle quali furono consegnate e dandone copia all'acquirente che la domandi.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 400.000 ^(118/a).

Il titolare deve inoltre curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non siano né guasti né imperfetti. In caso di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene stabilite dall'articolo 443 del codice penale.

Nei casi preveduti nel presente articolo, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la sospensione dall'esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese e, in caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dell'autorizzazione ai termini dell'art. 113, lettera e).

(118) Vedi la tabella II, allegata alla Farmacopea ufficiale (VII ed.), approvata col [D.M. 28 luglio 1965](#).

(118/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

124. Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale ⁽¹¹⁹⁾. A questa sono allegati:

a) l'elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali ⁽¹²⁰⁾;

b) l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattarsi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali ^{(120) (120/a)}.

(119) Cfr. ora la [L. 9 novembre 1961, n. 1242](#), riportata alla voce Ministero della sanità. Attualmente, è in vigore la Farmacopea ufficiale (VII edizione) approvata col [D.M. 28 luglio 1965](#); per l'entrata in vigore, vedi il [D.M. 3 novembre 1965](#), riportato al n. E/IV.

(120) Vedi, ora, gli elenchi, allegati A e B, al [D.M. 15 luglio 1965](#), riportato al n. E/III.

(120) Vedi, ora, gli elenchi, allegati A e B, al [D.M. 15 luglio 1965](#), riportato al n. E/III.

[\(120/a\)](#) Così sostituito dalla [L. 7 novembre 1942, n. 1528](#).

125. Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali [\(121\)](#), sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti [\(122\)](#).

La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto [\(123\)](#).

Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonché dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull'etichetta [\(124\)](#).

È vietata la vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta.

Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel terzo comma [\(124/a\)](#). Il Ministro per la sanità [\(125\)](#), con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti [\(126\)](#).

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 400.000 [\(126/a\)](#) e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese.

Indipendentemente dall'azione penale il prefetto può ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, può dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio a termini dell'art. 113 [\(127\)](#).

[\(121\)](#) Vedi, ora, la tariffa approvata con [D.M. 15 giugno 1966](#), riportato al n. E/V.

[\(122\)](#) Così ulteriormente sostituiti i primi due commi, sostituiti all'originario comma primo col [R.D.L. 13 aprile 1944, n. 119](#), dalla [L. 9 ottobre 1964, n. 990](#).

[\(123\)](#) Vedi l'art. 11, [D.M. 15 giugno 1966](#), riportato al n. E/V.

[\(124\)](#) Una maggiorazione generale dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali è stata effettuata, in relazione alla svalutazione monetaria, con i decreti dell'A.C.I.S. 16 ottobre 1945 (Gazz. Uff. 20 ottobre 1945, n. 126) ed 8 febbraio 1947 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1947, n. 49).

[\(124/a\)](#) Attualmente, secondo comma: vedi la nota 122.

[\(125\)](#) Così modificato dalla [L. 9 ottobre 1964, n. 990](#).

[\(126\)](#) Vedi il [D.A.C.I.S. 23 maggio 1955](#), riportato al n. E/I.

In materia, vedi, anche, l'art. 4, [L. 4 agosto 1955, n. 692](#), riportata alla voce Malattie (Assicurazione obbligatoria contro le), e il [D.A.C.I.S. 18 novembre 1955](#), riportato al n. E/II.

[\(126/a\)](#) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

[\(127\)](#) Articolo sostituito dall'art. 1, [L. 1° maggio 1941, n. 422](#).

126. Il prefetto, quando la somministrazione di medicinali può riuscire pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente dal procedimento penale, ha facoltà di vietare la vendita al pubblico del prodotto e ordinarne il sequestro.

127. Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che può anche compiere ispezioni straordinarie.

Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal prefetto.

Se il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato è diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronuncia la decadenza dall'autorizzazione ⁽¹²⁸⁾.

[\(128\)](#) Vedi, anche, gli artt. 50 e 51, [R.D. 30 settembre 1938, n. 1706](#), riportato alla voce Farmacie e farmacisti.

128. I titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico.

La tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratta di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'art. 116.

La riscossione della tassa ha luogo con le forme e i mezzi stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette, in base agli elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e resi esecutori dal prefetto ⁽¹²⁹⁾.

[\(129\)](#) Cfr. gli artt. 52-55, [R.D. 30 settembre 1938, n. 1706](#).

129. In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.

Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera *a*), per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

Capo III - Delle professioni sanitarie.

Sezione I - Delle infermiere diplomate ⁽¹³⁰⁾.

130. Le università con facoltà di medicina e chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti morali, possono essere autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale e sentito il consiglio superiore di sanità, a istituire scuole-convitto professionali per infermiere.

Gli enti indicati nel comma precedente, quando dispongano di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico, possono essere autorizzati, nelle forme predette, a istituire scuole per assistenti sanitarie visitatrici.

Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale ⁽¹³¹⁾.

(130) Vedi, anche, la [L. 19 luglio 1940, n. 1098](#), recante disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice, riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie. Per la determinazione delle mansioni, vedi il [R.D. 2 maggio 1940, n. 1310](#), riportato alla stessa voce.

(131) Cfr. il [R.D. 21 novembre 1929, n. 2330](#), riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

131. Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalità indicate nell'articolo precedente, ad istituire scuole-convitto professionali per infermiere.

Dette scuole possono essere erette in ente morale, con decreto del Ministro per l'interno, sentiti il consiglio superiore di sanità ed il consiglio di Stato.

132. Il Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, di concerto con quello per l'educazione nazionale, approva i progetti tecnico-sanitari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e determina i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nelle medesime ⁽¹³²⁾.

[\(132\)](#) Approvati i programmi con [D.M. 30 settembre 1938](#), riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

133. Le scuole convitto professionali per infermiere debbono funzionare presso un pubblico ospedale dotato di reparti di medicina e chirurgia che abbiano sufficiente disponibilità di servizi in proporzione al numero delle allieve e provvedere con le proprie infermiere (capo-sala, infermiere diplomate, allieve) alla assistenza immediata di una parte, almeno, delle corsie dell'ospedale.

Qualora, in una determinata località, non sia possibile istituire scuole-convitto professionali per infermiere presso ospedali pubblici, il Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, può autorizzare la istituzione di dette scuole anche presso istituti privati, purché rispondano ai requisiti indicati nel comma precedente.

134. Nelle scuole-convitto professionali per infermiere l'insegnamento teorico pratico deve essere impartito da medici competenti, dalla direttrice e dalle capo-sala.

La direzione delle scuole-convitto deve essere affidata ad una infermiera che abbia conseguito in una scuola-convitto italiano il diploma e il certificato di abilitazione a funzioni direttive, preveduti negli articoli seguenti, e che abbia tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospitaliero del regno.

135. Per l'ammissione alle scuole-convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equipollente ⁽¹³³⁾.

Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio.

Quelle che alla fine del biennio abbiano superato apposito esame conseguono un diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera.

Presso le scuole-convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione a funzioni direttive.

Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.

(133) Comma aggiunto dall'art. 1, [L. 13 dicembre 1956, n. 1420](#). Veramente, tale legge fa riferimento all'art. 8, [R.D.L. 15 agosto 1925, n. 1832](#), sull'istituzione di scuole-convitto professionali per infermiere, ma il decreto è stato interamente trasferito nel presente testo unico, e all'art. 8 di quello corrisponde esattamente l'art. 135 di questo. Vedi, anche, l'art. 20, [R.D. 21 novembre 1929, n. 2330](#), riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

136. Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste del diploma per l'esercizio della professione di infermiera.

Esse compiono un corso annuale che comprende:

- a) nozioni teorico-pratiche impartite da insegnanti competenti;
- b) un tirocinio pratico, sotto la direzione di un'assistente sanitaria o di persona di riconosciuta competenza e comprovata pratica.

Le allieve, che alla fine del corso abbiano superato apposito esame, conseguono un diploma di Stato per l'esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice.

137. Il diploma per l'esercizio della professione di infermiera, conseguito ai sensi dell'art. 135, è necessario per ottenere la nomina a capo-sala; costituisce inoltre titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza infermiera negli ospedali dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali.

Il certificato di abilitazione a funzioni direttive, indicato nell'articolo suddetto, costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto per infermiere e per la direzione dell'assistenza infermiera negli ospedali indicati nel comma precedente.

Il possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice costituisce titolo di preferenza per l'assunzione a posti di servizio nelle istituzioni di assistenza sanitaria sociale e nelle opere di igiene e profilassi urbana e rurale, sotto la direzione e responsabilità del personale medico.

138. Per la costruzione delle scuole previste negli artt. 130 e 131 possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle vigenti disposizioni per la costruzione di opere igieniche.

Il Ministero dell'interno può concedere contributi per il funzionamento di dette scuole.

Sezione II - Delle levatrici ⁽¹³⁴⁾.

139. La levatrice deve richiedere l'intervento del medico-chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona alla quale presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto irregolare.

A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera ⁽¹³⁵⁾.

In caso di inosservanza di tale obbligo è punita con l'ammenda fino a lire 100.000 ^(135/a) e nei casi gravi, anche con l'arresto fino a tre mesi, salva l'applicazione delle disposizioni del codice penale quando il fatto costituisca reato.

La levatrice ha inoltre l'obbligo di denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbia prestato assistenza, la nascita d'ogni infante deforme ⁽¹³⁶⁾.

La trasgressione a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 ^(136/a).

⁽¹³⁴⁾ Ora, «ostetriche» per l'art. 3, [R.D.L. 1° luglio 1937, n. 1520](#), riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

Per l'ordinamento delle scuole di ostetricia vedi, oltre al decreto appena indicato, il [R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128](#) e il [R.D. 24 luglio 1940, n. 1630](#), riportati alla stessa voce.

⁽¹³⁵⁾ Sull'esercizio professionale delle ostetriche, vedi il [R.D. 26 maggio 1940, n. 1364](#) e il [D.M. 11 ottobre 1940](#), riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

^(135/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

⁽¹³⁶⁾ Vedi, al riguardo, il [R.D. 17 febbraio 1941, n. 1127](#) e il [D.A.C.I.S. 8 ottobre 1953](#), riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

[\(136/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

Capo IV - Delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie [\(137\)](#).

140. Chiunque intenda esercitare un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di licenza, rilasciata dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento delle arti medesime [\(138\)](#).

I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale [\(139\)](#).

La istituzione delle scuole indicate nel primo comma è autorizzata con decreto reale promosso dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale [\(139/a\)](#).

[\(137\)](#) Vedi l'art. 99, comma terzo del presente testo unico, e la nota ad esso posta.

[\(138\)](#) Sulle scuole per infermieri generici, vedi, anche, la [L. 29 ottobre 1954, n. 1046](#), riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

[\(139\)](#) Resta in vigore il regolamento approvato col [R.D. 31 maggio 1928, n. 1334](#), riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

Per la distinzione delle mansioni degli infermieri generici da quelle delle infermiere professionali, vedi il [R.D. 2 maggio 1940, n. 1310](#), riportato alla stessa voce.

[\(139/a\)](#) Con DD.PP.RR. 28 gennaio 1970, n. 1454 e 25 settembre 1970, n. 1461 (Gazz. Uff. 1° giugno 1971, n. 137 e 7 giugno 1971, n. 143) sono state istituite scuole per il rilascio di licenze di odontotecnico presso gli Istituti professionali di Stato di S. Benedetto del Tronto e «G. Giorgi» di Avellino. Con altro [D.P.R. 24 novembre 1970, n. 1453](#) (Gazz. Uff. 31 maggio 1971, n. 136) è stato istituito un corso serale per ottici presso l'Istituto professionale di Stato «Edmondo De Amicis» di Roma. Con DD.PP.RR. 3 novembre 1970, n. 1476 (Gazz. Uff. 3 luglio 1971, n. 166), 9 dicembre 1970, n. 1472 (Gazz. Uff. 28 giugno 1971, n. 161) e 9 dicembre 1970, n. 1481 (Gazz. Uff. 3 luglio 1971, n. 175) sono state istituite scuole per il rilascio di licenze di odontotecnico rispettivamente presso gli Istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste, «Paolo Gaslini» di Genova-Bolzaneto e «A. Volta» di Venezia-Mestre. Con D.P.R. 15 dicembre 1970, n. 1480 (Gazz. Uff. 12 luglio 1971, n. 174) è stata istituita una scuola per il rilascio della licenza di ottico presso l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «G.L. Bernini» di Napoli. Con altri due DD.PP.RR. 14 febbraio 1970, n. 1484 e 16 ottobre 1970, n. 1486, sono state istituite scuole per il rilascio della licenza di odontotecnico presso gli Istituti professionali «Casanova» di Napoli e per l'industria e l'artigianato di Livorno. Con [D.P.R. 9 gennaio 1971, n. 724](#), è stata istituita una scuola

per il rilascio delle licenze di odontotecnico presso l'Istituto professionale «A. Volta» di Venezia-Mestre. Con [D.P.R. 19 maggio 1971, n. 1429](#), è stata istituita una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «Ernesto Ascione» di Palermo. Con D.P.R. 16 settembre 1971, n. 979, è stata istituita una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto tecnico industriale «E. Fermi» di Perugia.

Presso lo stesso istituto «E. Fermi» di Perugia il [D.P.R. 16 settembre 1972, n. 983](#), ha istituito una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico. Con [D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1151](#), è stata istituita una scuola per odontotecnici presso l'istituto per le arti ausiliarie sanitarie di Milano.

141. Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell'articolo precedente o dell'attestato di abilitazione, rilasciato a norma delle disposizioni transitorie del presente testo unico, esercita un'arte ausiliaria è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 [\(139/b\)](#).

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, può ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

[\(139/b\)](#) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

142. Le licenze di abilitazione rilasciate ai sensi dell'art. 140 sono soggette alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita nella tabella n. 4, annessa al presente testo unico [\(140\)](#).

[\(140\)](#) Vedi, ora, il n. 224 della tabella alleg. A al [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#), riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

Capo V - Dell'esercizio di attività soggette a vigilanza sanitaria.

Sezione I - Disposizioni generali.

143. Sono soggetti a vigilanza, agli effetti della sanità pubblica, i fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di colori, di droghe, di profumi e di acque e fanghi minerali ⁽¹⁴¹⁾.

Sono soggetti altresì a vigilanza, ai fini della tutela della sanità pubblica, la preparazione, il deposito e l'impiego di gas tossici ⁽¹⁴²⁾.

Le autorità sanitarie possono, nell'interesse della sanità pubblica, fare eseguire visite nei locali di produzione e smercio delle sostanze indicate nei comma precedenti ⁽¹⁴³⁾.

⁽¹⁴¹⁾ Per le acque minerali, vedi, anche, gli artt. 1-13 e 22-28, [R.D. 28 settembre 1919, n. 1924](#), riportato alla voce Acque minerali.

⁽¹⁴²⁾ Vedi il [R.D. 9 gennaio 1927, n. 147](#) e gli altri provvedimenti riportati alla voce Gas tossici.

⁽¹⁴³⁾ Cfr. gli artt. 73-75, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I.

Sezione II - Delle officine di prodotti chimici e di preparati galenici.

144. L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del consiglio superiore di sanità e della corporazione della chimica ⁽¹⁴⁴⁾, tenuta presente l'opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio ⁽¹⁴⁵⁾.

L'autorizzazione è concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneità dei locali, dia affidamento per l'ottima qualità delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.

La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.

È vietata l'istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa.

Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.

È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. È pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 ^(145/a).

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto è definitivo ⁽¹⁴⁶⁾.

[\(144\)](#) Ora, soppressa.

[\(145\)](#) Per la tassa di concessione governativa, vedi il n. 18 della tabella alleg. A al [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#).

[\(145/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

[\(146\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 2, [L. 1° maggio 1941, n. 422](#).

145. Nel corso di ciascun biennio le officine indicate nel precedente articolo debbono essere ispezionate dal medico provinciale, che può anche compiere ispezioni straordinarie.

Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito, di regola, da un farmacologo o da un dottore in chimica o da un dottore in chimica e farmacia, designato dal prefetto.

Se il risultato dell'ispezione non è soddisfacente, il proprietario o conduttore dell'officina è diffidato dal prefetto a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto ordina la chiusura.

I proprietari o conduttori delle officine predette sono tenuti al pagamento di una tassa annua di ispezione nella stessa misura stabilita nell'art. 128 del presente testo unico per i proprietari autorizzati di farmacie.

Sezione III - Del commercio di sostanze velenose.

146. Chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 ^(146/a).

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze

custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire 400.000 ^(146/b) ⁽¹⁴⁷⁾.

(146/a) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(146/b) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può superare lire 2.000.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(147) Vedi, anche, l'art. 81, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.

147. I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori o di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dell'autorità di pubblica sicurezza indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l'esercizio dell'arte o della professione.

In ogni caso debbono notare in un registro speciale da presentarsi alla autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 ^(147/a). A detta pena può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte fino a tre mesi ⁽¹⁴⁸⁾.

(147/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(148) Vedi, anche, l'art. 730 c.p.

Sezione IV - Del commercio di sostanze stupefacenti e dei provvedimenti per reprimerne gli abusi.

148-160. ⁽¹⁴⁹⁾.

(149) Abrogati dall'art. 26, L. 22 ottobre 1954, n. 1041, riportata alla voce Stupefacenti.

Sezione V - Della produzione e del commercio di specialità medicinali ⁽¹⁵⁰⁾.

161. Nessuna officina può produrre, a scopo di vendita, una specialità medicinale senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, previo accertamento che l'officina sia fornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di ciascuna specialità medicinale, richiedente una competenza nel campo chimico, farmaceutico e biologico e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.

La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.

Non è consentita l'apertura di nuove officine costituite da laboratori annessi a farmacie. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.

È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. È pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 ^(147/a).

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto è definitivo ⁽¹⁵¹⁾.

(150) Vedi, anche, il regolamento, approvato col R.D. 3 marzo 1927, n. 478, riportato al n. F/I, e l'art. 26, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, riportato al n. F/XXII.

(147/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(151) Così sostituito dall'art. 3, L. 1° maggio 1941, n. 422.

162. Nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio senza la registrazione da parte del Ministro per l'interno.

La registrazione di una specialità medicinale può non essere concessa quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta per tutti i bisogni della terapia indicata nel caso specifico.

La registrazione può non essere concessa, altresì, quando la ditta richiedente abbia già registrato un prodotto di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica.

Non è consentita la preparazione di nuove specialità medicinali nelle officine costituite da laboratori annessi a farmacia.

La registrazione è revocata se risulti che nell'officina non vengono eseguite, per la preparazione della specialità medicinale, le operazioni essenziali di cui al precedente articolo.

La registrazione può essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialità.

Prima di concedere la registrazione, il Ministro per l'interno ha facoltà di sottoporre la specialità ad un esame diretto ad accertare:

- a) se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunciata;
- b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza;
- c) se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondono alla reale composizione del prodotto.

Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilità ⁽¹⁵²⁾.

[\(152\)](#) Così sostituito dall'art. 4, [L. 1° maggio 1941, n. 422](#).

163. Non possono in nessun caso essere registrate specialità che vantino:

- a) proprietà ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale e al buon costume;
- b) virtù terapeutiche speciali per quelle infermità che sono determinate dal regolamento.

164. L'autorizzazione a produrre specialità medicinali e la concessione della registrazione, secondo i precedenti articoli, sono soggette a revoca.

165. Le specialità medicinali registrate, che venissero successivamente variate nella loro composizione, debbono ottenere una nuova registrazione da parte del Ministero dell'interno.

166. Le specialità medicinali provenienti dall'estero, pronte e confezionate per l'uso, non possono essere poste in commercio senza la preventiva registrazione del Ministero dell'interno, a meno che non sia diversamente stabilito nelle convenzioni internazionali.

A tali specialità sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni della presente sezione ⁽¹⁵³⁾.

⁽¹⁵³⁾ Cfr. gli artt. 29 e 30, [R.D. 3 marzo 1927, n. 478](#), riportato al n. F/I.

167. È data facoltà al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, di stabilire a quali delle specialità medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lettera *c*) dell'art. 123, relativa all'obbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni.

È data altresì facoltà al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, di sottoporre all'obbligo della presentazione di ricetta medica la vendita di specialità medicinali la cui somministrazione, o per la loro composizione o per l'indicazione di uso, richieda speciale cautela ⁽¹⁵⁴⁾.

Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, può inoltre subordinare all'obbligo della presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta, la vendita di specialità medicinali il cui uso continuato possa determinare stati tossici.

I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono le specialità sottoposte all'obbligo di cui al comma precedente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in lettere la dose della specialità prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. La ricetta dovrà essere conservata dal farmacista ^{(154) (155)}.

⁽¹⁵⁴⁾ Vedi la nota 120 all'art. 124. Vedi, anche, l'art. 2, [D.M. 16 maggio 1966](#), riportato al n. F/X.

⁽¹⁵⁴⁾ Vedi la nota 120 all'art. 124. Vedi, anche, l'art. 2, [D.M. 16 maggio 1966](#), riportato al n. F/X.

⁽¹⁵⁵⁾ Così sostituito dalla [L. 7 novembre 1942, n. 1528](#).

168. I produttori e commercianti di specialità medicinali che mettono in commercio specialità non registrate o specialità, delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 ^(155/a).

A tali pene è aggiunta la chiusura fino a tre mesi, o fino a un anno in caso di recidiva, dell'officina in cui sia stata prodotta la specialità.

Il Ministro per l'interno, indipendentemente dal procedimento penale, provvede al sequestro della specialità ovunque si trovi e può ordinare l'immediata chiusura dell'officina nella quale sia stata prodotta la specialità non registrata o della quale sia stata revocata la registrazione.

(155/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

169. Il farmacista che abbia messo in vendita o che detenga per vendere specialità medicinali non registrate o specialità, delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 ^(155/a), e con la sospensione dall'esercizio professionale fino a un mese. In caso di recidiva, la pena è dell'arresto da uno a tre mesi, della ammenda da lire 400.000 a 1.200.000 ^(155/a) e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da uno a tre mesi.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo dai quindici ai trenta giorni.

In caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia a termini dell'art. 113 ^(155/b).

(155/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

(155/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

[\(155/b\)](#) Vedi, anche, l'art. 41, [R.D. 3 marzo 1927, n. 478](#), riportato al n. F/I.

170. Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.000.000 [\(155/a\)](#) [\(155/c\)](#).

[La pena è sempre dell'arresto nel caso di recidiva.] [\(155/d\)](#).

Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta [\(155/e\)](#) [\(155/c\)](#).

[\(155/a\)](#) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

[\(155/c\)](#) Comma così modificato dall'art. 16, [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541](#), riportato al n. E/LVI.

[\(155/d\)](#) Comma soppresso dall'art. 16, [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541](#), riportato al n. E/LVI.

[\(155/e\)](#) Vedi, anche, l'art. 26, [D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178](#), riportato al n. F/XXII.

[\(155/c\)](#) Comma così modificato dall'art. 16, [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541](#), riportato al n. E/LVI.

171. Il farmacista che riceva per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.000.000 [\(155/a\)](#) [\(155/c\)](#).

[La pena è sempre dell'arresto nel caso di recidiva.] [\(155/d\)](#).

Se il fatto violi altre disposizioni di legge, si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta [\(155/c\)](#).

Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia ^(155/e).

[\(155/a\)](#) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

[\(155/c\)](#) Comma così modificato dall'art. 16, [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541](#), riportato al n. E/LVI.

[\(155/d\)](#) Comma soppresso dall'art. 16, [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541](#), riportato al n. E/LVI.

[\(155/c\)](#) Comma così modificato dall'art. 16, [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541](#), riportato al n. E/LVI.

[\(155/e\)](#) Vedi, anche, l'art. 26, [D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178](#), riportato al n. F/XXII.

172. Le pene stabilite negli artt. 170 e 171, primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilità.

Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialità e dei prodotti indicati nei detti articoli, il Ministro per l'interno, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, può ordinare, con decreto, la chiusura dell'officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, ne può disporre la chiusura definitiva.

Il Ministro può, inoltre revocare la registrazione delle specialità medicinali o l'autorizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico ⁽¹⁵⁶⁾.

[\(156\)](#) Vedi, anche, l'art. 26, [D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178](#), riportato al n. F/XXII.

173. È vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000 ^{(156) (156/a)}.

[\(156\)](#) Vedi, anche, l'art. 26, [D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178](#), riportato al n. F/XXII.

[\(156/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#),

riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

174. Le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e le modalità con le quali possono essere registrate e messe in commercio, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, le specialità medicinali nazionali ed estere, sono determinate nel regolamento.

Nel regolamento sono determinati anche i prodotti che, a termini dell'art. 122, debbono essere considerati come specialità medicinali e le limitazioni che possono essere imposte alla pubblicità, sotto qualsiasi forma, relativa al commercio di esse ⁽¹⁵⁷⁾.

⁽¹⁵⁷⁾ È tuttora in vigore il regolamento approvato col [R.D. 3 marzo 1927, n. 478](#), riportato al n. F/I. Vedi, anche, le disposizioni contenute nei provvedimenti relativi ai singoli tipi di specialità, riportati *sub F*.

Sulla pubblicità, cfr. l'art. 201, comma III, del presente testo unico.

175. Il parere del consiglio superiore di sanità deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare la registrazione di una specialità medicinale.

176. A cura del Ministro dell'interno è pubblicato, ogni semestre, con le modalità indicate nel regolamento, un elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate, di quelle per le quali è stata autorizzata la variazione e di quelle per le quali è intervenuta la revoca della registrazione.

177. È fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia in modo ostensibile al pubblico l'elenco ufficiale delle specialità medicinali registrate dal Ministero, indicato nell'articolo precedente ⁽¹⁵⁸⁾.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 40.000 ^(156/a).

⁽¹⁵⁸⁾ Vedi, anche, l'art. 44, [R.D. 3 marzo 1927, n. 478](#), riportato al n. F/I.

^(156/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

178. I produttori di specialità medicinali sono tenuti al pagamento delle tasse di concessione, indicate nella tabella n. 5 annessa al presente testo unico ⁽¹⁵⁹⁾.

Le forme e i mezzi per la riscossione di tali tasse sono stabiliti nel regolamento ⁽¹⁶⁰⁾.

⁽¹⁵⁹⁾ Vedi, ora, il n. 16 della tabella allegata A al [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#), riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

⁽¹⁶⁰⁾ Vedi l'art. 45, [R.D. 3 marzo 1927, n. 478](#), riportato al n. F/I.

179. Con decreto del Ministro per l'interno possono essere aggregate al consiglio superiore di sanità, per la trattazione degli affari indicati nella presente sezione, persone particolarmente competenti nella materia.

Sezione VI - Della fabbricazione e vendita e dell'impiego dei sieri, vaccini e prodotti assimilati e della preparazione degli autovaccini ^{(156) (161)}.

180. Nessuno può fabbricare senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, a scopo di vendita, vaccini, virus, sieri, tossine e ogni altro prodotto simile determinato con decreto del Ministro stesso ⁽¹⁶²⁾.

La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono inoltre soggette a vigilanza da parte dello Stato, al fine di assicurarne la purezza, senza pregiudizio della vigilanza spettante alla autorità sanitaria comunale.

Il Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, determina con proprio decreto quali fra i prodotti suddetti, prima di essere messi in commercio, debbono essere sottoposti a controllo nell'istituto di sanità pubblica, per verificarne l'innocuità, la purezza ed eventualmente l'efficacia ⁽¹⁶³⁾.

La spesa del controllo è a carico del produttore.

⁽¹⁵⁶⁾ Vedi, anche, l'art. 26, [D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178](#), riportato al n. F/XXII.

(161) Vedi, anche, il [R.D. 18 giugno 1905, n. 407](#), e gli artt. 31-38, [R.D. 3 marzo 1927, n. 478](#), riportati ai nn. G/I e F/I.

Per la raccolta, nei pubblici macelli, di sangue, organi e ghiandole, vedi i DD.MM. 17 febbraio 1929 e 1

° febbraio 1939, riportati ai nn. G/III e G/V.

Per la trasfusione, conservazione e preparazione del sangue umano, vedi il [D.M. 13 dicembre 1937](#), riportato alla voce Associazione nazionale volontari del sangue, e l'Accordo europeo per lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana, firmato a Parigi il 15 dicembre 1958, reso esecutivo in Italia con [L. 23 febbraio 1961, n. 340](#), riportata al n. A/IV.

Infine, sul siero antidifterico vedi l'Accordo di Parigi del 1° agosto 1930, approvato con [R.D. 25 maggio 1931, n. 864](#), riportato al n. A/II.

(162) Sul catgut per uso chirurgico, vedi il [D.A.C.I.S. 23 marzo 1951](#), riportato al n. G/IX; sull'acido paraminosalicilico, il [D.A.C.I.S. 9 marzo 1949](#), riportato al numero G/VIII.

(163) Vedi i DD.MM. 14 ottobre 1923 e 10 gennaio 1932, nonché il [D.C.G. 31 luglio 1941](#), riportati ai nn. G/II, G/IV e G/VI, nonché i provvedimenti successivi concernenti i singoli tipi di vaccino, riportati *sub* G.

181. Lo smercio nel regno dei prodotti indicati nell'articolo precedente, preparati all'estero, può essere autorizzato dal Ministro per l'interno, su parere favorevole del consiglio superiore di sanità, quando i prodotti esteri siano stati fabbricati nei rispettivi Stati con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali.

È salvo in ogni caso il diritto di sottoporre a controllo i prodotti esteri, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche se il controllo medesimo sia fatto all'estero.

182. I prodotti opoterapici, quelli chiamati chemioterapici, con azione specifica contro determinate infezioni, i fermenti solubili od organizzati ed in genere tutti i prodotti biologici adoperati per uso terapeutico sono soggetti alle norme della presente sezione ⁽¹⁶⁴⁾.

Il parere del consiglio superiore di sanità deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare permessi di fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nel comma precedente e nel comma primo dell'art. 180.

(164) Cfr., per i prodotti vitaminici, il [D.A.C.I.S. 16 luglio 1951](#), e, per i fermenti lattici, il [D.M. 23 ottobre 1958](#), riportati ai nn. G/X e G/XIV.

183. Quando l'uso di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati sia reso obbligatorio, per intervento profilattico e curativo anche a scopo veterinario, la somministrazione degli stessi può essere fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici sanitari provinciali, i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

184. L'impiego a scopo profilattico o terapeutico di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati, nonché di prodotti opoterapici, fermenti solubili od organizzati, prodotti biologici ed altri che possono essere determinati con decreto del Ministro per l'interno ^(164/a), sentito il consiglio superiore di sanità, anche se non preparati a scopo di vendita, e non soggetti ad autorizzazione a norma delle disposizioni contenute nella presente sezione, è consentito solo in istituti pubblici di carattere ospedaliero, siano o non universitari, e in pubblici ambulatori, autorizzati dal prefetto, sotto la responsabilità del dirigente l'istituto, il reparto o l'ambulatorio nel quale avviene l'impiego stesso.

Dell'applicazione il dirigente deve conservare esatta registrazione e dare notizia scritta al capo dell'amministrazione o dell'ente, dal quale l'istituto, il reparto o l'ambulatorio dipendono.

Nel caso di applicazione dei prodotti sopraindicati nei pubblici ambulatori autorizzati, deve esserne data notizia scritta, con la indicazione delle persone trattate, anche all'ufficiale sanitario comunale e da questo al medico provinciale.

[\(164/a\)](#) Per le specialità curariche, cfr. l'art. 1, comma III, [D.A.C.I.S. 30 giugno 1951](#), e per le preparazioni contenenti enzimi proteolitici, l'art. 3, [D.M. 16 maggio 1966](#), riportati ai nn. F/IV e F/X.

185. Il prefetto, sentito il medico provinciale, può, in qualunque momento, vietare l'impiego dei prodotti indicati nell'articolo precedente.

Il prefetto dà comunicazione del divieto al Ministero dell'interno e, a mezzo del podestà, al capo dell'amministrazione interessata.

186. La preparazione degli autovaccini deve essere effettuata esclusivamente presso istituti, ospedali, laboratori di vigilanza igienica, che abbiano ottenuta l'autorizzazione dal Ministero dell'interno a seguito di domanda del dirigente l'istituto, l'ospedale o il laboratorio e previa ispezione tecnica a spese dell'interessato ⁽¹⁶⁵⁾.

[\(165\)](#) Vedi, anche, l'art. 26, [D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178](#), riportato al n. F/XXII.

187. Il Ministero dell'interno pubblica annualmente l'elenco dei prodotti dei quali è autorizzata la vendita a norma degli artt. 180, 181 e 182.

Di ogni nuova autorizzazione è dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del regno.

188. Il contravventore alle disposizioni della presente sezione è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 ^(165/a) e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000 ^(165/a).

Se la trasgressione è commessa da persona autorizzata a vendere al pubblico prodotti medicinali, alle suddette pene è aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione da tre mesi ad un anno.

Il prefetto, indipendentemente dall'azione penale, può ordinare il sequestro dei prodotti non autorizzati o dei quali sia stata revocata l'autorizzazione, ovunque essi si trovino, e la chiusura dell'officina o del locale nei quali tali prodotti siano stati fabbricati o smerciati.

Il provvedimento del prefetto è definitivo ^(165/b).

(165/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(165/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(165/b) Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, riportato al n. F/XXII.

Sezione VI-bis - Del commercio all'ingrosso di prodotti chimici e preparati farmaceutici ⁽¹⁶⁶⁾.

188-bis. [Ogni deposito o magazzino nel quale si eserciti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina e preparati farmaceutici deve essere diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale, che assume la responsabilità del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 ^(166/a).

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura del deposito o magazzino. Il provvedimento del prefetto è definitivo] ⁽¹⁶⁶⁾ ^(166/b).

(166) Sezione aggiunta dall'art. 5, L. 1° maggio 1941, n. 422.

(166/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(166) Sezione aggiunta dall'art. 5, L. 1° maggio 1941, n. 422.

(166/b) Abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538, riportato al n. E/LIII.

Sezione VII - Della fabbricazione e del commercio di presidii medici e chirurgici ⁽¹⁶⁷⁾.

189. [I presidii medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno ⁽¹⁶⁸⁾ ^(168/a).

[Parimenti il commercio di presidii medici e chirurgici è sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno ⁽¹⁶⁸⁾ ^(168/a).

Il regolamento determina i presidii ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalità da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonché i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 ^(168/b).

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; può inoltre procedere al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.

Il provvedimento del prefetto è definitivo ⁽¹⁶⁹⁾.

(167) Sezione così sostituita dall'art. 6, L. 1° maggio 1941, n. 422. Per il regolamento d'esecuzione, vedi il D.P.R. 13 marzo 1986, n. 128, riportato al n. H/XXVI.

(168) Per la tassa di concessione governativa, vedi il n. 19 della tabella A allegata al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative.

[\(168/a\)](#) Comma abrogato dall'art. 10, [D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392](#), riportato al n. H/XLIX, entrato in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[\(168\)](#) Per la tassa di concessione governativa, vedi il n. 19 della tabella A allegata al [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#), riportato alla voce Concessioni governative.

[\(168/a\)](#) Comma abrogato dall'art. 10, [D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392](#), riportato al n. H/XLIX, entrato in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[\(168/b\)](#) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

[\(169\)](#) Vedi, anche, le disposizioni regolamentari recate in materia dal [R.D. 6 dicembre 1928, n. 3112](#), riportato al n. H/I.

Sezione VIII - Della fabbricazione e vendita di oggetti di gomma destinati ai lattanti: poppatoi, capezzoli artificiali e simili.

190. È vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere:

- a) poppatoi a tubo, nonché parti staccate di essi destinate a comporli;
- b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena.

Il contravventore a tale divieto è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000

[\(166/a\)](#).

[\(166/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

191. La gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tettarelle, gli anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e simili, fabbricati nel regno o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva.

Gli oggetti di gomma predetti debbono portare la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica.

Il contravventore a tali prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 ^(166/a).

(166/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

Sezione IX - Dell'assistenza sanitaria negli ospedali, negli ambulatori, negli istituti di cura in genere e nelle case per gestanti.

192. Spetta all'autorità sanitaria centrale e all'autorità sanitaria provinciale di vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da province, comuni e altri enti.

L'ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali predetti sono disciplinati dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il consiglio superiore di sanità e il consiglio di Stato ⁽¹⁷⁰⁾.

(170) Emanate col R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, riportato alla voce Ospedali. In materia, vedi, anche, la L. 10 marzo 1955, n. 97, e la L. 10 maggio 1964, n. 336, riportate alla stessa voce.

Sui manicomi, vedi poi la L. 14 febbraio 1904, n. 36 e il R.D. 16 agosto 1909, n. 615, riportati alla voce Manicomi e alienati.

193. Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità ⁽¹⁷¹⁾.

L'autorizzazione predetta è concessa dopo che sia stata assicurata la osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si da alloggio per mercede ⁽¹⁷²⁾.

Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni, che il prefetto ritenga di imporre nell'atto di autorizzazione, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a 2.000.000 ^(172/a).

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l'autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto può, altresì, ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione od altre irregolarità. In tale caso, la durata della chiusura non può essere superiore a tre mesi. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

[\(171\)](#) Per gli ambulatori, vedi, ora, l'art. 23, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), riportato al n. B/III.

Vedi, anche, gli artt. 83-87, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I.

[\(172\)](#) Artt. 86, 108 e 109, [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), riportato alla voce Sicurezza pubblica.

[\(172/a\)](#) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

Sezione X - Degli stabilimenti balneari, termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. - Delle acque minerali naturali ed artificiali [\(173\)](#).

194. Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, tistiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità [\(174\)](#).

Chiunque pone in esercizio stabilimenti o gabinetti o ambulatori indicati nel primo comma senza l'autorizzazione del prefetto o contravviene alle prescrizioni imposte dal prefetto nell'atto di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 [\(174/a\)](#).

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo [\(173\)](#) [\(174/b\)](#).

[\(173\)](#) Vedi, anche, il regolamento per l'applicazione, approvato col [R.D. 28 gennaio 1935, n. 145](#), e riportato al n. I/I.

[\(174\)](#) Sugli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini, cfr. gli artt. 14-18 e 29-31, [R.D. 28 settembre 1919, n. 1924](#), riportato alla voce Acque minerali.

Per l'autorizzazione all'apertura degli stabilimenti balneari, vedi, ora, l'art. 24, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), riportato al n. B/III.

[\(174/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

[\(173\)](#) Vedi, anche, il regolamento per l'applicazione, approvato col [R.D. 28 gennaio 1935, n. 145](#), e riportato al n. I/I.

[\(174/b\)](#) Vedi l'art. 43, [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#), riportata al n. R/I.

195. Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denuncia al prefetto.

Chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto. Tale autorizzazione non è concessa se non sia stato ottemperato all'obbligo della taratura delle sostanze suddette, stabilito nella legge sulla ricerca e utilizzazione delle sostanze radioattive [\(175\)](#).

Il contravventore alle disposizioni predette è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 [\(175/a\)](#) [\(175/b\)](#) [\(175/c\)](#).

[\(175\)](#) [L. 3 dicembre 1922, n. 1636](#); vedi anche il regolamento di esecuzione, approvato col [D.M. 10 giugno 1924](#) (Gazz. Uff. 17 luglio 1924, n. 167): trattasi di provvedimenti in gran parte superati. Cfr. anche gli artt. 95-99 e 141-142, [D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185](#), riportato alla voce Energia nucleare.

[\(175/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

[\(175/b\)](#) Vedi nota 173 all'art. 194.

[\(175/c\)](#) Vedi l'art. 43, [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#), riportata al n. R/I.

196. L'autorizzazione prefettizia preveduta nell'art. 194 e quella preveduta nel secondo comma dell'articolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa al presente testo unico [\(176\)](#).

I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici preveduti nell'art. 194 sono altresì tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella stessa.

La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell'articolo precedente.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici ^(175/c).

[\(176\)](#) Vedi, ora, i nn. 25 e 26 della tabella alleg. A, al [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#), riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

[\(175/c\)](#) Vedi l'art. 43, [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#), riportata al n. R/I.

197. È vietato l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari, che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia o dell'autorizzazione ministeriale preveduta nelle disposizioni transitorie del presente testo unico ⁽¹⁷⁷⁾ ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista ⁽¹⁷⁸⁾.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 ^(175/a).

La disposizione del primo comma non si applica per l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico nelle cliniche universitarie e negli istituti per la cura del cancro dipendenti dallo Stato o che siano stati giuridicamente riconosciuti ^(175/c).

[\(177\)](#) Vedi l'art. 386.

[\(178\)](#) Vedi l'art. 178 del T.U. 1933 delle leggi sull'istruzione superiore, e la [L. 26 gennaio 1942, n. 78](#), riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

[\(175/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

[\(175/c\)](#) Vedi l'art. 43, [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#), riportata al n. R/I.

198. I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell'acquirente al prefetto della provincia dove l'acquirente risiede.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000 ^(178/a) ^(175/c).

[\(178/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

[\(175/c\)](#) Vedi l'art. 43, [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#), riportata al n. R/I.

199. Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione del Ministro per l'interno.

L'autorizzazione è pure richiesta per l'importazione nel regno di acque minerali estere, naturali o artificiali.

Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 1.000.000 [\(175/a\)](#).

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo [\(179\)](#).

[\(175/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

[\(179\)](#) Vedi la nota 141 all'art. 143.

200. La concessione per la ricerca e l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilità non esimono dall'obbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.

Sezione XI - Della pubblicità in materia sanitaria.

201. È necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici ⁽¹⁸⁰⁾.

Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta ⁽¹⁸¹⁾ competente per territorio.

È necessaria la licenza del Ministro per l'interno per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali ^(181/a).

La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per l'interno.

Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71 ^(181/b) ⁽¹⁸²⁾.

⁽¹⁸⁰⁾ Sulla licenza per la pubblicità concernente ambulatori, vedi, ora, l'art. 25, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), riportato al n. B/III.

⁽¹⁸¹⁾ Ora, Ordine dei medici.

^(181/a) Vedi, anche, il [D.M. 19 marzo 1980](#), riportato al n. C/XX.

^(181/b) Comma così modificato prima dall'art. 70, [D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#) e poi dall'art. 4, comma 2, [D.Lgs. 31 ottobre 2002, n. 271](#) (Gazz. Uff. 12 dicembre 2002, n. 291). Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto [D.Lgs. n. 507 del 1999](#). Successivamente, il presente comma era stato sostituito dall'art. 2, [D.L. 3 marzo 2003, n. 32](#), non convertito in legge.

⁽¹⁸²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 7, [L. 1° maggio 1941, n. 422](#).

TITOLO III

Dell'igiene del suolo e dell'abitato ⁽¹⁸³⁾

Capo I - Delle condizioni igieniche concernenti il deflusso delle acque.

202. Ferme le disposizioni riguardanti le acque pubbliche e il loro deflusso, contenute nel presente testo unico e in altre leggi, sono anche proibite quelle opere le quali modificano il livello delle acque sotterranee, o il naturale deflusso di quelle superficiali, in quei luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive dalle disposizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene ⁽¹⁸⁴⁾.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 ^(184/a) e sono a suo carico le spese per la demolizione delle opere.

(183) Vedi, anche, la [L. 13 luglio 1966, n. 615](#), recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, riportata al n. D/III.

(184) Cfr. l'art. 88, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I.

(184/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

Capo II - Delle condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso.

203. La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili non può, nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con le cautele determinate nei regolamenti locali di igiene e sanità o in speciali regolamenti approvati dal prefetto, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa ⁽¹⁸⁵⁾ e il consiglio provinciale di sanità ⁽¹⁸⁶⁾.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 40.000 ^(186/a).

(185) Ora, camera di commercio.

(186) Vedi, anche, l'art. 92, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I.

(186/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

204. La coltivazione del riso è soggetta per ciascuna provincia a un regolamento speciale, deliberato dal rettorato provinciale ⁽¹⁸⁷⁾, intesi i podestà dei comuni ove si pratica o viene ammessa tale coltivazione, il consiglio provinciale di sanità ed il consiglio provinciale dell'economia corporativa ⁽¹⁸⁵⁾, ed approvato con decreto reale su proposta del Ministro per l'interno, sentito quello per le corporazioni ⁽¹⁸⁸⁾.

[\(187\)](#) Ora, consiglio provinciale.

[\(185\)](#) Ora, camera di commercio.

[\(188\)](#) Vedi, anche, il regolamento generale per la risicoltura, approvato col [R.D. 29 marzo 1908, n. 157](#), che si ritiene tuttora in vigore, riportato alla voce Riso.

I regolamenti speciali, previsti dall'articolo che si annota, sono stati emanati, per la provincia di Pavia, col [D.P.R. 2 aprile 1955, n. 1521](#); per quella di Vicenza, col [D.P.R. 25 settembre 1955, n. 1347](#); per quella di Padova, col [D.P.R. 15 novembre 1955, n. 1545](#); per quella di Vercelli, col [D.P.R. 24 gennaio 1956, n. 460](#); per quella di Cremona, col [D.P.R. 31 agosto 1956, n. 1631](#).

205. Il regolamento deve determinare:

- a) le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse;
 - b) le norme relative al deflusso e scarico delle acque nelle risaie;
 - c) le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;
 - d) le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, oltre quelle contenute nel presente testo unico;
 - e) la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali;
 - f) le norme per l'assistenza medica e farmaceutica preveduta nell'art. 212 e le condizioni igieniche relative alle abitazioni dei lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia;
 - g) le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e quella degli abitanti nelle zone contermini.
-
-

206. Chiunque intenda attivare nuove risaie deve, entro il mese di novembre, presentare al podestà apposita dichiarazione nella quale siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso.

La dichiarazione pubblicata nell'albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dal podestà e, con le relative osservazioni, trasmessa al prefetto.

Agli effetti di questa disposizione la risaia è considerata di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.

207. Ogni controversia relativa all'attivazione di nuove risaie o alla estensione preveduta nel precedente articolo è di competenza del prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla prescritta pubblicazione nell'albo pretorio.

Decorso detto termine il prefetto provvede, entro un mese, con decreto motivato inteso il consiglio provinciale dell'economia corporativa ^(188/a).

[\(188/a\)](#) Ora, camera di commercio.

208. Il prefetto, intesi i podestà dei comuni interessati e il consiglio provinciale dell'economia corporativa ^(188/a), può vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica.

[\(188/a\)](#) Ora, camera di commercio.

209. Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dell'autorità, il sindaco ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina, con suo provvedimento, la distruzione delle risaie a spese del contravventore ⁽¹⁸⁹⁾.

Contro il provvedimento del sindaco è ammesso, entro il termine di giorni trenta, ricorso al prefetto che provvede sentito il parere del medico provinciale ⁽¹⁸⁹⁾.

Le spese per la distruzione sono recuperate coi privilegi fiscali nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 1.000.000 ⁽¹⁹⁰⁾.

[\(189\)](#) Commi così sostituiti all'originario co. I dall'articolo 26, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

[\(189\)](#) Commi così sostituiti all'originario co. I dall'articolo 26, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

(190) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

210. Il divieto della coltivazione a riso e la distruzione delle risaie ai sensi degli articoli precedenti non danno diritto ad indennizzo.

È invece ammessa la revisione dell'estimo catastale, agli effetti della imposta fondiaria, quando il divieto della coltivazione o la distruzione si riferiscano a risaie attivate in conformità delle leggi e regolamenti e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.

211. La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o temporaneamente alla coltivazione della risaia, è obbligatoria a carico del proprietario della medesima, anche se questa non sia compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche.

La relativa spesa è ripetuta dalla provincia nei modi e con le forme stabilite nell'art. 316.

Il contravventore all'obbligo predetto è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 1.000.000 ⁽¹⁹⁰⁾.

(190) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

212. I comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondata o la raccolta del riso, sono obbligati a provvedere a un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi.

La spesa relativa è anticipata dal comune ed è ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso mediante contributo applicato in base alla aliquota risultante dal rapporto fra la spesa stessa e il reddito totale imponibile delle terre predette.

Il contributo è iscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori comunali.

Lo sgravio dell'imposta non dà luogo al rimborso del contributo.

Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il prefetto provvede di ufficio e la relativa spesa è a carico del comune, salvo rivalsa ai sensi dei precedenti comma.

213. Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità e arredamento, prescritte nel regolamento indicato nell'art. 205, ed essere muniti alle aperture di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare.

I dormitori dei lavoratori avventizi debbono inoltre essere costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli uomini dalle donne.

In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione ^(190/a) (191).

[\(190/a\)](#) La misura dell'ammenda è stata così fissata dall'art. 1, [L. 15 maggio 1954, n. 262](#) (vedi nota 191), poi così elevata dall'art. 113, secondo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione in rassegne è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera n), della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#). Nel testo originario era prevista, per il contravventore, l'ammenda da lire 200 a lire 5.000, indipendentemente dal numero dei lavoratori.

[\(191\)](#) Vedi, ora, la [L. 15 maggio 1954, n. 262](#), che qui si riporta:

«*Art 1.* Per l'inosservanza degli artt. 213 e 214 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), è applicabile l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.

Art 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

214. Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario dei fondi coltivati a risaia ha l'obbligo di fornire acqua potabile di buona qualità e in quantità sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.

Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro, il datore di lavoro è obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualità.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione ^(190/a) (191).

(190/a) La misura dell'ammenda è stata così fissata dall'art. 1, [L. 15 maggio 1954, n. 262](#) (vedi nota 191), poi così elevata dall'art. 113, secondo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione in rassegne è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera n), della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#). Nel testo originario era prevista, per il contravventore, l'ammenda da lire 200 a lire 5.000, indipendentemente dal numero dei lavoratori.

(191) Vedi, ora, la [L. 15 maggio 1954, n. 262](#), che qui si riporta:

«Art 1. Per l'inosservanza degli artt. 213 e 214 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), è applicabile l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.

Art 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

215. Ferma la competenza generica degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell'assistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo. A tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitori, nei luoghi di isolamento e nei ricoveri dei lavoratori.

Capo III - Delle lavorazioni insalubri ⁽¹⁹²⁾.

216. Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni ⁽¹⁹³⁾.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscriverci ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele ⁽¹⁹⁴⁾.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 ^(194/a).

⁽¹⁹²⁾ Cfr. gli artt. 93-94, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I. Vedi, anche, gli artt. 64 e 65, [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), riportato alla voce Sicurezza pubblica.

⁽¹⁹³⁾ Vedi il [D.M. 12 luglio 1912](#), riportato al n. D/I.

⁽¹⁹⁴⁾ Vedi anche gli artt. 101-105, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I.

^(194/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

217. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale ⁽¹⁹⁵⁾.

⁽¹⁹⁵⁾ Vedi l'art. 153, [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), riportato alla voce Comuni e province.

Capo IV - Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni.

218. I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno ⁽¹⁹⁶⁾.

I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni:

- a) non vi sia difetto di aria e di luce;
- b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo;
- c) le latrine, gli acquai e gli scaricatori siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;
- d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento.

I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento ^{(197) (198)}.

⁽¹⁹⁶⁾ Istruzioni in materia vennero emanate con provvedimento del 20 giugno 1896.

⁽¹⁹⁷⁾ Cfr. la [L. 20 marzo 1941, n. 366](#), riportata alla voce Rifiuti solidi urbani.

⁽¹⁹⁸⁾ Vedi anche gli artt. 89, 91, 97 e 98, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I. Per l'adozione dei regolamenti, vedi l'art. 345 del presente T.U.

219. Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità e quello dell'economia corporativa ⁽¹⁹⁹⁾, determina le modalità secondo le quali debbono essere applicate le istruzioni indicate nel precedente articolo nei riguardi della salubrità degli abitati rurali avute presenti le speciali condizioni topografiche, climatiche e agricole dei singoli comuni della provincia.

In ogni caso, debbono essere determinate le condizioni minime di abitabilità delle case rurali e dei dormitori per i lavoratori avventizi, quelle per l'approvvigionamento idrico, per le latrine e per la raccolta o lo smaltimento dei materiali di rifiuto ⁽²⁰⁰⁾.

⁽¹⁹⁹⁾ Ora, camera di commercio.

⁽²⁰⁰⁾ Vedi gli artt. 104 e 105, [R.D. 19 luglio 1906, n. 466](#), riportato al n. C/I.

220. [I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrit  delle case esistenti debbono essere sottoposti al visto del podest , che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia ⁽²⁰¹⁾ ^(201/a).

(201) Cfr. gli artt. 31 e 32, [L. 17 agosto 1942, n. 1150](#), riportata alla voce Urbanistica.

(201/a) Articolo abrogato dall'art. 136, [D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378](#), con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nel comma 2 dell'art. 24 del testo unico emanato con il suddetto [D.P.R. n. 380/2001](#).

221. Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podest , il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ci  delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformit  del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrit  ⁽²⁰²⁾.

[Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo   punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila ^(202/a) ^(202/b).

(202) Comma abrogato dall'art. 5, [D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425](#), riportato alla voce Edilizia, limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilit .

(202/a) Comma cos  modificato dall'art. 70, [D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#). Vedi, anche, l'art. 93 dello stesso decreto.

(202/b) Comma abrogato dall'art. 136, [D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378](#), con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nel comma 3 dell'art. 24 del testo unico emanato con il suddetto [D.P.R. n. 380/2001](#).

222. Il podest , sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, pu  dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero ⁽²⁰³⁾.

(203) Vedi l'art. 100, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I.

223. Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà, è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità, sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti.

In caso che il proprietario non provveda, il podestà, fatti eseguire dall'ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al prefetto, il quale richiede all'ufficio del genio civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al podestà. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari.

Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il podestà provvede di ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale ⁽²⁰⁴⁾.

⁽²⁰⁴⁾ Vedi gli artt. 106-108, [R.D. 19 luglio 1906, n. 466](#), riportato al n. C/I.

224. I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della località ^(204/a).

Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalità stabilite nell'articolo precedente.

^(204/a) Vedi gli artt. 106-108, [R.D. 19 luglio 1906, n. 466](#), riportato al n. C/I.

225. Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorità sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate.

Il prefetto, quando lo ritenga necessario per il numero del personale impiegato nei lavori o per la durata degli stessi o perché vi è pericolo di malattie diffuse, determina, con apposito disciplinare, sentiti il consiglio provinciale di sanità ed il consiglio provinciale dell'economia corporativa ⁽²⁰⁵⁾, le norme necessarie per l'igiene e per la tutela della salute degli operai.

L'assuntore è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare e deve eseguire, entro il termine stabilito nel provvedimento del prefetto, i lavori necessari per l'attuazione delle norme stesse.

Quando l'assuntore, nei casi preveduti nei precedenti comma, omette o ritarda l'attuazione delle provvidenze prescritte, il prefetto ne ordina l'esecuzione di ufficio con le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale ⁽²⁰⁶⁾. Le spese per l'esecuzione dei lavori sono a carico dell'assuntore e vengono anticipate dalla amministrazione appaltante, che se ne avvale sui crediti dell'assuntore o, in mancanza, sulla cauzione dal medesimo prestata.

Contro i provvedimenti del prefetto è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno ⁽²⁰⁷⁾.

[\(205\)](#) Ora, camera di commercio.

[\(206\)](#) Vedi, l'art. 20, [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), riportato alla voce Comuni e province.

[\(207\)](#) Vedi, anche, il [R.D. 25 luglio 1913, n. 998](#), riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).

226. Non può essere in alcun caso permessa l'apertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di acqua i quali debbono in qualsiasi modo servire all'uso alimentare o domestico, se non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di igiene e sanità.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 400.000 ^(207/a).

[\(207/a\)](#) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera n), della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

227. È vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano l'abitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto indicati nell'articolo precedente, senza che tali liquidi siano stati previamente sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria.

Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, stabilisce, volta per volta, tenuto conto della portata e della velocità del corso d'acqua, del suo potere di autodepurazione e del grado di impurità delle acque convogliate, nonché degli interessi della pesca e della piscicoltura, la distanza a valle della città o dell'aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel

corso d'acqua senza danno per la salute pubblica, e le eventuali opere di depurazione necessarie prima della immissione.

Nel caso di inadempimento, il prefetto può disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale ⁽²⁰⁶⁾.

⁽²⁰⁶⁾ Vedi, l'art. 20, [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), riportato alla voce Comuni e province.

228. I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o con il concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a L. 150 milioni, al parere del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze.

Per i progetti, il cui importo non superi i 50 milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Quando si tratti di progetti di importo superiore a L. 150 milioni, oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti più Province, qualunque ne sia l'importo, anche se tali opere debbano essere eseguite a spese o col concorso dello Stato, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità.

Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonché quelle della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente ⁽²⁰⁸⁾.

⁽²⁰⁸⁾ Così sostituito, da ultimo, con l'art. 27, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#); si riporta qui il secondo comma di questo articolo:

«Nulla è innovato al disposto del secondo comma dell'art. 7 della [legge 15 febbraio 1953, n. 184](#)».

Attualmente, vedi l'art. 2, co. II, [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), riportata alla voce Ministero della sanità, e la [L. 30 luglio 1959, n. 595](#), riportata alla voce Opere pubbliche.

In materia, vedi inoltre le leggi sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali: [L. 3 agosto 1949, n. 589](#), [L. 6 febbraio 1951, n. 126](#), e [L. 15 febbraio 1953, n. 184](#), riportate alla stessa voce, nonché la [L. 30 maggio 1965, n. 574](#), riportata alla voce Ospedali.

229. I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora l'importo non superi i 50 milioni.

I progetti di cui sopra, nonché quelli di borgate rurali sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanità quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni.

Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino più Province, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità ⁽²⁰⁹⁾.

[\(209\)](#) Così sostituito dall'articolo unico, [L. 8 novembre 1956, n. 1300](#).

Vedi, anche, [L. 12 marzo 1964, n. 127](#), che qui si riporta:

«

Articolo unico. In deroga alle disposizioni di cui alla [legge 8 novembre 1956, n. 1300](#), i progetti per la costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazione, compresi i servizi, impianti accessori, vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi, considerati nella [L. 2 giugno 1961, n. 454](#), nonché le condizioni igieniche generali, sono sottoposti al parere dell'ufficiale sanitario, comunale o consorziale, competente per territorio».

230. Sono sottoposti al parere del consiglio superiore di sanità i piani regolatori generali dei comuni, i piani regolatori particolareggiati dei comuni tenuti per legge alla compilazione del piano regolatore generale ed i regolamenti edilizi dei comuni predetti.

Sono sottoposti al parere del consiglio provinciale di sanità i piani regolatori particolareggiati ed i regolamenti edilizi degli altri comuni ⁽²¹⁰⁾.

[\(210\)](#) Vedi, anche, gli artt. 90 e 106, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I.

Per i piani regolatori comunali, vedi ora gli articoli 7 segg., [L. 17 agosto 1942, n. 1150](#), riportata alla voce Urbanistica.

Capo V - Degli alberghi.

231. Per l'apertura degli alberghi, oltre l'autorizzazione prescritta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ⁽²¹¹⁾, occorre, ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del podestà, che la concede su parere favorevole dell'ufficiale sanitario ⁽²¹²⁾.

Contro il provvedimento del podestà, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale.

La decisione del prefetto è definitiva.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 ^(212/a) ⁽²¹³⁾.

(211) Vedi l'art. 86, [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#).

(212) Per la tassa di concessione governativa, vedi il n. 30 della tab. alleg. A, al [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#), alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

(212/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(213) Le disposizioni degli artt. 231 e 232 del presente T.U. sono state estese dalla [L. 16 giugno 1939, n. 1112](#), riportata alla voce Affittacamere, alle pensioni, locande, alberghi diurni, affittacamere, ristoranti, trattorie, mescite, caffè, osterie.

232. La vigilanza sulle prescrizioni igieniche sugli alberghi, oltre che al podestà, spetta anche all'ente provinciale per il turismo ⁽²¹⁴⁾.

Il podestà, anche su proposta dell'ente provinciale per il turismo ⁽²¹⁴⁾, sentito l'ufficiale sanitario, quando un albergo è giudicato insalubre per la sua ubicazione, oppure per le condizioni dei locali o delle dipendenze e relativi impianti ed arredamenti, può prescrivere all'esercente i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità. Se l'esercente non voglia o non possa eseguire tali lavori, può ordinare la chiusura dell'albergo.

Contro l'ordinanza, che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Quando un albergo si trovi posto in zona malarica e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura, debbono essere adottate, secondo le prescrizioni dell'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica ⁽²¹³⁾ ⁽²¹⁵⁾.

(214) Così sostituita l'originaria dizione «ente nazionale per le industrie turistiche» dall'art. 23, [D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630](#).

(214) Così sostituita l'originaria dizione «ente nazionale per le industrie turistiche» dall'art. 23, [D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630](#).

(213) Le disposizioni degli artt. 231 e 232 del presente T.U. sono state estese dalla [L. 16 giugno 1939, n. 1112](#), riportata alla voce Affittacamere, alle pensioni, locande, alberghi diurni, affittacamere, ristoranti, trattorie, mescite, caffè, osterie.

(215) Vedi, anche, il regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato col [R.D. 24 maggio 1925, n. 1102](#), e riportato alla voce Alberghi, pensioni, e locande, e gli artt. 10-12, D.C.T. 29 ottobre 1955 (Gazz. Uff. 5 novembre 1955, n. 255), per l'attuazione del decentramento amministrativo, in materia di turismo.

Capo VI - Delle stalle e concimaie ⁽²¹⁶⁾.

233. Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 ^(212/a).

(216) Per le stalle di sosta, vedi l'art. 17, [D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320](#), riportato alla voce Zootecnica.

(212/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

234. Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla e di ogni altra contingenza locale, con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa ^(216/a).

(216/a) Ora, camera di commercio.

235. Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado.

236. Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento.

Nel caso di esonero, previsto nell'articolo precedente, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 10.000 ⁽²¹⁷⁾ per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.

[\(217\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

237. I comuni hanno l'obbligo di curare la costruzione e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani.

Le dimensioni e le altre caratteristiche di tali depositi, nonché le norme per l'uso dei medesimi e per la utilizzazione del concime conservato, sono stabilite nell'apposito regolamento adottato dal comune in conformità delle norme date dal consiglio provinciale dell'economia corporativa ^(217/a).

[\(217/a\)](#) Ora, camera di commercio.

238. Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani è fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruita a norma dell'art. 233, di depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi comunali costituiti ai sensi dell'articolo precedente.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 ^(217/b).

[\(217/b\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

239. Le stalle delle quali sono forniti gli alberghi debbono rispondere ai requisiti stabiliti nell'apposito regolamento.

240. La violazione delle norme indicate negli artt. 233, 236 e 238, salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, può essere accertata dal personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura ⁽²¹⁸⁾, dal veterinario provinciale o comunale, dai vigili sanitari e dagli agenti comunali.

(218) Ora, ispettorati provinciali dell'agricoltura.

241. Gli istituti che esercitano il credito a favore dell'agricoltura sono autorizzati a concedere prestiti con l'ammortamento rateale in dieci anni, per l'attuazione delle norme stabilite nel presente capo.

TITOLO IV

Della tutela igienica dell'alimentazione dell'acqua potabile e degli oggetti di uso personale

Sezione I - Della vigilanza igienica sulla genuinità e salubrità degli alimenti e delle bevande.

242-243. ⁽²¹⁹⁾.

(219) Articoli abrogati dall'art. 20, L. 30 aprile 1962, n. 283, riportata alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di).

Vedi, ora, questa legge, e gli altri provvedimenti in materia, riportati alla stessa voce, nonché alla voci Acque gassate e bibite analcoliche, Birra, Cacao e cioccolato, Caffè e surrogati, Carni, Cereali, Conserve alimentari vegetali, Estratti alimentari, Farine, Pane e pasta, Latte, burro e formaggi, Margarina e grassi idrogenati alimentari, Oli commestibili, Pesca, Vini e aceti e Zootecnia.

Sugli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici, in particolare, vedi, ora la L. 29 marzo 1951, n. 327 e il D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578, riportati alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di).

Cfr. inoltre gli artt. 118-120, 123, 125-127, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.

Sui brevetti per invenzioni concernenti alimenti o bevande, cfr. poi gli artt. 32 e 33, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, riportato alla voce Brevetti per invenzioni industriali.

Sezione II - Del consumo del granturco per l'alimentazione dell'uomo ⁽²²⁰⁾.

244. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, sotto qualsiasi forma, granturco immaturo non bene essiccato, ammuffito o in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina, ovvero prodotti ottenuti dalla farina suddetta o che, sebbene preparati con farina normale sana, siano in seguito ammuffiti o comunque deteriorati è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 400.000 ^(220/a).

(220) Vedi, anche, gli artt. 330-335, recanti disposizioni per la prevenzione e la cura della pellagra.

(220/a) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

245. È vietata l'introduzione nel regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se l'avaria si sia verificata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 400.000 ^(217/b).

(217/b) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

246. Sono soggette ad autorizzazione del prefetto o del podestà, secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la macinazione e l'utilizzazione, per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, del granturco e dei suoi derivati, guasti o imperfetti.

La mancanza della predetta autorizzazione dà luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 400.000 ^(217/b).

(217/b) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603,

riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

Sezione III - Dell'igiene dei recipienti destinati alla preparazione o alla conservazione di alimenti o bevande.

247. ⁽²²¹⁾.

⁽²²¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 20, [L. 30 aprile 1962, n. 283](#), riportata alla voce Alimenti, bevande, ecc. In materia, vedi, ora, gli artt. 5, lett. f, 10 e 11 di questa legge.

Sezione IV - Dell'acqua potabile.

248. Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità.

Quando l'acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della popolazione o sia insalubre, il comune può essere, con decreto del prefetto, obbligato a provvedersene ⁽²²²⁾.

⁽²²²⁾ Vedi, anche, l'art 128, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), e la [L. 9 maggio 1950, n. 307](#), riportati ai nn. B/I e D/II.

249. Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 1.000.000 ^(222/a), salvo l'applicazione delle pene stabilite nel codice penale, quando il fatto renda l'acqua pericolosa per la salute pubblica ⁽²²³⁾.

^(222/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

⁽²²³⁾ Vedi gli artt. 439 e 452, c.p. 1931.

Sezione V - Dei colori nocivi alla salute.

250. ^(223/a).

[\(223/a\)](#) Vedi nota 221 all'art. 247.

Sezione VI - Dell'uso di alcool diversi dall'etilico.

251. È vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcoliche, prodotti farmaceutici, specialità medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico.

Il contravventore, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 ^(223/b).

[\(223/b\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Tuttavia, per effetto dell'art. 16, [L. 11 ottobre 1986, n. 713](#), riportata al n. E/XLII, il presente articolo ha cessato di avere efficacia, a decorrere dal 14 novembre 1986, nei confronti dei prodotti cosmetici.

252. Sono escluse dal divieto di cui nell'articolo precedente:

a) Le piccolissime quantità di alcool metilico e di altri alcool diversi dall'etilico, naturalmente contenute in alcune bevande alcoliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti e prodotti similari.

La quantità di alcool metilico o di altri alcool diversi dall'etilico che può essere tollerata in questi prodotti, è stabilita dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

b) Le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che contengono formaldeide, limitatamente alla quantità di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.

TITOLO V

Provvedimenti contro le malattie infettive e sociali ⁽²²⁴⁾

Capo I - Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo ⁽²²⁵⁾.

253. Il Ministro per l'interno determina con suo provvedimento, sentito il consiglio superiore di sanità, quali siano le malattie infettive e diffuse che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse ⁽²²⁶⁾.

(224) Sulle malattie sociali, per l'istituzione e disciplina dei centri di difesa, vedi gli artt. 4-9, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249](#), e per le forme morbose da qualificarsi tali, il [D.M. 20 dicembre 1961](#), provvedimenti riportati alla voce Malattie infettive e sociali. Vedi anche le disposizioni del presente testo unico per la lotta contro la tubercolosi (art. 268-283) ed i tumori (art. 336).

(225) Vedi, anche, gli artt. 132-142 e 146-153, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I. Per la prevenzione della febbre puerperale, vedi gli artt. 164-167 dello stesso.

(226) Vedi il [D.M. 23 aprile 1940](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

254. Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia al podestà e all'ufficiale sanitario comunale e coadiuvarli, se occorre, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 60.000 a lire 1.000.000 ^(226/a), alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso ⁽²²⁷⁾.

(226/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

(227) Sulle denunce, cfr. anche gli artt. 129-131, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I.

255. Le denunce di malattie infettive e diffuse o sospette di esserlo, pericolose per la salute pubblica, debbono essere immediatamente comunicate dal podestà al prefetto, dall'ufficiale sanitario al medico provinciale, dal prefetto al Ministero dell'interno. Quando la gravità del caso lo esiga, il prefetto, sentito il medico provinciale, può costituire commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, inviare medici, spedire medicinali e disporre gli altri provvedimenti necessari per assicurare la cura dei malati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il Ministro per l'interno.

256. I medici condotti e gli altri medici esercenti nei comuni, nei quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi a disposizione dell'autorità sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi.

Lo stesso obbligo hanno i medici appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia.

Il contravventore all'obbligo anzidetto è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 ^(226/a).

Ai detti sanitari e alle loro famiglie, che siano iscritti alla cassa di previdenza, compete il trattamento preveduto nel [testo unico 1° maggio 1930, n. 680](#) ⁽²²⁸⁾; a quelli non iscritti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni ^(228/a).

^(226/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

⁽²²⁸⁾ Vedi, ora, la [L. 6 luglio 1939, n. 1035](#), e i successivi provvedimenti in materia, riportati alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

^(228/a) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.

257. Qualsiasi medico-chirurgo legalmente abilitato all'esercizio della professione è tenuto a prestare l'opera sua per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal Ministro per l'interno, a seconda che il comune appartenga o non alla provincia nella quale il sanitario risiede.

Sono applicabili ai medici preveduti nel presente articolo e alle loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il contravventore alle disposizioni date dal prefetto o dal Ministro per l'interno è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 ^(228/b).

^(228/b) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

258. Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal podestà.

Il provvedimento del podestà è preso su parere dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione.

Il contravventore è punito coll'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 [\(228/b\)](#).

[\(228/b\)](#) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

259. I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose.

Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Il prefetto può dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l'obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell'articolo 93 [\(229\)](#).

[\(229\)](#) Cfr. l'art. 5 del presente T.U. Sui locali d'isolamento, in particolare, vedi gli artt. 146 e 147, [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I.

260. Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000 [\(228/b\)](#).

Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.

[\(228/b\)](#) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo

comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

261. Il Ministro per l'interno, quando si sviluppi nel regno una malattia infettiva a carattere epidemico, può emettere ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le misure cautelari da adottare contro la diffusione della malattia stessa.

Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del regno e possono aver vigore il giorno stesso della pubblicazione.

262. ⁽²³⁰⁾.

⁽²³⁰⁾ Abrogato dall'art. 20, [L. 30 aprile 1962, n. 283](#), riportata alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di). Vedi, ora, l'art. 14 della stessa.

Capo II - Delle misure d'igiene contro le mosche.

263. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica emana direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, ed emette, a tale scopo, ove occorre, anche ordinanze speciali.

Il prefetto è autorizzato ad emanare, con ordinanza, norme obbligatorie per l'esecuzione delle direttive generali di cui al comma precedente e per coordinare e favorire le iniziative locali.

Speciali misure devono essere ordinate dal sindaco:

a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e in altre collettività;

b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie.

Le ordinanze dell'Alto Commissario e del prefetto sono rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Foglio annunci legali della Provincia ^(230/a), e possono entrare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione ⁽²³¹⁾.

[\(230/a\)](#) I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, [L. 24 novembre 2000, n. 340](#), con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

[\(231\)](#) Così sostituito dall'art. 28, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

In materia, vedi anche il [D.C.G. 20 maggio 1928](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

Capo III - Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive degli animali [\(231/a\)](#).

264. I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunciare immediatamente al podestà del luogo, dove si verifici, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 [\(232\)](#).

L'autorità sanitaria, mediante apposite ordinanze, può rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffuse dell'uomo.

Il contravventore a tali disposizioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 [\(232\)](#).

[\(231/a\)](#) Vedi al riguardo, gli artt. 1-16, 67-70 e 71-159 del regolamento di polizia veterinaria, approvato col [D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320](#), riportato alla voce Zootecnia.

Vedi, inoltre, la [L. 9 giugno 1964](#), n. 615, e il [D.M. 16 marzo 1965](#), riportati alla voce Zootecnia.

[\(232\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così fissato, da ultimo, dall'art. 6, L. 2 luglio 1988, n. 218, riportata alla voce Zootecnia.

[\(232\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così fissato, da ultimo, dall'art. 6, L. 2 luglio 1988, n. 218, riportata alla voce Zootecnia.

265. Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Ai coltivatori diretti l'indennità può essere corrisposta fino all'80 per cento.

L'importo delle indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia ^(232/a).

L'indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#), quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizootia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione ⁽²³³⁾.

^(232/a) Per la determinazione dell'indennità, vedi l'articolo 70, [D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320](#).

⁽²³³⁾ Così sostituito prima dall'art. 1, [L. 24 febbraio 1965, n. 108](#), e poi dall'art. 1, [L. 23 gennaio 1968, n. 34](#). Inoltre, l'articolo unico, [L. 7 marzo 1985, n. 98](#) (Gazz. Uff. 29 marzo 1985, n. 76) ha così disposto:

«Art. un. A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'importo delle indennità di cui all'art. 1 della [L. 23 gennaio 1968, n. 34](#), è posto a totale carico dello Stato e la conseguente spesa fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 4081 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1985 e per quelli successivi».

265-bis. Nessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanità, i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente art. 265. La produzione dei virus dell'afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini è riservata allo Stato che può demandarla agli enti vigilati dal Ministro della sanità.

Il contravventore alle disposizioni del precedente comma, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 ^(233/a) e in caso di recidiva, con l'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.500.000 ^(233/a).

Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanità ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizootie. In caso di inosservanza il Ministro può revocare l'autorizzazione ⁽²³⁴⁾.

[\(233/a\)](#) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

[\(233/a\)](#) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

[\(234\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 2, [L. 24 febbraio 1965, n. 108](#).

Capo IV - Delle misure speciali di profilassi e assistenza per alcune malattie dell'uomo ⁽²³⁵⁾.

Sezione I - Della vaccinazione antivaiuolosa e della conservazione del vaccino ⁽²³⁶⁾.

266. [La vaccinazione antivaiuolosa è obbligatoria entro il primo semestre dalla nascita ⁽²³⁷⁾ e deve essere ripetuta nel semestre successivo, quando abbia avuto esito negativo. Sono esclusi da tale obbligo i bambini che da certificato medico risultino in condizioni di salute da non poter subire la vaccinazione, la quale dovrà, però, essere eseguita nel semestre successivo od appena cessino le ragioni della contro indicazione.

È inoltre obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'autorità sanitaria per pericolo di diffusione del vaiuolo] ^(237/a).

[\(235\)](#) Vedi, anche, i provvedimenti che hanno reso obbligatorie le vaccinazioni antitiflica, antidifterica, antitetanica e antipoliomielitica, riportati alla voce Malattie infettive e sociali.

[\(236\)](#) Vedi, anche, il regolamento, approvato col [D.M. 29 marzo 1892](#), modificato e integrato dal [D.C.G. 7 marzo 1940](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

[\(237\)](#) Ora, entro il secondo anno di età: termine così protratto dall'art. 1, co. III, [L. 6 giugno 1939, n. 891](#), riportata alla voce Malattie infettive e sociali.

[\(237/a\)](#) Abrogato dall'art. 1 [D.L. 26 giugno 1981, n. 334](#).

267. Il vaccino antivaiuoloso e conservato in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilità del medico provinciale ed è inviato gratuitamente ai podestà e ai medici liberi esercenti, quando ne facciano richiesta alla prefettura.

Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale e quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino.

Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri.

È in facoltà della provincia di integrare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione.

Tale integrazione può essere dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto nei casi e nei modi indicati nel secondo comma dell'art. 92.

Sezione II - Disposizioni per combattere la tubercolosi.

268. Spetta al Ministero dell'interno la direttiva tecnica e il coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro la tubercolosi.

È sottoposto a vigilanza del Ministero dell'interno e del prefetto ⁽²³⁸⁾, anche al fine di impedire abusi della pubblica fiducia, qualsiasi ente pubblico o privato che raccolga denaro dal pubblico per la profilassi e l'assistenza contro la tubercolosi o svolga opera di propaganda a riguardo della medesima malattia.

Il Ministero dell'interno vigila sull'esecuzione delle direttive date e sullo svolgimento di tutti i servizi contro la tubercolosi a mezzo dei suoi organi centrali e periferici.

[\(238\)](#) Ora, Ministero della sanità e medico provinciale.

269. Ad assicurare i servizi di profilassi e di assistenza contro la tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza:

1° i consorzi provinciali antitubercolari, le province, i comuni e le istituzioni che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;

2° l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ⁽²³⁹⁾ e gli altri enti di assicurazioni sociali, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi speciali o dai rispettivi statuti ⁽²⁴⁰⁾.

[\(239\)](#) Ora, Istituto nazionale della previdenza sociale.

[\(240\)](#) Vedi gli artt. 66-72, [R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827](#), riportato alla voce Previdenza sociale, nonché il D.Lgs. C.P.S. 29 aprile 1947, n. 318, e le leggi 28 febbraio 1953, n. 86, 27 dicembre 1956, n. 1504, 9 novembre 1957, n. 1126, riportate alla voce Tubercolosi (Assicurazione obbligatoria contro la).

270. Il consorzio provinciale antitubercolare, istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo:

a) di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro la tubercolosi, anche in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari;

b) di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;

c) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari affinché siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;

d) di integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso, di sostituirsi alle medesime nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti;

e) di promuovere e disciplinare, nell'ambito provinciale, in conformità delle direttive del Ministero dell'interno, la propaganda per la profilassi e l'assistenza dei tubercolotici.

271. Il consorzio provinciale antitubercolare è ente morale ed è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto.

Quando l'istituzione di opere antitubercolari è promossa, ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente, da due o più consorzi, la convenzione, che regola l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri dei singoli consorzi, è approvata con decreto del Ministro per l'interno, sentiti i consigli provinciali di sanità e le giunte provinciali amministrative delle province interessate.

272. La provincia e i comuni che la compongono, nonché gli enti pubblici che, in tutto o in parte, svolgono nella provincia azione antitubercolare, fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare.

Possono farne parte, su loro domanda anche le congregazioni di carità ⁽²⁴¹⁾, le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute nonché le associazioni private, gli istituti di previdenza e di assicurazione e le organizzazioni finanziarie e commerciali che svolgono la loro attività nella provincia.

Lo statuto del consorzio determina la misura del contributo consorziale.

Al consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni relative ai consorzi, contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale ⁽²⁴²⁾, in quanto non sia preveduto nel presente testo unico.

(241) Ora, enti comunali di assistenza.

(242) Artt. 156-172, [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), riportato alla voce Comuni e province.

273. Il consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da un comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, del medico provinciale e di cinque altri membri, nominati dal prefetto, dei quali uno scelto tra i componenti del consiglio provinciale di sanità, uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio e tre in rappresentanza degli enti consorziati ⁽²⁴³⁾.

I componenti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Il direttore del consorzio interviene alle sedute del comitato con voto consultivo.

(243) Implicitamente abrogato: vedi ora l'art. 1, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

274. Il Ministro per l'interno per gravi ragioni di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, può sciogliere il comitato, affidando la provvisoria amministrazione dell'ente a un commissario, il quale esercita tutte le attribuzioni del comitato stesso.

275. Il consorzio provinciale antitubercolare sottopone, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio al prefetto per l'approvazione.

Copia del bilancio, appena approvato, viene dalla prefettura comunicato al Ministero dell'interno.

276. L'amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del consorzio provinciale antitubercolare e il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi ⁽²⁴⁴⁾.

Il servizio di cassa e di tesoreria del consorzio è disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell'amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta amministrazione.

Qualora l'importanza dei servizi lo richiedano, il consorzio può, con deliberazione approvata dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il rettorato provinciale ⁽²⁴⁵⁾, provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dell'ufficio e al servizio di cassa e di tesoreria, fermi restando, per quanto riguarda la spesa, gli obblighi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo ^(245/a).

In tal caso uno speciale regolamento, deliberato dall'amministrazione del consorzio e approvato dalla giunta provinciale amministrativa, provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale.

[\(244\)](#) Cfr. ora le disposizioni di legge riportate nella nota 246 all'art. 278.

[\(245\)](#) Ora, consiglio provinciale.

[\(245/a\)](#) Cfr. ora le disposizioni di legge riportate nella nota 246 all'art. 278.

277. Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare è costituito:

- a) del direttore del consorzio, cui può essere affidata anche la direzione del dispensario provinciale;
- b) del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni dispensariali;
- c) delle assistenti sanitarie visitatrici.

Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale ove esiste, è inibito l'esercizio della professione di medico chirurgo.

278. Il personale del Consorzio è nominato in ruolo a seguito di pubblico concorso indetto dall'amministrazione del Consorzio [\(246\)](#).

Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della professione, purché non abbiano oltrepassato i quarant'anni di età.

La nomina in ruolo è fatta nella persona del vincitore del concorso [\(246\)](#).

Si applicano a detto personale le disposizioni stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale per gli impiegati della provincia, anche per quanto riguarda la loro iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza [\(247\)](#).

[\(246\)](#) Comma così sostituiti dagli artt. 2 e 3, [L. 22 novembre 1962, n. 1709](#). Vedi anche gli altri articoli di essa, che qui si riportano:

«Art. 1. Presso ciascun Consorzio provinciale antitubercolare è istituito un ruolo organico del personale del Consorzio stesso.

Art. 4. Il personale, attualmente in servizio nei Consorzi provinciali antitubercolari, è inquadrato nel ruolo del personale del Consorzio al compimento di un biennio di lodevole servizio.

Il personale, che non ha sostenuto pubblico concorso, per conseguire il beneficio di cui al comma precedente, dovrà sostenere un concorso interno».

[\(246\)](#) Comma così sostituito dagli artt. 2 e 3, [L. 22 novembre 1962, n. 1709](#). Vedi anche gli altri articoli di essa, che qui si riportano:

«*Art. 1.* Presso ciascun Consorzio provinciale antitubercolare è istituito un ruolo organico del personale del Consorzio stesso.

Art. 4. Il personale, attualmente in servizio nei Consorzi provinciali antitubercolari, è inquadrato nel ruolo del personale del Consorzio al compimento di un biennio di lodevole servizio.

Il personale, che non ha sostenuto pubblico concorso, per conseguire il beneficio di cui al comma precedente, dovrà sostenere un concorso interno».

[\(247\)](#) Sui limiti d'età per il collocamento a riposo del personale sanitario, vedi la [L. 3 febbraio 1964, n. 22](#), che qui si riporta:

«*Articolo unico.* Le norme contenute nell'articolo unico della [L. 20 dicembre 1962, n. 1751](#), sono valide anche nei confronti dei sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari».

La [L. 20 dicembre 1962, n. 1751](#) è riportata nella nota 49 all'art. 47.

279. La prefettura prima di procedere all'esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge e che fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare, li comunica al consorzio stesso, per le sue eventuali osservazioni.

280. Il ricovero d'urgenza degli ammalati di tubercolosi è disposto dal podestà o dal prefetto secondo le norme della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza [\(248\)](#).

Ogni altro ricovero è ordinato dal presidente del consorzio provinciale antitubercolare o dall'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale [\(248/a\)](#), secondo la rispettiva competenza.

Le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria, hanno l'obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso [\(249\)](#) nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.

[\(248\)](#) Artt. 78-b e 79, [L. 17 luglio 1890, n. 6972](#), riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

[\(248/a\)](#) Ora, Istituto nazionale della previdenza sociale.

[\(249\)](#) Vedi gli artt. 72-77, [L. 17 luglio 1890, n. 6972](#).

281. La competenza passiva delle spese di spedalità per il ricovero di ammalati di tubercolosi è regolata:

a) per i ricoveri di urgenza, dalle disposizioni sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza [\(249\)](#);

b) per il ricovero degli assicurati contro la tubercolosi, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi [\(250\)](#).

In tutti gli altri casi le spese di spedalità sono sostenute dal consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo concorso da parte della provincia, nei limiti dei fondi che essa può stanziare a tale scopo nel bilancio.

Sono estese ai consorzi provinciali antitubercolari le disposizioni della [legge 3 dicembre 1931, n. 1580](#) [\(251\)](#), agli effetti della rivalsa nei riguardi dei ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà. È, però, in facoltà dei consorzi di affidare tale compito all'amministrazione della provincia, la quale è tenuta ad assolverlo senza onere di spesa a carico degli stessi.

[\(249\)](#) Vedi gli artt. 72-77, [L. 17 luglio 1890, n. 6972](#).

[\(250\)](#) [R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827](#), riportato alla voce Previdenza sociale.

[\(251\)](#) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

282. In appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, per ciascun esercizio finanziario, sono stanziati somme da erogare in:

a) contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti dai consorzi;

b) contributi ai commi, alle province, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi ed altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio;

c) sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi o di assistenza agli infermi non considerati nelle lettere precedenti;

d) sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico e ausiliario.

Le somme disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sugli stanziamenti preveduti nel presente articolo, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.

283. I contratti, aventi per oggetto la donazione, l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di pubblici istituti di cura per tubercolosi, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Sono pure esenti dalle stesse tasse e da quelle ipotecarie gli atti dei consorzi provinciali antitubercolari.

Sezione III - Disposizioni per combattere il tracoma.

284. I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettività.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 1.000.000 [\(251/a\)](#).

[\(251/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

285. Per ciascun esercizio finanziario sono stanziati in appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno:

a) le somme da erogare in sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma;

b) le somme da erogare in sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche intorno alla diagnosi, cura e profilassi della malattia.

Le somme, disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine di esercizio sono inoltre concessi sussidi ai comuni che abbiano istituito o istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi.

Sezione IV - Disposizioni per combattere la lebbra ⁽²⁵²⁾.

286. L'autorità sanitaria che venga comunque a conoscenza di casi di lebbra con manifestazioni contagiose in atto deve disporre l'isolamento degli infermi nel modo che crederà più opportuno e finché non sia scomparso ogni pericolo di contagio, provvedendo di ufficio quando gli interessati non ottemperino alle disposizioni impartite.

Qualora per l'isolamento sia richiesto il ricovero, questo deve essere effettuato negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni.

Le spese di ospedalità sono a carico dello Stato e gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità ^(252/a).

È fatta eccezione per gli istituti ospedalieri aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti ⁽²⁵³⁾.

⁽²⁵²⁾ Vedi, anche, per la concessione di un sussidio ai lebbrosi ricoverati ed ai loro congiunti, la [L. 29 ottobre 1954, n. 1047](#), riportata alla voce Malattie infettive e sociali, e il [D.A.C.I.S. 30 aprile 1958](#) (Gazz. Uff. 20 giugno 1958, n. 146).

^(252/a) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1966, dall'art. 2, [L. 27 giugno 1967, n. 533](#).

⁽²⁵³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, [R.D.L. 13 febbraio 1936, n. 353](#), convertito in legge con [L. 14 maggio 1936, n. 935](#).

287. Il Ministro per l'interno, per l'istituzione, nelle cliniche e negli ospedali, dei reparti indicati nell'articolo precedente, stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti di essi, le modalità per il loro funzionamento, le condizioni per l'ammissione alla cura e la retta di ospedalità.

Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale.

Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si deve, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni che la direzione dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore della clinica.

288. I medici condotti e gli altri medici esercenti non possono rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di ospedalizzazione ai poveri che siano affetti da lebbra.

La vidimazione è fatta senza spese.

289. Il Ministro per l'interno ha facoltà di concedere sussidi per l'esecuzione dei provvedimenti relativi alla profilassi e cura della lebbra e per la costruzione, sistemazione, arredamento dei reparti indicati nell'art. 286, nonché degli speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di lebbra.

Possono pure essere concessi sussidi ai comuni per indennizzarli delle spese di isolamento e di cura a domicilio degli infermi, dei quali non sia possibile il ricovero negli istituti di cura.

290. Per ciascun esercizio finanziario è stanziato in speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno il fondo necessario per i provvedimenti di profilassi contro la lebbra.

Sezione V - Disposizioni per la profilassi delle malattie veneree.

291-305. ⁽²⁵⁴⁾.

⁽²⁵⁴⁾ Articoli da ritenersi abrogati, essendo ora disciplinata la materia dalla [L. 25 luglio 1956, n. 837](#), dal [D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056](#), e dal [D.M. 2 dicembre 1959](#), provvedimenti riportati alla voce Malattie infettive e sociali. Sul riparto del fondo statale per il rimborso delle spese di cura, vedi inoltre l'art. 29, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), riportato al n. B/III.

Vedi infine l'Accordo internazionale per le facilitazioni al personale della marina mercantile nella cura delle malattie veneree, reso esecutivo in Italia col [R.D. 11 aprile 1926, n. 1133](#), riportato a quella stessa voce.

306. Per la vigilanza sui dispensari e sui reparti di cura delle malattie veneree come sulle misure d'ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie, il Ministro per l'interno ha facoltà di nominare ispettori dermosifilografhi per una o più province alla dipendenza dell'autorità sanitaria provinciale.

La nomina viene fatta a seguito di concorso pubblico bandito dal Ministro per l'interno e con le norme stabilite dallo stesso. La nomina è conferita per un quinquennio, può essere revocata in ogni tempo per ragioni di servizio e può essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a qualunque titolo ⁽²⁵⁵⁾.

(255) Sui compiti e doveri degli ispettori dermosifilografi provinciali, vedi, ora, l'art. 11, [D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

307-308. ⁽²⁵⁶⁾.

(256) Recavano disposizioni concernenti la vigilanza sanitaria sulle case di meretricio, implicitamente abrogate con l'emanazione della [L. 20 febbraio 1958, n. 75](#), sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione.

Sezione VI - Disposizioni per la tutela igienica del baliatico ⁽²⁵⁷⁾.

309. L'esercizio del baliatico è subordinato ad autorizzazione del podestà, che viene rilasciata dopo visita medica, la quale abbia accertato che la balia non è affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva ⁽²⁵⁸⁾.

L'autorità sanitaria locale esercita, inoltre, la vigilanza sulle balie autorizzate ai fini della profilassi delle malattie indicate nel primo comma.

Il podestà revoca l'autorizzazione concessa, quando è accertato che la balia autorizzata è affetta da una delle malattie suddette.

Il contravventore alle disposizioni del primo comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 ^(258/a).

(257) Vedi, anche, il [D.P.C.M. 6 gennaio 1919](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

(258) Sull'obbligo dell'esame sierologico del sangue per la lue, vedi ora l'art. 14, [L. 25 luglio 1956, n. 837](#), e l'art. 5, co. I, [D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056](#), riportati alla voce Malattie infettive e sociali.

(258/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

310. Quando sia denunciato un caso di sifilide trasmesso per baliatico, l'autorità sanitaria provvede alla cura ospedaliera gratuita della nutrice infetta.

La cura può anche, con l'assenso dell'autorità anzidetta essere eseguita a domicilio, quando la nutrice ne abbia i mezzi e il medico ne assuma, con dichiarazione scritta, la responsabilità.

Debbono inoltre essere adottate tutte le altre misure occorrenti per l'allattamento del bambino e per impedire la diffusione della malattia.

Quando non si possa, senza pericolo, provvedere altrimenti, l'autorità sanitaria può ordinare il ricovero di urgenza della nutrice o del bambino anche in un ospedale il cui statuto non consente il ricovero stesso.

311. Nei limiti della disponibilità del fondo stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per la profilassi delle malattie infettive, possono essere concessi a titolo di incoraggiamento, speciali sussidi o premi agli istituti di puericoltura, ai dispensari per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi, quando ne risultino meritevoli per favorevoli risultati conseguiti nelle condizioni sanitarie dei bambini a essi affidati, segnatamente nei riguardi della profilassi della sifilide.

312. Nel regolamento che stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione sono anche determinate le modalità e le cautele alle quali deve essere subordinata l'autorizzazione alle balie sifilitiche di esercitare il baliatico esclusivamente per bambini riconosciuti affetti da sifilide.

Sezione VII - Disposizioni per diminuire le cause della malaria ⁽²⁵⁹⁾.

313. Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno.

Una zona di territorio è dichiarata malarica, quando si accerti la manifestazione simultanea o a brevi intervalli di casi di febbre malarica contratta nel luogo.

⁽²⁵⁹⁾ Vedi, anche, il regolamento per l'applicazione, approvato col [R.D. 28 gennaio 1935](#), n 93, riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

Per la lotta antimalarica nei comprensori di bonifica, vedi inoltre gli artt. 48-53, [R.D. 13 febbraio 1933, n. 215](#), riportato alla voce Bonifica.

314. In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, è istituito, con decreto del prefetto, un comitato provinciale per la lotta antimalarica.

Il comitato ha per fine di combattere l'infezione malarica sia coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando con gli organi dello Stato e degli enti locali, secondo le direttive del Ministero dell'interno.

Il Comitato è presieduto dal presidente della Giunta provinciale o da un assessore provinciale da lui delegato. Ne fanno parte di diritto un funzionario appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, l'ingegnere capo del Genio civile, l'ispettore provinciale dell'agricoltura ed il direttore provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ⁽²⁶⁰⁾.

Il prefetto può chiamarvi, in qualità di esperti, i rappresentanti delle associazioni e degli enti più direttamente interessati alla lotta antimalarica.

Il comitato ha sede in locali forniti gratuitamente dalla provincia e si avvale per la sua funzione tecnico-amministrativa del personale della amministrazione provinciale ⁽²⁶¹⁾.

⁽²⁶⁰⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

⁽²⁶¹⁾ Sui compiti del comitato, vedi l'art. 6, [R.D. 28 gennaio 1935, n. 93](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

315. Nelle province, che hanno territori dichiarati zone malariche l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente agli operai ⁽²⁶²⁾ e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a qualsiasi lavoro, se e in quanto non siano tenute a provvedere istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il chinino dello Stato ed i medicinali sussidiari, designati dal consiglio superiore di sanità, per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le proposte del medico provinciale.

L'obbligo della somministrazione gratuita del chinino e dei medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia degli operai e dei coloni, aventi diritto all'assistenza antimalarica.

Alla distribuzione del chinino, fornito dalla provincia, provvedono, nell'ambito del rispettivo territorio, i comuni per mezzo degli ambulatori e dei sanitari, nonché del personale ausiliario alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari.

Le disposizioni, contenute nei precedenti comma, si applicano a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di stipendio preveduti dalla legge sull'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia ⁽²⁶³⁾.

⁽²⁶²⁾ Per la definizione di «operai», vedi gli artt. 31 e 46, [R.D. 28 gennaio 1935, n. 93](#), alla voce Malattie infettive e sociali.

(263) Cfr., al riguardo, il [R.D.L. 8 marzo 1934, n. 736](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

316. Entro il mese di febbraio di ciascun anno la provincia deve dar prova al prefetto di aver provveduto all'acquisto del chinino e dei medicinali sussidiari, dichiarati necessari. In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'ordinazione per conto e a carico della provincia medesima.

La spesa, anticipata da ciascuna provincia e accertata dal prefetto nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte indicata nell'ultimo comma del presente articolo, viene ripartita, alla fine di ogni anno, tra i proprietari di terreni e di fabbricati della provincia mediante l'applicazione di un contributo, determinato in base all'aliquota risultante dal rapporto tra la spesa stessa e il reddito totale imponibile sui terreni e sui fabbricati.

Il contributo è iscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali.

Lo sgravio dell'imposta non dà luogo al rimborso del contributo.

Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici o altre imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, limitatamente al periodo di effettiva occupazione, la somma anticipata dalla provincia per il chinino e i medicinali sussidiari somministrati agli operai e alle rispettive famiglie non è compresa nella somma da ripartirsi, indicata nel comma secondo del presente articolo, ma deve essere rimborsata integralmente dal titolare di ciascuna impresa ⁽²⁶⁴⁾.

(264) Per le spese di spedizione del chinino, vedi l'articolo 16, [R.D. 28 gennaio 1935, n. 93](#).

317. Agli operai e ai coloni, addetti in modo permanente o avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui nell'art. 315, è gratuitamente prestata, a spese dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza medica a domicilio o in ambulatorio o, se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura, nonché la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del servizio sanitario e in conformità delle norme impartite dal Ministero dell'interno.

Le disposizioni, contenute nel precedente comma, si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti preveduti dalla legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 ^(264/a).

Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle disposizioni di legge sulla bonifica integrale e vi persistano le condizioni di malaricità locale, la provincia ha facoltà di integrare i

servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria o può esservi obbligata con decreto del prefetto ai termini dell'art. 92.

Per l'esecuzione di questi servizi il Ministero dell'interno può concedere sussidi nei limiti dello speciale stanziamento nel suo bilancio.

[\(264/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

318. In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate malariche, deve essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni stabilite nell'articolo precedente. L'autorità che approva il progetto è tenuta a sentire l'autorità sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.

319. Il Ministero dell'interno, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze può disporre, quando ne riconosca la necessità, che nelle zone di territorio nelle quali si eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario, indicati nel precedente articolo, i servizi per la distribuzione del chinino, per la somministrazione dei medicinali sussidiari, per l'assistenza medica e quelli di profilassi, siano disimpegnati dalla provincia o da altri enti specialmente attrezzati allo scopo ⁽²⁶⁵⁾.

In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono più tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando però obbligati a corrispondere alla provincia, ovvero all'ente come sopra incaricato, i contributi per i servizi stessi, stabiliti nell'art. 322.

[\(265\)](#) Per l'attribuzione del servizio antimalarico agli uffici decentrati delle opere pubbliche, vedi l'art. 29, [R.D. 28 gennaio 1935, n. 93](#), alla voce Malattie infettive e sociali.

320. Gli assuntori di opere, indicati nell'articolo 317, debbono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente con l'indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 ^(265/a).

[\(265/a\)](#) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera m), della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

321. Gli operai e i coloni, indicati nell'articolo 317 che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri comuni, debbono essere forniti a cura dei sanitari incaricati del servizio, di apposito documento comprovante il loro stato di salute.

Qualora abbiano contratta infezione malarica, deve essere loro prestata gratuitamente l'assistenza medica e continuata la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non sia compreso fra i territori dichiarati malarici.

In caso di riconosciuta necessità, il Ministero dell'interno può concedere un sussidio al comune per i suddetti servizi, nei limiti dello speciale stanziamento di bilancio.

322. Nel caso preveduto nell'art. 319, alla provincia o all'ente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria possono essere in relazione alla entità dei servizi stessi, assegnati contributi:

1° da parte del Ministero dell'interno, da prelevarsi dallo speciale stanziamento di bilancio;

2° da parte del commissario per le migrazioni e per la colonizzazione interna, ai sensi dell'art. 9 della [legge 9 aprile 1931, n. 358](#) ⁽²⁶⁶⁾;

3° da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dell'importo, che risulterà dai progetti approvati dal sottosegretario per la bonifica integrale ⁽²⁶⁷⁾;

4° da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dell'importo che risulterà dai progetti approvati dalle autorità competenti;

5° da parte della provincia, a norma dell'art. 92;

6° da parte di altri enti e di privati.

[\(266\)](#) Ora, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale sono stati devoluti i servizi relativi alle migrazioni interne, già trasferiti al soppresso Ministero delle corporazioni, coll'art. 2, lett. h, [D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474](#).

[\(267\)](#) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della bonifica e della colonizzazione.

323. La provincia e gli altri enti, designati a norma dell'art. 319 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche attendere all'esecuzione delle speciali disposizioni, che sono impartite dal Ministero dell'interno per la lotta contro la malaria, nei limiti della disponibilità dei fondi costituiti con i contributi indicati nel precedente articolo.

Nei casi di urgenza e su richiesta del Ministero dell'interno, gli enti anzidetti provvedono all'anticipazione delle somme necessarie, salvo a rivalersene con le prime successive disponibilità.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello dei lavori pubblici hanno facoltà di concedere anticipazioni sulle somme prevedute per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza.

Il Ministro per l'interno approva preventivamente l'organizzazione che gli enti stessi debbono dare nelle singole località ai servizi antimalarici e ne controlla la regolare applicazione.

I Ministri per l'interno e per le finanze hanno pure la facoltà di disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare la regolare destinazione dei contributi agli scopi preveduti nella presente legge.

324. Nelle zone malariche, i locali situati in aperta campagna e destinati ad abitazione o ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica e ai pubblici lavori in genere, debbono essere difesi, a cura delle rispettive amministrazioni o dei concessionari o appaltatori di lavori, contro la penetrazione degli insetti aerei, in conformità delle istruzioni del Ministro per l'interno.

Il riconoscimento delle circostanze, che determinano l'obbligo di impiantare mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, è fatto con provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale e il comitato provinciale per la lotta anti-malarica.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

È in facoltà del prefetto, sentito il comitato predetto, di estendere l'obbligo della protezione ai privati, per le abitazioni e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini.

Il concessionario o appaltatore di lavori, che contravviene alle disposizioni contenute nel presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 ^(267/a).

(267/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

325. I regolamenti locali d'igiene e sanità dei comuni aventi zone malariche debbono contenere le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani e a quelli intorno ai centri abitati.

Il podestà, quando accerti l'esecuzione di lavori e opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, può farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque disporre i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque.

In caso di ritardo o di inadempimento il podestà provvede di ufficio, a spese dell'inadempiente.

Quando trattasi di esecuzione di opere pubbliche statali il podestà ne informa il prefetto il quale promuove i provvedimenti dell'amministrazione competente.

326. Il podestà, quando lo ritenga necessario per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne, può rendere obbligatoria, sulla proposta dell'ufficiale sanitario, l'esecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi antianofelici, sempre quando trattasi di terreni non ricadenti in comprensori di bonifica o per i quali provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le disposizioni sulla bonifica integrale ⁽²⁶⁸⁾.

L'applicazione di tali interventi è a carico dei proprietari dei terreni e viene fatta sotto la diretta vigilanza e in conformità delle disposizioni dell'ufficiale sanitario.

Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari, il podestà dispone l'applicazione d'ufficio di detti interventi.

⁽²⁶⁸⁾ Per i terreni compresi in comprensori di bonifica, cfr. l'art. 50, [R.D. 28 gennaio 1935, n. 93](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

327. Ferme restando le disposizioni delle leggi sulla bonifica integrale, è richiesta la licenza del prefetto per l'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e d'altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso. Nella licenza sono indicate le norme, alle quali gli imprenditori debbono ottemperare, per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo.

Gli imprenditori, che contravvengono al suddetto obbligo od alle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal prefetto, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 400.000 ^(268/a), salvo al podestà di provvedere di ufficio nei modi indicati nell'art. 325.

[\(268/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

328. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è stanziato annualmente un fondo per diminuire le cause della malaria, commisurato al settanta per cento degli avanzi di gestione dell'azienda del chinino accertati nell'ultimo rendiconto dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Le somme non impiegate alla fine dell'esercizio finanziario sono conservate ai residui e possono essere erogate negli esercizi finanziari successivi [\(269\)](#).

[\(269\)](#) Cfr. l'art. 6, [R.D.L. 8 marzo 1934, n. 736](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

329. L'infezione malarica non è compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura [\(269a\)](#).

Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, l'istituto assicuratore presso cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti leggi per gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, è tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura preveduta nella tabella n. 7 annessa al presente testo unico.

La sovvenzione è assegnata ai discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai, approvata con regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed è ripartita fra gli aventi diritto in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto medesimo.

Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 317, e sia mancata, sul posto, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza sanitaria, preveduta nello stesso articolo, questi sarà tenuto a corrispondere agli aventi diritto, indicati nel comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualità del salario preveduto nei contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'istituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma, quando la somma stessa sia inferiore alle cinque annualità predette [\(270\)](#).

[\(269/a\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 4 giugno 1987, n. 226](#) (Gazz. Uff. 24 giugno 1987, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo del presente articolo 329.

[\(270\)](#) Articolo implicitamente abrogato. Vedi, ora, la [L. 11 marzo 1953, n. 160](#), riportata alla voce Malattie infettive e sociali.

Sezione VIII - Disposizioni per la prevenzione e la cura della pellagra [\(271\)](#).

330. Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunciato nei modi stabiliti negli artt. 254 e 255.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 1.000.000 [\(268/a\)](#).

[\(271\)](#) Vedi, anche, il regolamento, approvato col [R.D. 5 novembre 1903, n. 451](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali, e, per l'obbligatorietà della spesa, gli artt. 91, lett. C, n. 18 e 144, lett. C, n. 5 del [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), riportato alla voce Comuni e province.

Sulla tutela igienica del granturco usato nell'alimentazione umana, vedi gli artt. 244-246 del presente testo unico.

[\(268/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

331. I comuni, nei quali sia accertata endemia pellagrosa, sono assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme stabilite negli artt. 332, 333 e 334.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

332. Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati [\(271\)](#).

I regolamenti speciali per l'esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla giunta provinciale amministrativa, inteso il consiglio provinciale dell'economia corporativa [\(272\)](#) e il consiglio provinciale di sanità.

(271) Vedi, anche, il regolamento, approvato col [R.D. 5 novembre 1903, n. 451](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali, e, per l'obbligatorietà della spesa, gli artt. 91, lett. C, n. 18 e 144, lett. C, n. 5 del [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), riportato alla voce Comuni e province.

Sulla tutela igienica del granturco usato nell'alimentazione umana, vedi gli artt. 244-246 del presente testo unico.

(272) Ora, Camera di commercio, industria e agricoltura.

333. Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto ha facoltà di ordinare al comune la costruzione o l'acquisto di uno o più essiccatoi per granturco di capacità corrispondente ai bisogni locali.

L'esercizio viene regolato dalle norme prescritte nel regolamento.

Il prefetto ha parimenti facoltà di invitare il comune a destinare un locale, riconosciuto dall'ufficiale sanitario igienicamente adatto, al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprietà privata degli abitanti, che manchino di locali sani e per la quantità corrispondente al bisogno dell'alimentazione familiare.

All'impianto dell'essiccatoio e alla costruzione o adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme e i benefici, stabiliti per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.

334. Quando siano affette da pellagra persone iscritte nell'elenco dei poveri il medico condotto, tenuto conto della razione alimentare abituale dell'ammalato, prescrive gli alimenti integrativi di tale razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune a scopo di cura.

Il podestà forma e tiene al corrente l'elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie non sono in grado di provvedere l'alimentazione curativa.

I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o l'inefficienza dell'alimentazione stessa, debbono essere ricoverati in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati.

La spesa per l'alimentazione curativa e l'eventuale ricovero degli ammalati poveri è anticipata dal comune e suddivisa in parti uguali a carico del comune e della provincia.

335. È stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, una somma per sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.

Sezione IX - Disposizioni per combattere il cancro e i tumori maligni.

336. Per ciascun esercizio finanziario, in speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, è stanziata:

a) una somma da erogare in sussidi ai comuni, alle province, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai consorzi o altri enti per favorire l'impianto e il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro e i tumori maligni in genere, nonché per l'acquisto di radio da destinare in dotazione al laboratorio di fisica - ufficio del radio, presso l'istituto di sanità pubblica;

b) una somma da erogare per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocinii pratici per l'addestramento di personale medico specializzato ⁽²⁷³⁾.

⁽²⁷³⁾ Vedi, anche, al riguardo, il [D.M. 23 febbraio 1960](#), riportato alla voce Malattie infettive e sociali.

Per la raccolta di fondi, vedi la [L. 6 marzo 1953, n. 99](#), anch'essa ivi riportata.

TITOLO VI

Della polizia mortuaria

337. Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria ⁽²⁷⁴⁾.

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario.

I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.

⁽²⁷⁴⁾ Approvata con [R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880](#), riportato alla voce Polizia mortuaria.

338. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto

cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge [\(274/a\)](#).

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma [\(275\)](#).

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 [\(275/a\)](#) e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari [\(276\)](#).

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre [\(276/a\)](#).

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente [\(276/b\)](#).

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della [legge 5 agosto 1978, n. 457](#) [\(276/c\)](#) [\(276/d\)](#).

[\(274/a\)](#) Comma prima modificato dall'art. 4, [L. 30 marzo 2001, n. 130](#) e poi così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera a), [L. 1° agosto 2002, n. 166](#).

[\(275\)](#) Comma aggiunto dall'articolo unico, [L. 4 dicembre 1956, n. 1428](#).

Sui cimiteri di guerra, vedi, anche, il [D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 429](#), e la [L. 9 gennaio 1951, n. 204](#), riportati alla voce Guerra (Provvedimenti per la).

[\(275/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

[\(276\)](#) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), [L. 1° agosto 2002, n. 166](#).

[\(276/a\)](#) Comma prima modificato dall'art. 1, [L. 17 ottobre 1957, n. 983](#) (che riferisce peraltro la modifica al quarto comma, non tenendo evidentemente conto del comma aggiunto dalla [legge 4 dicembre 1956, n. 1428](#)), poi così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), [L. 1° agosto 2002, n. 166](#).

[\(276/b\)](#) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), [L. 1° agosto 2002, n. 166](#).

[\(276/c\)](#) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), [L. 1° agosto 2002, n. 166](#).

[\(276/d\)](#) L'art. 1, legge della provincia di Bolzano 24 dicembre 1975, n. 55, come modificato dall'art. 70, legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, ha disposto la sostituzione del presente articolo con il testo che segue:

«I nuovi cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200m. dalle zone residenziali. La Giunta provinciale, su parere conforme del comitato provinciale di sanità, che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, nell'approvare il piano urbanistico comunale o di modifiche allo stesso, può autorizzare per motivi oggettivi una distanza minore, comunque non inferiore a 25 m.

I cimiteri esistenti, che si trovano nell'immediata vicinanza di zone residenziali edificate, possono essere ampliati indipendentemente dalle suddette distanze, quando non vi si oppongono ragioni igieniche. In tal caso la Giunta provinciale prima di approvare il piano urbanistico comunale o una modifica allo stesso, deve sentire il comitato provinciale di sanità, che si deve esprimere entro il termine perentorio di 60 giorni.

Previo parere favorevole del comitato provinciale di sanità, la Giunta provinciale nell'approvazione di piani urbanistici comunali o di modifica agli stessi può egualmente autorizzare zone residenziali fino ad una distanza di 25 m. dal cimitero esistente, quando ciò è richiesto da esigenze urbanistiche e non vi si oppongono motivi igienici.

Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo è vietata la costruzione di nuovi edifici. Tale disposizione non si applica ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto possono essere ricostruiti e trasformati senza aumento di volume nei limiti delle norme urbanistiche. Inoltre la distanza della nuova parte del fabbricato dal cimitero non sia inferiore a quella del fabbricato esistente».

339. Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco.

L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria ^{(277) (278)}.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000 ^(278/a).

Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata ⁽²⁷⁸⁾.

⁽²⁷⁷⁾ Artt. 24-27, [R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880](#), riportato alla voce Polizia mortuaria. Vedi anche le convenzioni internazionali in materia, ivi riportate.

⁽²⁷⁸⁾ Così sostituiti gli originali commi I e III dall'art. 30, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

^(278/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

⁽²⁷⁸⁾ Così sostituiti gli originali commi I e III dall'art. 30, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

340. È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.

È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000 ^(278/a) e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero.

^(278/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

341. Il Ministro per l'interno ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

342. ⁽²⁷⁹⁾.

(279) Abrogato dall'art. 3, L. 10 dicembre 1954, n. 1164.

343. La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

TITOLO VII

Dei regolamenti locali di igiene e sanità e di polizia veterinaria

344. I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità ⁽²⁸⁰⁾.

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 ^(280/a).

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa ⁽²⁸¹⁾.

(280) Cfr. l'art. 218 del presente testo unico, e l'art. 89, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.

(280/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114,

primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

[\(281\)](#) Artt. 107-109, [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), riportato alla voce Comuni e province.

345. I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai comuni sono deliberati dal podestà [\(282\)](#), approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità.

Il prefetto può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento viene compilato di ufficio.

Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l'interno [\(283\)](#), che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato.

Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

[\(282\)](#) Ora, Consiglio comunale: vedi l'art. 131, n. 6, [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#), riportato alla voce Comuni e province.

[\(283\)](#) Ora, al Ministro della sanità.

346. Ogni Comune o consorzio veterinario deve avere il regolamento del servizio veterinario.

Il regolamento è deliberato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanità.

Si applicano a tale regolamento le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 345 del presente testo unico.

I contravventori alle disposizioni del regolamento locale del servizio veterinario, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa non superiore a lire 40.000 [\(283/a\)](#).

Il regolamento deve contenere in particolare le disposizioni richieste dalle condizioni locali per l'assistenza veterinaria, per l'applicazione delle norme di polizia veterinaria e di vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale.

Il regolamento deve, inoltre, contenere le disposizioni per assicurare il coordinamento fra l'Ufficio veterinario e l'Ufficio sanitario comunale per quanto riguarda le malattie degli animali trasmissibili all'uomo [\(284\)](#).

[\(283/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

[\(284\)](#) Così sostituito dall'art. 31, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

TITOLO VIII

Disposizioni speciali per il governatorato di Roma

347-352. [\(285\)](#).

[\(285\)](#) Titolo abrogato dall'art. 1, [D.Lgs.Lgt. 17 novembre 1944, n. 426](#), riportato alla voce Comuni e province.

TITOLO IX

Disposizioni generali

353. Quando, a causa di malattie epidemiche o per la sistemazione di importanti servizi sanitari, ricorre la necessità assoluta e urgente di occupare proprietà particolari per creare ospedali, cimiteri o provvedere ad altri servizi sanitari, compresa la protezione per le opere di presa e di condotta delle acque potabili, si procede ai termini delle disposizioni contenute nel capo II del titolo II della [legge 25 giugno 1865, n. 2359](#) [\(286\)](#), sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e dell'art. 7 della [legge 20 marzo 1865, n. 2248](#) [\(287\)](#), allegato E.

[\(286\)](#) Riportata alla voce Espropriazione per pubblica utilità.

[\(287\)](#) Riportata alla voce Contenzioso amministrativo.

354. Sono a carico dello Stato le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall'autorità nell'interesse pubblico e tutte le altre spese che l'autorità governativa crederà di ordinare a tutela della sanità pubblica o per soccorrere province e comuni colpiti da epidemie o da epizootie.

355. Sono obbligatorie per i comuni e per le province le spese poste a loro carico dalle disposizioni contenute nel presente testo unico, nel testo unico della legge comunale e provinciale ⁽²⁸⁸⁾ e in qualsiasi altra disposizione legislativa.

(288) Vedi gli artt. 91, lett. C), e 144, lett. C, [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), riportato alla voce Comuni e province.

356. In caso di contestazione sulla competenza passiva delle spese, ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il prefetto decide definitivamente, sentito il parere della giunta provinciale amministrativa.

357. Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal podestà è ammesso ricorso in via gerarchica al prefetto, che decide definitivamente, udito il parere del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorità governative inferiori è ammesso ricorso alle autorità superiori.

Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale ⁽²⁸⁹⁾.

(289) Artt. 5 e 6, [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), riportato alla voce Comuni e province.

358. Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico ⁽²⁹⁰⁾.

I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale sentito il consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con la sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato ^(290/a).

(290) Regolamento mai emanato: resta pertanto in vigore, nelle disposizioni compatibili con quelle successivamente emanate, il regolamento approvato col [R.D. 3 febbraio 1901, n. 45](#), riportato al n. B/I.

[\(290/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 16, [D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196](#), riportato alla voce Zootecnia.

359. È abrogata ogni disposizione contraria al presente testo unico o con esso incompatibile.

TITOLO X

Disposizioni transitorie

Capo I - Disposizioni relative ai servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria dei comuni e delle province.

360. Ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, previsti nell'art. 34, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio in uno stesso comune o consorzio, nella qualità di ufficiale sanitario, a seguito di nomina prefettizia anche provvisoria, purché siano stati assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico [\(291\)](#).

[\(291\)](#) Recano disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

361. Ai concorsi per posti di sanitario condotto, previsti nell'art. 68, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, i sanitari che dimostrino di avere già prestato servizio di condotta, con nomina divenuta definitiva, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

362. I laboratori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono gestiti dai comuni, passeranno alle amministrazioni provinciali, con il loro impianto ed il personale addetto, entro il termine di due anni dalla data predetta, secondo le modalità stabilite nel [regio decreto 16 gennaio 1927, n. 155](#).

Al personale dei detti laboratori si applicano le norme sancite nel presente testo unico per il personale dei laboratori provinciali ^(291/a).

[\(291/a\)](#) Recano disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

363. Ai concorsi, preveduti nell'art. 85, indetti entro il 31 dicembre 1937, per posti presso i laboratori provinciali, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, coloro che alla data del bando di concorso prestino ininterrotto servizio, anche per effetto di incarico provvisorio, da almeno tre anni, presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, purché assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico ^(291/a).

[\(291/a\)](#) Recano disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

364. L'applicazione delle disposizioni relative al collocamento a riposo, al compimento dei sessantacinque anni di età, del personale sanitario preveduto negli artt. 47, 54, 76, 90, 96 e 362 del presente testo unico avrà inizio col 1° luglio 1936, salvo il disposto del comma seguente.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico i prefetti e le amministrazioni interessate, secondo la rispettiva competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei sanitari che oltre ai sessantacinque anni di età abbiano anche compiuto quaranta anni di servizio e di quelli che abbiano compiuti settanta anni di età e trentacinque di servizio ^(291/a).

[\(291/a\)](#) Recano disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Capo II - Disposizioni relative all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria.

Sezione I - Disposizioni relative all'esercizio delle professioni sanitarie.

365. Sono autorizzati all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice, quantunque sforniti del titolo di abilitazione prescritto a norma degli ordinamenti in vigore:

a) i cittadini italiani delle nuove province del regno che abbiano conseguito i diplomi per l'esercizio delle professioni suddette in istituti autorizzati del cessato impero austro-ungarico, o che siano in possesso di diplomi di altri Stati, confermati (nostrificati) con provvedimento della competente autorità del detto cessato impero, nei limiti stabiliti dal regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396 che determina i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica, e dal regio decreto-legge del 16

agosto 1926, n. 1914, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno;

b) coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, abbiano ottenuto con decreto del Ministro per l'interno l'autorizzazione ad esercitare nel regno la loro professione ai sensi del regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795, e disciplina l'esercizio nel regno delle professioni sanitarie da parte di laureati o diplomati all'estero rimpatriati per la guerra ⁽²⁹²⁾.

⁽²⁹²⁾ Vedi, anche, in materia, l'art. 1, [L. 25 giugno 1940, n. 1066](#), recante disposizioni a favore dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero, la [L. 18 dicembre 1951, n. 1515](#), recante norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del [decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23](#), e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione, nonché i due DD.MM. 7 agosto 1952 (Gazz. Uff. 11 agosto 1952, n. 185) per l'attuazione di quest'ultima, e la [L. 9 aprile 1955, n. 266](#), concernente l'estensione della precedente legge a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche.

366. Sono autorizzati all'esercizio della professione nel regno, ma soltanto presso gli stranieri, i medici-chirurghi diplomati all'estero, che al tempo della promulgazione della legge 10 luglio 1910, n. 455, relativa all'istituzione degli ordini dei sanitari, si trovavano da oltre tre anni, iscritti nei ruoli dei contribuenti, per redditi di ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.

367. Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo:

a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria ⁽²⁹³⁾;

b) i cittadini italiani delle nuove province del regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorità del cessato impero austroungarico, nei limiti stabiliti dalla [legge 23 giugno 1927, n. 1187](#) ⁽²⁹⁴⁾, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionari delle nuove province del regno e dal [regio decreto 14 giugno 1928, n. 1630](#), che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno ⁽²⁹⁵⁾.

Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si applicano le disposizioni del presente testo unico, relative all'esercizio delle professioni sanitarie ⁽²⁹⁶⁾.

⁽²⁹³⁾ Per l'interpretazione autentica di questa lettera, vedi la [L. 27 dicembre 1941, n. 1649](#), che qui si riporta:

«*Articolo unico*. L'art. 367, lettera *a*), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, coloro che alla data di entrata in vigore del testo unico predetto erano già legalmente e definitivamente abilitati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori al regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, convertito nella [legge 21 marzo 1926, n. 597](#)».

Il [R.D.L. 16 ottobre 1924, n. 1755](#), è riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

(294) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

(295) Per l'interpretazione autentica di questa lettera, vedi la [L. 21 marzo 1958, n. 235](#), che qui si riporta:

«*Articolo unico*. L'art. 367, lettera *b*), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori entrati a far parte dello Stato in forza del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, approvato con L. 26 settembre 1920, n. 1322, o dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, approvato con legge 10 luglio 1925, n. 1512, ed il cui stato di cittadini italiani delle nuove Province sia regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dal regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723».

(296) Vedi anche il [R.D.L. 13 gennaio 1930, n. 20](#), riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

Sezione II - Disposizioni relative al servizio farmaceutico.

368. Ai titolari di farmacie legittime, ai sensi dell'art. 25 della [legge 22 maggio 1913, numero 468](#) ⁽²⁹⁷⁾, esistenti alla data di pubblicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463 ⁽²⁹⁸⁾, è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio di una farmacia.

Il titolare di due o più farmacie deve, entro il termine del 30 settembre 1934, notificare al prefetto della provincia, se tutte le farmacie hanno sede nella stessa provincia, o, altrimenti, al Ministero dell'interno, per quale di esse intenda optare. Trascorso inutilmente detto termine, il prefetto od il Ministro per l'interno, secondo la rispettiva competenza, determinano, anche in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, per quale delle farmacie medesime è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio.

Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente comma, non è riconosciuto il diritto alla continuazione del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:

- a) che la vendita abbia luogo non oltre il 31 dicembre 1936;
- b) che la vendita sia fatta a farmacista iscritto nell'albo professionale.

Le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera *a*) non siano state vendute, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 105.

L'autorizzazione data dal prefetto ai nuovi titolari delle farmacie è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

[\(297\)](#) Recante disposizioni sull'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, ormai superata. Si riportano tuttavia le disposizioni transitorie degli artt. 24, 25 e 26, che qui interessano:

«Art. 24. Devono essere chiuse:

a) le farmacie aperte dopo il primo luglio 1909, e che, per le disposizioni vigenti anteriormente alla [L. 22 dicembre 1888](#), nei luoghi in cui si trovano, non potevano essere aperte;

b) le farmacie per le quali esiste, alla data della pubblicazione della presente legge, sentenza giudiziaria esecutiva o provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa, che ne dichiari illegittimo l'esercizio, o ne ordini la chiusura;

c) le farmacie aperte anteriormente al 1° luglio 1909, che saranno dichiarate illegittime, in esito a giudizi pendenti alla data della pubblicazione della presente legge, e iniziati prima del 1° gennaio 1913.

Art. 25. Sono considerate legittime, nella loro sede alla data della pubblicazione della presente legge, le farmacie autorizzate secondo le norme anteriori alla [L. 22 dicembre 1888, n. 5849](#).

Sono parimenti considerate legittime le farmacie delle quali non sia stata dalla competente autorità amministrativa autorizzata l'apertura nelle località ove tale autorizzazione era richiesta dalla norme anteriori alla [L. 22 dicembre 1888, n. 5849](#), ma che, secondo tali norme, potevano essere autorizzate, a condizione che gli aventi diritto, nei tre mesi consecutivi alla data della pubblicazione della presente legge, facciano denuncia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia per gli effetti dei precedenti artt. 2, 7, 10, 12, 14, 15 e 16.

Art. 26. Sono del pari considerate legittime tutte le altre farmacie, le quali, anche aperte dopo la [L. 22 dicembre 1888, n. 5849](#), e non autorizzabili secondo le disposizioni anteriori, non siano illegittime giusta l'art. 24, purché gli aventi diritto facciano, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la denuncia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia, di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'inadempimento delle condizioni prescritte importa, per le farmacie indicate tanto in questo articolo quanto nel secondo comma dell'articolo precedente, la decadenza dal diritto all'esercizio, che è pronunciata a termini dell'art. 11».

[\(298\)](#) Recante revisione della [legge 22 maggio 1913, n. 468](#) sull'esercizio delle farmacie, e pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1934, n. 76.

369. Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi

o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale.

Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purché sia avviato agli studi farmaceutici o almeno iscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado.

Qualora il titolare non abbia fatto uso della facoltà di trasferire per atto tra vivi l'esercizio della farmacia a norma del primo comma, gli eredi possono, entro due anni dalla morte del titolare, effettuare, una volta tanto il trapasso a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale ⁽²⁹⁹⁾.

Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto di continuarne l'esercizio in via provvisoria senza che occorra alcuna formale autorizzazione da parte del Prefetto ⁽²⁹⁹⁾.

Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata l'osservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare ⁽³⁰⁰⁾.

L'autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della farmacia, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

Quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino al completamento degli studi farmaceutici.

Durante la gestione provvisoria della farmacia si applicano alla medesima le disposizioni di cui all'art. 379.

⁽²⁹⁹⁾ Commi aggiunti dall'art. 2, [L. 23 dicembre 1940, n. 1868](#). Vedi anche il 1° comma dell'art. 3 della stessa, che qui si riporta:

«Art. 3. Il termine di due mesi stabilito nell'art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la morte del titolare della farmacia sia avvenuta precedentemente alla data stessa».

Coll'art. 1, co. III, [D.Lgs.Lgt. 2 novembre 1944, n. 327](#), tali termini vennero prorogati fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Cfr. inoltre l'art. 68, [R.D. 30 settembre 1938, n. 1706](#), riportato alla voce Farmacie e farmacisti.

⁽²⁹⁹⁾ Commi aggiunti dall'art. 2, [L. 23 dicembre 1940, n. 1868](#). Vedi anche il 1° comma dell'art. 3 della stessa, che qui si riporta:

«Art. 3. Il termine di due mesi stabilito nell'art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la morte del titolare della farmacia sia avvenuta precedentemente alla data stessa».

Coll'art. 1, co. III, [D.Lgs.Lgt. 2 novembre 1944, n. 327](#), tali termini vennero prorogati fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Cfr. inoltre l'art. 68, [R.D. 30 settembre 1938, n. 1706](#), riportato alla voce Farmacie e farmacisti.

[\(300\)](#) Vedi anche l'art. 66, [R.D. 30 settembre 1938, n. 1706](#), riportato alla voce Farmacie e farmacisti.

370. Alle farmacie legittime, ai sensi dell'articolo 26 della legge del 22 maggio 1913, n. 468 [\(301\)](#), si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 368.

Le farmacie stesse possono essere trasferite, esclusivamente per successione e secondo le disposizioni previste nell'articolo precedente, a favore del figlio o di uno dei figli, anche se non farmacista, e, in mancanza di figli, a favore del coniuge che sia farmacista [\(302\)](#).

[\(301\)](#) Vedi nota 297 all'art. 368.

[\(302\)](#) Vedi nota 300 all'art. 369.

371. [\(302\)](#).

[\(302\)](#) Vedi nota 300 all'art. 369.

372. Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell'articolo precedente si applicano le norme stabilite nel presente testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali.

[\(303\)](#).

I chimici ed i farmacisti addetti ai laboratori galenici dei Comuni e delle Aziende municipalizzate vengono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami giudicato da una Commissione presieduta e composta ai sensi del precedente comma in base ai criteri da stabilirsi nell'apposito regolamento del Comune o della Azienda municipalizzata [\(304\)](#).

[\(303\)](#) Gli artt. 371, 372 secondo comma, 373 e 375 sono stati abrogati dall'art. 22, [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportato alla voce Farmacie e farmacisti.

[\(304\)](#) Così sostituito l'originario secondo comma dall'art. 32, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#). Sulla direzione delle aziende farmaceutiche municipalizzate, vedi la [L. 1° ottobre 1951, n. 1084](#) e [L. 11 febbraio 1958, n. 44](#), riportate alla voce Farmacie e farmacisti.

373. ⁽³⁰³⁾.

(303) Gli artt. 371, 372 secondo comma, 373 e 375 sono stati abrogati dall'art. 22, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportato alla voce Farmacie e farmacisti.

374. ⁽³⁰⁵⁾.

(305) Abrogato dall'art. 5, D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1946, n. 197, riportato alla voce Farmacie e farmacisti. Alle farmacie di antico diritto, o privilegiate, che il presente articolo disciplinava, si applicano ora le disposizioni del predetto decreto, in sostituzione degli artt. 368, 371 e 373 del presente T.U.

Vedi anche il D.Lgs.C.P.S. 21 marzo 1947, n. 153, riportato a quella stessa voce.

375. ⁽³⁰³⁾.

(303) Gli artt. 371, 372 secondo comma, 373 e 375 sono stati abrogati dall'art. 22, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportato alla voce Farmacie e farmacisti.

376. Nella città di Fiume e nel relativo territorio, annesso al regno in virtù del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, si applicano, in sostituzione dei precedenti artt. 368, 369, 370 e 374 le seguenti disposizioni:

1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il § 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, è riconosciuto, per sé e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla data di pubblicazione del regio decreto 16 agosto 1926, n. 1914; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto.

Rimane salvo ai proprietari che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio delle farmacie fino al termine della loro vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nel territorio nel quale si trovano le farmacie in parola, è disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'art. 104 del presente testo unico, salvo il caso preveduto nell'art. 109.

2° Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il § 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, è riconosciuto, per sé e per i loro eredi e aventi causa, per la durata di venti anni dalla data di pubblicazione del citato decreto, il diritto all'esercizio della farmacia rispettiva, nella sede attuale.

Rimane però fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita.

3° A misura che le farmacie, indicate nei due precedenti numeri, vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli artt. 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto e sotto l'osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute nel presente testo unico ⁽³⁰⁶⁾.

[\(306\)](#) Disposizioni ormai superate, per la perdita della città di Fiume in seguito al Trattato di pace.

377. Alle farmacie indicate negli artt. 375 e 376, nn. 1 e 2, si applicano le disposizioni degli artt. 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829 ⁽³⁰⁷⁾.

[\(307\)](#) Regolamento per l'esecuzione della [legge 22 maggio 1913, n. 468](#), sull'esercizio delle farmacie, abrogato. Gli artt. 24-26 di tale legge sono riportati nella nota 297 all'art. 370 del presente testo unico, mentre l'art. 28 è nella nota 2 al [D.Lgs.C.P.S. 21 marzo 1947, n. 153](#), riportato alla voce Farmacie e farmacisti.

Si riportato qui i richiamati articoli del regolamento:

«*Art. 57.* I titolari delle farmacie contemplate dagli artt. 25 e 26 della legge decadono per la cause di cui all'art. 11 della legge medesima solo in quanto queste siano ad essi applicabili, si verifichino nei riguardi dei titolari stessi e salvi sempre i diritti acquisiti all'andata in vigore della legge.

Nel caso di abituale negligenza ed irregolarità nell'esercizio della farmacia, la diffida del prefetto deve farsi al titolare autorizzato.

Decorso infruttuosamente il termine perentorio, non inferiore a dieci giorni e non maggiore di trenta, che, insieme colla diffida, verrà prefisso, il prefetto pronuncerà la decadenza del titolare dal diritto all'esercizio farmaceutico a norma dell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 58. Devono comunicarsi al prefetto della Provincia in cui la farmacia ha sede e nel termine di cinque giorni:

a) dal successore, per qualsiasi titolo, del titolare di una delle farmacie di cui all'art. 25 e dal ricevitore del registro competente, ogni trapasso del diritto di esercizio delle farmacie stesse, seguito a norma degli artt. 28 e 30 della legge;

b) dal titolare autorizzato delle farmacie indicate agli artt. 25 e 26 della legge, l'assunzione o la surrogazione del direttore responsabile, per l'approvazione a norma della prima parte dell'art. 15 della legge.

Art. 60. Se dagli atti prodotti al prefetto a norma del terzultimo comma dell'art. 28 della legge risulti che la farmacia è in comproprietà di due o più farmacisti, è riconosciuto a ciascuna di essi il diritto di continuare a vita nell'esercizio della farmacia a termini degli articoli 28 e 30 della legge stessa».

378. Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformità al disposto dell'art. 121, un farmacista iscritto nell'albo professionale.

379. Alle farmacie privilegiate prevedute nell'art. 374, che siano in esercizio alla scadenza del trentennio stabilito dall'articolo stesso, e alle farmacie di diritto transitorio della Venezia Giulia e Trentina e del territorio di Fiume, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti negli artt. 375 e 376, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 368, 369, 371 e 373.

380. Entro il 31 marzo 1935 il prefetto, sentiti i podestà dei comuni interessati, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio provinciale di sanità, stabilirà, con suo decreto, la pianta organica delle farmacie della provincia, agli effetti dell'art. 104. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione e per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute.

381. Il Ministro delle finanze è autorizzato a introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 115.

Sezione III - Disposizioni relative all'esercizio delle professioni sanitarie.

382. In via transitoria e fino al 5 novembre 1935, la direzione delle scuole-convitto professionali per infermiere può essere affidata anche ad infermiere che abbiano seguito i corsi delle scuole-convitto professionali per infermiere, esistenti al 5 novembre 1925, che abbiano tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospedaliero del regno, nonché ad infermiere diplomate in scuole-convitto straniere ⁽³⁰⁸⁾.

[\(308\)](#) Disposizione ormai superata.

Sezione IV - Disposizioni relative all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

383. Sono autorizzati all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie coloro che hanno conseguito l'attestato di abilitazione a termini dell'art. 6 della [legge 23 giugno 1927, n. 1264](#), concernente la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ⁽³⁰⁹⁾.

[\(309\)](#) Si riporta l'art. 6, [L. 23 giugno 1927, n. 1264](#), recante la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, i cui artt. 1-5 sono trasfusi nel presente T.U. (artt. 140-142):

«Art. 6. Coloro che, alla pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente da almeno due anni le arti e le specialità contemplate all'art. 1°, saranno ammessi, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, a dare una prova di idoneità innanzi ad una commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 1°, di intesa tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione.

Il certificato di idoneità conseguito abiliterà alla continuazione dell'esercizio.

Potranno, tuttavia, essere ammessi alla prova di idoneità, per l'arte di infermiere, anche senza aver compiuto il prescritto biennio di servizio, coloro che dimostrino di aver seguito i corsi per infermieri di bordo, indetti dal Ministero dell'interno, e superati i relativi esami.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, su conforme parere, da esprimersi, caso per caso, dal medico provinciale, anche a coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri indetti da istituti ospedalieri e di aver superato gli esami relativi».

384. Gli infermieri che alla pubblicazione della [legge 23 giugno 1927, n. 1264](#), citata nell'articolo precedente, erano in servizio presso amministrazioni ospitaliere e che a norma dell'art. 7 della legge medesima furono mantenuti provvisoriamente in tale servizio, sebbene sprovvisti della speciale licenza o dell'attestato di abilitazione prescritto per l'esercizio della relativa attività, debbono, entro il 31 luglio 1936, munirsi dell'uno o dell'altro dei titoli anzidetti ⁽³¹⁰⁾.

[\(310\)](#) Disposizione ormai superata.

385. Fino a quando non siano state istituite le scuole autorizzate a rilasciare le licenze di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è in facoltà del Ministro per l'interno, sentito quello per l'educazione nazionale, di indire nuove sessioni di esami di idoneità per gli infermieri indicati nel precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare ⁽³¹⁰⁾.

[\(310\)](#) Disposizione ormai superata.

Sezione V - Disposizioni relative all'esercizio di attività soggette a vigilanza sanitaria.

386. Possono essere autorizzati all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data preveduta nell'articolo consecutivo, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo non inferiore ad anni cinque, la radioterapia e la radiumterapia.

L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro per l'interno ⁽³¹¹⁾.

[\(311\)](#) Cfr. gli artt. 26 e 27, [R.D. 28 gennaio 1935, n. 145](#), riportato al n. I/I.

387. Le disposizioni contenute negli artt. 195, 196, 197, 198 e 386 del presente testo unico, relative alla disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia ed all'uso delle sostanze radioattive, entreranno in vigore entro il termine che sarà stabilito nel regolamento ⁽³¹²⁾.

[\(312\)](#) Vedi l'art. 22, [R.D. 28 gennaio 1935, n. 145](#), riportato al n. I/I.

Capo III - Disposizioni relative all'igiene del suolo e dell'abitato.

388. Le stalle rurali esistenti alla data di pubblicazione del decreto prefettizio indicato dall'articolo 234, dovranno, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione stessa, essere dotate, qualora non lo siano, della concimaia prescritta.

Il proprietario che non abbia ottemperato alle dette prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 100.000 ^(312/a). Egli, inoltre, decade da ogni agevolazione di credito, o fiscale, eventualmente ottenuta dallo Stato per le stalle o per il bestiame in relazione all'unità colturale in cui la stalla si trovi e non potrà di nuovo ottenere le agevolazioni anzidette o altre, fin quando non si sia messo in regola con le disposizioni dell'articolo citato.

[\(312/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

389. È fatta salva l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 2 del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385, relativa alla competenza dei comitati tecnici amministrativi funzionanti presso i provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le isole e presso l'alto commissariato di Napoli [\(310\)](#).

[\(310\)](#) Disposizione ormai superata.

Capo IV - Disposizioni relative ai provvedimenti contro le malattie infettive e sociali.

Sezione I - Disposizioni per combattere la tubercolosi.

390. Al fine di provvedere alle opere per la costruzione e l'adattamento di speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale od ospedaliero-sanatoriale per gli ammalati di tubercolosi, con particolare riguardo a coloro per i quali la malattia fu contratta o aggravata in servizio militare di guerra, la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino al 30 giugno 1937, ai comuni e alle province, anche riuniti in consorzio, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i trentacinque anni e, in caso di assoluta necessità giustificata dalle condizioni economiche dell'ente mutuuario, in cinquanta anni, con le garanzie stabilite negli artt. 75 e seguenti del testo unico di leggi approvato con [regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453](#) (libro II, parte I).

I mutui, che la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai sensi del presente articolo, sono collocati sui fondi degli istituti di previdenza.

I mutui possono anche essere concessi a istituti di assistenza e beneficenza o ad altri enti morali; in tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale o provinciale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore a un trentennio [\(313\)](#).

[\(313\)](#) Recano disposizioni ormai superate.

391. La somma complessiva per i mutui concessi o da concedere, ai sensi dell'articolo precedente, non può superare i 45 milioni.

Ogni singolo mutuo non può eccedere la somma di 800.000 lire.

Lo Stato assume a suo carico gli interessi, che corrisponde alla cassa depositi e prestiti in tante quote uguali quanti sono gli anni di ammortamento.

Tale contributo non può superare in alcun caso quello che lo Stato avrebbe assunto se i mutui fossero stati concessi al saggio d'interesse vigente quando le disposizioni relative al contributo entrarono in vigore. I fondi occorrenti sono stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme disponibili alla fine dell'esercizio, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.

Il concorso dello Stato può essere concesso anche quando i mutui siano contratti con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti, ma la concessione non può importare al bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la cassa depositi e prestiti.

Ai mutui e ai lavori preveduti dall'articolo precedente sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche che debbano essere eseguite con mutui di favore e col concorso dello Stato ⁽³¹³⁾.

[\(313\)](#) Recano disposizioni ormai superate.

392. I benefici, indicati negli artt. 390 e 391, sono estensibili anche alle opere di costruzione e di adattamento di locali per colonie permanenti di bambini disposti alla tubercolosi.

La spesa per il concorso dello Stato ai relativi mutui di favore grava sullo stesso fondo stanziato per l'esecuzione di detti articoli ⁽³¹³⁾.

[\(313\)](#) Recano disposizioni ormai superate.

Sezione II - Disposizioni per diminuire le cause della malaria.

393. Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste, potrà procedersi alla soppressione o alla eventuale trasformazione dell'istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie.

Lo stesso regio decreto determinerà la destinazione del patrimonio dell'ente nel caso di soppressione ⁽³¹³⁾.

[\(313\)](#) Recano disposizioni ormai superate.

Capo V - Disposizioni relative alla polizia mortuaria.

394. I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non sono provvisti del cimitero a sistema di inumazione secondo l'art. 337, sono tenuti a provvedersene entro il termine di tre anni dalla data predetta.

A tale scopo il prefetto assegna un termine entro il quale il comune deve presentare, per l'approvazione, il progetto relativo.

In caso di inadempimento, il prefetto provvede di ufficio, salvi i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, ai termini delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale ⁽³¹³⁾.

(313) Recano disposizioni ormai superate.

TABELLA N. 1 (314)

Dei diritti di pratica sanitaria
preveduti dall'art. 30

INDICAZIONE DELLE NAVI	Ammontare della tassa
1. Per navi provenienti dall'estero che approdano in un porto dello Stato, percentuale sulla tassa di ancoraggio [1] . Idem, entro i 30 giorni dal precedente approdo, solo se soggette a misure sanitarie [1]	1 - % 0,50%
2. Per navi provenienti dalle Colonie italiane e dalle coste dello Stato, che approdano in un porto dello Stato, solo se soggette a misure sanitarie, percentuale sulla tassa di ancoraggio [1] [2] Idem, entro i 30 giorni dal precedente approdo [1] [2]	1 - % 0,50%
3. Per navi da diporto, provenienti dall'estero per ogni approdo.	500 -
4. Per navi da diporto, provenienti da Colonie italiane o dalle coste dello Stato, solo se soggette a misure sanitarie, per ogni approdo	250 -
5. Per galleggianti muniti di licenza a tenore degli artt. 31 e 35 della legge 23 luglio 1896, n. 913, solo se soggette a misure sanitarie, per ogni approdo:	
a) se di stazza da 50 tonn. in su	100 -
b) se di stazza inferiore a 50 tonnellate .	50 -

[1] Raggiagliata all'importo della tassa di ancoraggio dovuta

per ogni approdo, esclusi eventuali benefici di abbonamento
 [2] Importo minimo da pagare L. 200.

(314) Così sostituita dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 9 ottobre 1947, n. 1151. Per l'attuale misura delle tasse di ancoraggio, vedi gli artt. 1-26, L. 9 febbraio 1963, n. 82, riportata alla voce Marina mercantile.

TABELLA N. 2

Tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed
 avanzi animali ai confini dello Stato, ai
 termini dell'art. 32 (315)

Denominazione degli animali dei prodotti ed avanzi animali	Diritto di visita [1]	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
A. - Animali mammiferi vivi:		
I. Delle seguenti specie domesti- che:		
a) cavalli, asini, muli e bar- dotti; della specie bovina, compresi gli animali del ge- nere bufalo (per capo) . . .	1.000	1.000
b) della specie suina (per ca- po).	400	400
c) della specie ovina e caprina (per capo)	100	100
d) conigli (per 100 kg.).	1.000	1.000
e) vitellame giovane destinato all'ingrasso di peso non su- periore ai 300 chilogrammi (per capo)	500	500
II. Delle seguenti specie selvati- che:		
equidi, ruminanti, suidi (per 100 kg.).	1.000	1.000
III. Lemuri o proscimmie, chirotte- ri, insettivori, roditori, mal- dentati, monotremi, (per 100 kg.).	500	500
IV. Altri:		
a) di peso unitario uguale o inferiore a 100 chilogrammi (per capo)	500	500
b) di peso unitario superiore a 100 chilogrammi (per capo) .	1.000	1.000
B. - Altri animali vivi:		
I. Volatili da cortile (galli, gal- line, polli, anatre, oche, tac- chini, faraone, e loro piccoli comunque allevati); piccioni domestici (per 100 kg.)	1.000	1.000
II. Uccelli e rettili (per 100 kg.)	1.000	1.000
III. Pesci, crostacei, molluschi		

(compresi i testacei) e mammi- feri marini:		
a) diversi da quelli destinati all'alimentazione umana (per 100 kg.)	500	500
b) destinati all'alimentazione umana (per 100 kg.)	150	150
IV. Altri (per 100 kg.)	500	500
C. - * Prodotti surgelati di o- rigine animale o contenenti prodotti di origine animale atti all'alimentazione umana esclusi i prodotti di cui alla successiva voce E, pun- to I (per 100 kg.)	1.000	-
D. - * Carni e frattaglie com- mestibili (compreso il lar- do), comunque conservate o preparate; altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie; estratti e sughi di carne; minestre e brodi, preparati, contenenti carne:		
I. Carni bovine congelate:		
a) per uso alimentare diretto (per 100 kg.)	500	-
b) per uso industriale (per 100 kg.)	300	-
II. Altri (per 100 kg.)	1.000	-
E. - Pesci, crostacei e mollu- schi (compresi i testa- cei), atti all'alimenta- zione umana:		
I. Freschi, refrigerati o congela- ti, surgelati (per 100 kg.) . .	150	-
II. Salati o in salamoia, secchi o affumicati (per 100 kg.)	200	-
III. Preparati o conservati (per 100 kg.)	450	-
F. - Latte atto all'alimenta- zione umana (compreso quello di pecora e di ca- pra):		
I. Fresco, intero o scremato (per 100 kg.)	200	-
II. Conservato, concentrato o co- munque preparato (per 100 kg.).	400	-
III. Latticello e siero di latte (per 100 kg.)	100	-
G. - Creme di latte fresche, conservate, concentrate o comunque preparate; burro; formaggi e latticini (per 100 kg.)	500	-
H. - Uova di volatili, in gu- scio o sgusciate, albume e giallo d'uova freschi, re-		

	frigerati, congelati, essiccati o altrimenti conservati:		
I.	Uova da cova (per 100 kg.)	1.000	-
II.	Uova in guscio per uso alimentare (per 100 kg.)	200	-
III.	Altri (per 100 kg.)	500	-
I.	- Miele naturale (per 100 kg.)	1.000	-
K.	- Organi, ghiandole e tessuti, per usi opoterapetici (per 100 kg.)	1.000	-
L.	- Setole, crini, peli, piume, penne e loro cascami; ossa, corna, unghie, zoccoli, artigli, becchi e loro polveri e cascami (per 100 kg.)	50	-
M.	- Budella, vesciche e cagli, freschi, congelati; salati o secchi (per 100 kg.)	500	-
N.	- Altri avanzi di origine animale, non nominati né compresi altrove, soggetti a visita sanitaria (per 100 kg.)	50	-
O.	- Strutto ed altri grassi atti all'alimentazione umana, di origine animale, allo stato naturale o comunque preparati e conservati; prodotti contenenti strutto o altri grassi di origine animale, atti all'alimentazione umana (per 100 kg.)	500	-
P.	- Grassi ed oli animali, compresi quelli di pesci e di mammiferi marini, destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (per 100 kg.)	50	-
Q.	- Cera d'api (per 100 kg.)	500	-
R.	- Mangimi:		
I.	Semplici, di origine animale (farine, escluse quelle di ossa; latte, latticello o siero di latte, in polvere; grassi, oli, carni ed altri prodotti per uso zootecnico) (per 100 kg.)	50	-
II.	Composti, contenuti mangimi semplici di origine animale (per 100 kg.)	250	-
S.	- Pelli gregge:		
I.	Fresche, fresche salate o sala-		

te (per 100 kg.)	250	-
II. Secche o secche salate per 100 kg.)	300	-
T. - Lane in massa, peli fini o grossolani, in massa:		
I. Sucidi (per 100 kg.)	100	-
II. Lavati, anche carbonizzati (per 100 kg.)	200	-
U. - Cascami di lana e di peli (fini o grossolani) (per 100 kg.)	50	-

[1] La visita sanitaria è integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita è, pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanità, anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

* Allorquando il prodotto animale sia costituito da solo condimento, il prodotto in importazione non è soggetto al diritto di visita.

(315) Tabella prima modificata dall'art. 2, [D.Lgs.C.P.S. 27 settembre 1947, n. 1099](#), poi sostituita dall'articolo unico, [L. 23 gennaio 1968, n. 30](#) (Gazz. Uff. 10 febbraio 1968, n. 36) ed infine così sostituito ancora dall'articolo unico, [L. 30 dicembre 1970, n. 1239](#) (Gazz. Uff. 1° febbraio 1971, n. 26). Successivamente, la Corte costituzionale, con [sentenza 22-29 dicembre 1977, n. 163](#) (Gazz. Uff. 4 gennaio 1978, n. 4), ha così statuito:

«Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della [legge 30 dicembre 1970, n. 1239](#), e della annessa tabella dei diritti per la visita sanitaria ai confini dello Stato del bestiame, delle carni, dei prodotti e avanzi animali: a) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 804 del consiglio della Comunità economica europea; b) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 805».

Tabella N. 3 (316)

Tasse d'ispezione delle farmacie
(artt. 108, 127, 128 e 145)

I. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5000 abitanti	L.	625
II. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5000 abitanti e non ai 10.000 abitanti	»	625
III. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti	»	1.000

IV. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti	»	1.000
V. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti.	»	2.000
VI. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti.	»	5.000
VII. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.	»	7.000

 N.B. - La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

 (316) Così sostituita con [L. 14 aprile 1952, n. 403](#). Sulla tassa di concessione governativa per l'autorizzazione e l'esercizio di una farmacia, determinata in origine da questa tabella, vedi, ora, il n. 15 della tabella allegato A, al [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#), riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

TABELLA N. 4

Tassa di concessione per le licenze di abilitazione all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (art. 142)
 (317).

 (317) Omesso il testo, perché superato: vedi, ora, il n. 224 della tabella allegato A, al [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#), riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

TABELLA N. 5

Tassa di concessione per l'autorizzazione a produrre ed a mettere in commercio specialità medicinali (art. 178)
 (318)

 (318) Omesso il testo, perché superato: vedi, ora, il n. 16 della tabella allegato A, al [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#), riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

TABELLA N. 6 (319).

Tassa annua di ispezione (art. 196)

a) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volta	L.	5.000
b) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta	»	2.000

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie a) e b) sono tenuti al pagamento della intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.

(319) Così sostituita con L. 14 aprile 1952, n. 403. Per la tassa di concessione governativa per l'autorizzazione di cui all'art. 196, comma primo, del testo unico, vedi, ora, il n. 25 della tabella allegato A, al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

TABELLA N. 7

Sovvenzione spettante ai discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, coniuge superstite di operai deceduti per febbre perniciosa (art. 329)

. (320).

TABELLA N. 8

. (321).

(320) Omesso il testo, perché superato: vedi, ora, la L. 11 marzo 1953, n. 160, riportata alla voce Malattie infettive e sociali.

(321) Relativa alle tasse di autorizzazione per il trasporto, tumulazione ed esumazione di cadaveri, ora soppressa per l'avvenuta abrogazione dell'art. 342 del T.U.
